



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 625

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 29 maggio 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 5
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa):	
<i>Plenaria</i>	» 50
7 ^a (Istruzione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Plenaria</i>	» 53

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag. 64
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 75
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	
2 ^a - Giustizia:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)</i>	» 89
<i>Plenaria</i>	» 89
3 ^a - Affari esteri:	
<i>Plenaria</i>	» 102
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 107
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i>	» 111
7 ^a - Istruzione:	
<i>Plenaria</i>	» 113

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 1^a (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 625° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 maggio 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	121
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	126
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	134
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)</i>	»	139
<i>Plenaria</i>	»	139
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	145
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	152

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	167
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i>	»	168
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>XI Comitato (Riunione n. 25)</i>	»	169
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	170
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	172
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	173
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	174
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	190

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria

36^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

indi del Presidente della 5^a Commissione

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(3284) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

(Seguito esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in considerazione del rilievo degli argomenti che saranno trattati in apertura della seduta dell'Assemblea del Senato, propone di sospendere la seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, riprende alle ore 17,45.

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente VIZZINI ricorda che, all'inizio dell'esame del provvedimento in titolo, si era convenuto di chiedere l'audizione del Commissario

straordinario per la *spending review*, dottor Enrico Bondi, affinché illustrasse le linee guida dell'azione di razionalizzazione della spesa. Tuttavia, il Governo aveva manifestato l'intenzione di posticipare la predetta audizione, tenuto conto che non si era ancora riunito il Comitato interministeriale incaricato di predisporre le direttive a cui il Commissario straordinario avrebbe dovuto improntare la propria azione.

Tuttavia, nella giornata di ieri, nel corso di dichiarazioni rilasciate alla stampa, il Commissario straordinario ha fornito indicazioni puntuali sul «cronoprogramma» della propria attività, che sarebbe doveroso venissero illustrate anche al Parlamento.

Pertanto, reputa opportuno reiterare l'invito al dottor Bondi per un'audizione presso le Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta testé avanzata.

Si procede, quindi, all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra l'emendamento 1.3, finalizzato a richiamare, all'interno dell'articolo 1, il contenuto della direttiva formulata dalla Presidenza del Consiglio sulle linee guida che dovranno ispirare l'azione di *spending review*; in particolare, osserva come tale emendamento sia finalizzato a conferire a tali linee guida un rango normativo primario.

Successivamente, illustra gli emendamenti 1.6 e 1.7, tesi a fornire una precisa indicazione degli obiettivi di riduzione della spesa perseguibili attraverso la *spending review* e indispensabili ad evitare l'incremento delle aliquote IVA, programmato per il prossimo ottobre.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.5, osservando che essi sono finalizzati a costituire un nesso funzionale tra il provvedimento in esame e le disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con particolare riguardo a quelle relative all'obbligo di presentazione, entro la fine di novembre dello scorso anno, del piano di riorganizzazione della Pubblica amministrazione, basato, tra l'altro, sull'unificazione degli istituti di previdenza pubblica, sulla creazione di un unico ufficio territoriale del Governo, di un'unica agenzia fiscale, sulla riorganizzazione della rete diplomatica all'Estero, nonché sulla riorganizzazione delle sedi giudiziarie.

Osserva come gli emendamenti in esame puntino ad aggiornare al mese di luglio di quest'anno il termine per la presentazione del programma di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, inserendo in questa procedura anche l'azione del Commissario straordinario, prevista dal decreto in esame e concentrata prevalentemente sulla razionalizzazione della spesa per i consumi intermedi.

Pertanto, tali emendamenti mirano a fornire all'azione del Commissario straordinario un respiro più ampio e coerente con la finalità complessiva della *spending review*.

Da ultimo, annuncia di ritirare la propria firma dagli emendamenti 2.8 e 5.3.

Il presidente VIZZINI avverte che i Relatori hanno presentato gli emendamenti 5.100, 10.100 e 13.0.100. Propone, pertanto, di fissare per le ore 12 di domani il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.5, funzionale alla definizione di un piano di utilizzo degli immobili pubblici dismessi o parzialmente utilizzati, al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche.

Dopo che il senatore PASTORE (*PdL*) ha illustrato l'emendamento 2.9, interviene la senatrice INCOSTANTE (*PD*) che, nel ribadire la necessità di inquadrare l'azione del Commissario straordinario nella più ampia riorganizzazione della pubblica amministrazione, illustra la proposta 2.16, volta a razionalizzare la spesa nelle amministrazioni regionali, attraverso uno strumento pattizio che, analogamente al cosiddetto patto sulla salute, contenga meccanismi di tipo sia premiale che sanzionatorio.

Successivamente, illustra gli emendamenti 2.12 e 2.19, finalizzati a prevedere la nomina, in ciascuna amministrazione pubblica, di un dirigente responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica, affiancandovi le conseguenti valutazioni di *performance* organizzativa.

La senatrice BASTICO (*PD*) illustra l'emendamento 2.8, finalizzato a limitare alla spesa sanitaria la razionalizzazione dei costi per le Regioni sottoposte al piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritira l'emendamento 3.4.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra, poi, gli emendamenti 3.9 e 3.10, sottolineando la necessità che le relazioni governative sulla *spending review* siano trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alla Conferenza Stato-Regioni.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) illustra, quindi, l'emendamento 4.1, il cui obiettivo consiste nel prevedere che, in sede di prima applicazione, la relazione governativa sulla razionalizzazione della spesa sia trasmessa alle Camere entro il 30 settembre 2012.

Il senatore AGOSTINI (PD) procede all'illustrazione degli emendamenti 4.8 e 4.9, finalizzati ad assicurare che le relazioni sulla razionalizzazione della spesa vengano svolte non solo con cadenza più ravvicinata, ma assumendo una configurazione conforme alle *best practice* del Congresso americano, ossia secondo un flusso comunicativo continuo tra Parlamento e Governo.

La senatrice CARLONI (PD) illustra l'emendamento 4.3, volto a prevedere una cadenza trimestrale, anziché semestrale, per la trasmissione al Parlamento della relazione sulla *spending review*.

Il senatore VACCARI (LNP) illustra gli emendamenti 4.5 e 4.6, anch'essi finalizzati a rendere più stringenti i tempi per la trasmissione alle Camere della relazione sulla attività di revisione della spesa.

Il senatore LEGNINI (PD) illustra l'emendamento 5.5, volto a far sì che il Consiglio dei ministri o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, promuovano, entro sessanta giorni dalla ricezione delle proposte del Commissario straordinario, le relative iniziative legislative, assumendo altresì gli atti di loro competenza.

Passa, poi, ad illustrare l'emendamento 5.21, finalizzato a consentire risparmi connessi ai contratti pubblici in essere relativi all'acquisto di beni e servizi.

La senatrice BASTICO (PD) illustra gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.20 e 5.23, sottolineando che essi puntano a precisare le modalità di interrelazione tra il Commissario straordinario e le autonomie territoriali, nonché a specificare che le misure suggerite dal Commissario, relative alle procedure di acquisto di beni e servizi, devono trovare fondamento in gravi e motivate ragioni di opportunità.

Dopo che la senatrice ADAMO (PD) ha illustrato l'emendamento 5.27, il senatore MORANDO (PD) interviene ad illustrare l'emendamento 07.1, finalizzato ad istituire, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, che rappresenta uno strumento indispensabile a comparare i costi sostenuti dalle amministrazioni per lo svolgimento di attività analoghe e la cui implementazione è stata finora ostacolata.

In considerazione dell'importanza di tale proposta, invita il Governo a riflettere sull'emendamento in esame, individuando la copertura finanziaria necessaria a superare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla 5^a Commissione.

La senatrice BASTICO (PD) illustra, poi, l'emendamento 7.0.1, recante misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi.

Il senatore PASTORE (*PdL*) procede all'illustrazione dell'emendamento 8.5, volto ad estendere anche ai contratti pubblici di importo inferiore a 150 mila euro gli obblighi di comunicazione alla Banca dati nazionale previsti dal codice degli appalti; al riguardo, rimarca le finalità di trasparenza e contrasto alla corruzione connesse a tale emendamento.

La senatrice BASTICO (*PD*) illustra, quindi, l'emendamento 8.4, relativo alle modalità di trasmissione alle Regioni e alle centrali regionali per gli acquisti di dati concernenti i contratti pubblici di appalto.

Il senatore PASTORE (*PdL*), dopo aver illustrato brevemente gli emendamenti 10.1 e 13.1, si sofferma sulle proposte 14.0.1, in materia di soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici, 14.0.2, sull'accorpamento delle festività civili e religiose, nonché 14.0.3, sul tetto agli emolumenti dei dirigenti pubblici.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra l'emendamento 15.1, il cui obiettivo consiste nell'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria generale riferibile all'intero decreto-legge.

Sono, quindi, dati per illustrati tutti i restanti emendamenti ed ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Il presidente AZZOLLINI propone di convocare domani, 30 maggio, alle ore 15,30, un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite 1^a e 5^a.

Le Commissioni riunite convengono.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta delle Commissioni riunite 1^a e 5^a è ulteriormente convocata per domani, mercoledì 30 maggio 2012, alle ore 15,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 19,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3284

ordini del giorno

G/3284/1/1 e 5

FLERES, POLI BORTONE, PALMIZIO, CASTIGLIONE, SAIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,

premesso che:

il provvedimento in esame è stato varato per rafforzare l'analisi e la revisione della spesa pubblica, con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita;

la razionalizzazione e il contenimento dei costi sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica, nonché per l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionale;

la parallela direttiva del Presidente del Consiglio prefigura un intervento volto alla riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo di 4,2 miliardi per l'anno 2012, al quale tutte le amministrazioni pubbliche devono concorrere;

sul tema, già l'articolo 1, comma 480, della legge finanziaria per il 2007 prevedeva l'avvio della *spending review*, anche se in via sperimentale. Successivamente l'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si è posto l'obiettivo di razionalizzare la spesa e abbandonare il criterio della spesa storica, per cui era stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, desse inizio ad un ciclo di *spending review* mirato alla definizione dei fabbisogni *standard* propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato;

considerato che:

tale processo di revisione della spesa rischia di rimanere incompiuto, anzi, peggio, rischia di affrontare il secondo passaggio (il taglio della spesa pubblica) senza aver ben definito il primo (il taglio delle sovrastrutture), con il devastante effetto di produrre non un significativo risparmio, non la riduzione degli sprechi, bensì un drastico abbassamento della qualità dei servizi. Se riducessimo, infatti, le somme destinate alla pulizia delle città e magari non abrogassimo la sovrastruttura ATO, che oggi ne organizza il funzionamento con costi esorbitanti quanto, spesso,

ingiustificati, dunque mantenessimo in carica direttori, vice direttori, amministratori delegati, consiglieri di amministrazione, etc., i tagli effettuati non inciderebbero affatto sui costi improduttivi bensì sulla qualità del servizio, arrecando un danno evidente alle popolazioni amministrate. Insomma il rimedio sarebbe peggiore del male;

lo stesso genere di effetto lo si potrebbe determinare se riducesimo i bilanci degli enti locali senza eliminare le varie sovrastrutture che, ben lungi dall'aumentarne l'efficacia nell'azione ordinaria, servono solo a far proliferare i centri di spesa, rendendo li meno trasparenti e meno efficienti. Il risultato, in questo caso, sarebbe, ad esempio, ridurre le somme destinate alla scuola, allo sport, ai contributi per i meno abbienti e così via. Pertanto, il Governo dei tecnici, ove volesse muovere la seconda mossa (il taglio della spesa pubblica) senza aver prima compiuto la prima (il taglio delle sovrastrutture), scontrerebbe il suo scarso raccordo con la società reale, con i problemi reali, con le persone reali, e non solo con quelli sintetizzati nella statistiche o urlati nei *talk show*;

l'auspicio è che l'Authority per la *spending review* guardi al di là dei dati tabellari e si affacci «alla finestra del suo studio» per guardare il mercato sottostante, che non è il mercato finanziario, non è la Borsa, ma è il mercato reale, quello frequentato da tutti, governanti e governati nel momento in cui ci si sveste del proprio ruolo e si ritorna ad essere cittadini, genitori, pensionati, lavoratori, giovani, anziani, eroi, o meno, della vita quotidiana, per i quali la politica monetaria sembra limitarsi, ormai, a contabilizzare la quantità di spiccioli contenuti nei portamonete di ciascuno,

tanto premesso, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità ai varare una profonda revisione degli enti e delle istituzioni nazionali, regionali e locali, attraverso la loro liquidazione e conseguente trasferimento di funzioni e personale alle istituzioni più prossime per territorio o per competenza, al fine di perseguire, con vero successo, gli obiettivi che sono alla base del processo di *spending review*.

G/3284/2/1 e 5

RANUCCI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 3284 «Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica».

Premesso che:

il piano di *spending review* lanciato dal Governo, rappresenta un obiettivo ambizioso e importante, ma è solo una parte rispetto a quanto sia possibile fare sul piano della razionalizzazione della spesa pubblica;

in molti Paesi avanzati, all'interno di riforme di più ampio respiro, sono stati introdotti strumenti di revisione della spesa con il duplice obiettivo di contribuire ad una maggiore disciplina fiscale e assicurare una migliore gestione della pubblica amministrazione;

i termini di Intervento per il raggiungimento degli obiettivi, di una ottimale revisione della spesa, devono essere articolati e incentrati sul tema della razionalizzazione dei processi di bilancio, sul vincolo della disciplina fiscale, e sull'esigenze di controllo della quantità e qualità della spesa, nonché dell'efficienza dell'allocazione finanziaria;

considerato che,

con i termini *spending review* o *expenditure review* ci si riferisce, in generale, a procedure e istituzioni legate alle decisioni, alla gestione ed al controllo della spesa pubblica;

la revisione coordinata ed organica della spesa pubblica è certamente un obiettivo da conquistare, visto che il raggiungimento di tale obiettivo consentirebbe un sensibile miglioramento dell'efficienza della macchina amministrativa e contemporaneamente migliori risultati per il servizio reso ai cittadini;

il buon funzionamento del mercato degli appalti pubblici è una condizione indispensabile per lo sviluppo del Paese, impegnando, così come riportato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture, oltre cento miliardi di euro, spesa che si realizza attraverso circa un milione e duecentomila contratti posti in essere da circa 37.000 stazioni appaltanti che, a loro volta si organizzano in oltre 60.000 centri di spesa;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad adottare misure che prevedano:

– l'istituzione di un'unica stazione appaltante presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, alla quale gli enti sono obbligati ad aderire e con l'introduzione, presso gli enti locali, di strumenti per la redazione di programmi di indirizzo triennale di servizi e forniture;

– la creazione di una Banca dati che permetta di mettere a sistema, per una maggiore trasparenza ed una più agile fruizione, i dati dei finanziamenti degli enti;

– l'estensione agli appalti di forniture e servizi dell'obbligo di programmazione annuale e triennale, attualmente previsto solo in via facoltativa e parziale, mediante apposite modifiche da apportarsi dell'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

– che gli enti pubblici possano procedere, al fine di dare certezza ai tempi di pagamento verso le imprese e di evitare un ingiustificato

indebitamento dell'ente, alla programmazione di lavori, servizi e forniture sulla base delle disponibilità di cassa e non sulla spesa per competenza.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «composizione del Comitato» aggiungere le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti».

1.2

PEGORER, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO

Al comma 1, dopo le parole: «e nelle altre materie individuate» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 e».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento, entro il 30 luglio 2012, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa pubblica.

1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1-bis.

1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione».

1.3

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012» con le seguenti: «e nelle seguenti materie:

a) revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, verificandone l'attualità e l'efficacia ed eliminando le spese non indispensabili e comunque non strettamente correlate alle missioni istituzionali;

b) ridimensionamento delle strutture dirigenziali esistenti, anche in conseguenza della riduzione dei programmi di spesa;

c) razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti sul territorio e all'estero, finalizzata all'abbattimento dei costi e alla migliore distribuzione del personale, anche attraverso concentrazioni dell'offerta e dei relativi uffici;

d) riduzione, anche mediante accorpamento, degli enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche;

e) riduzione in termini monetari della spesa per acquisto di beni e servizi anche mediante l'individuazione di responsabili unici della programmazione della spesa, nonché attraverso una più adeguata utilizzazione delle procedure espletate dalle centrali di acquisto ed una più efficiente gestione delle scorte;

f) ricognizione degli immobili in uso; riduzione della spesa per locazioni, assicurando il controllo di gestione dei contratti; definizione di precise connessioni tra superficie occupata e numero degli occupanti;

g) ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà pubblica anche attraverso compattamenti di uffici e amministrazioni;

h) restituzione all'Agenzia del demanio degli immobili di proprietà pubblica eccedenti i fabbisogni;

i) estensione alle società in house dei vincoli vigenti in materia di consulenza;

l) eliminazione, salvi i casi eccezionali riferibili per esempio a rapporti con Autorità estere, di spese di rappresentanza e spese per convegni;

m) proposizione di impugnazioni avverso sentenze di primo grado che riconoscano miglioramenti economici progressioni di carriera per dipendenti pubblici, onde evitare che le stesse passino in giudicato».

1.4

GIARETTA, BIANCO, AGOSTINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi anche delle risultanze dei Rapporti predisposti dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica».

1.5

MERCATALI, BIANCO, AGOSTINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 1, aggiungerei seguenti:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 luglio 2012, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa pubblica. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. Al programma è associata la quantificazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.

1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis.

1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione.

1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1-bis, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Governo di cui al comma 1, mediante il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla defi-

nizione dei costi *standard* dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

1.6

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'attività del Comitato deve conseguire una riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo non inferiore a 4,2 miliardi per l'anno 2012».

1.7

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'attività del Comitato deve conseguire una riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo non inferiore a 16,8 miliardi per l'anno 2013».

Art. 2.

2.1

PARDI, MASCITELLI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 6 e 15.

2.2

POLI BORTONE

Sopprimere l'articolo.

2.3

POLI BORTONE

Sopprimere l'articolo.

2.4

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, dopo le parole: «può nominare un Commissario straordinario,» inserire le seguenti: «il quale presta la propria opera a titolo gratuito».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b) e conseguentemente ancora, sopprimere l'articolo 15.

2.5

LEGNINI, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il commissario straordinario, al fine di conseguire l'obiettivo di ottimizzazione dell'uso degli immobili pubblici nelle città capoluogo di Provincia, può nominare un sub-commissario nella persona del Prefetto con il compito di definire un piano di utilizzo degli immobili pubblici dismessi o parzialmente utilizzati al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche. Il contenuto dei piani, da redigersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, viene comunicato alle amministrazioni pubbliche interessate che sono tenute ad attuarlo entro i successivi 180 giorni. I sub-commissari potranno avvalersi dell'Agenzia del Demanio. Le suddette funzioni ed attività sono svolte senza compensi o remunerazioni aggiuntive e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

2.6

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante Comuni, Province e Regioni è effettuato interessando la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica istituita ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68».

2.7

TANCREDI

Al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta» inserire le seguenti: «, inserite nel conto economico considerato della Pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

2.8

BASTICO, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» inserire le seguenti: «limitatamente alla spesa sanitaria».

2.9

PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» inserire le seguenti: «le società controllate da soggetti pubblici nonché».

2.10

TANCREDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.».

2.11

PARDI, MASCITELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario», *con le seguenti:* «, le amministrazioni regionali commissariate, nonché quelle sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario».

2.12

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ciascuna amministrazione pubblica nomina un dirigente responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto».

2.13

POLI BORTONE

Sopprimere il comma 3.

2.14

PARDI, MASCITELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto».

2.15

POLI BORTONE

Al comma 3 sostituire le parole: «esclusi dall'» con le seguenti: «inclusi nell'».

2.16

INCOSTANTE, ADAMO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Governo stipula in sede di Conferenza Stato Regioni un patto per la razionalizzazione della spesa pubblica nelle amministrazioni regionali».

Conseguentemente, al comma 4, la parola: «formula» è sostituita dalla seguenti: «può altresì formulare».

2.17

PETERLINI, PINZGER, MOLINARI, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dei principi previsti dal presente decreto-compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

2.18

PARDI, MASCITELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'adeguamento ai parametri di cui al presente decreto da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato ar-

articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente».

2.19

INCOSTANTE, ADAMO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per i dirigenti responsabili dell'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto, i risultati di tale attività relativamente all'amministrazione di riferimento unitamente alle misure intraprese per riorganizzare le strutture e per l'innovazione in termini di processi e prodotti, qualora esse abbiano consentito dei risparmi, costituiscono un criterio per la valutazione della *performance* organizzativa e di quella individuale ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Art. 3.

3.1

POLI BORTONE

Sopprimere l'articolo.

3.2

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura massima pari a euro 16 mila nell'anno 2012 e a euro 8 mila nell'anno 2013».

3.3

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.4

LEGNINI, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro».

3.5

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura massima complessiva pari a euro 16 mila nell'anno 2012 e a euro 8 mila nell'anno 2013».

3.6

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «può avvalersi» aggiungere la seguente: «esclusivamente e».

3.7

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «finanza pubblica», inserire le seguenti: «, quindi a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».

3.8

Mauro Maria MARINO, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il programma è, altresì, illustrato alle competenti Commissioni parlamentari entro i successivi 10 giorni. Sull'attuazione del programma, il Commissario riferisce alle competenti commissioni parlamentari con cadenza almeno trimestrale».

3.9

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al comma 2 sono trasmesse altresì alle competenti commissioni paritari.».

3.10

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Commissario riferisce trimestralmente alla Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.».

Art. 4.**4.1**

INCOStANTE, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato ogni sei mesi riferisce alle commissioni parlamentari competenti sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al periodo precedente entro il 30 settembre 2012.».

4.3

CARLONI, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 1, sostituire la parola: «semestralmente» con la seguente: «trimestralmente».

4.4

POLI BORTONE

Al comma 1, sostituire la parola: «semestralmentel» con la seguente: «trimestralmente».

4.5

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1 sostituire la parola: «semestralmente» con la seguente: «quadrimestralmente».

4.6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato ed il Commissario riferiscono bimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto».

4.7

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla Conferenza Stato-Regione e autonomie locali».

4.8

AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Commissario di cui all'articolo 2, riferisce al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte e dei risultati conseguiti.

2-ter. La relazione di cui al comma 1 è illustrata nel corso di una o più audizioni del Commissario, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte adottate e le principali decisioni».

4.9

AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I ministri riferiscono al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in materia di revisione e alla razionalizzazione della spesa pubblica presentando una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte e dei risultati conseguiti.

2-ter. Ciascun Ministro illustra la relazione di cui al comma 1 nel corso di una o più audizioni nella competente Commissione parlamentare, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte adottate e le principali decisioni».

4.10

MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con cadenza almeno semestrale, ciascun Ministro, relativamente al proprio Ministero, riferisce alle competenti commissioni parlamentari sulle iniziative da adottare e sulle attività svolte per la razionalizzazione della spesa di cui al presente decreto-legge e all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 settembre 2011, n. 148. La relazione del Ministro è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In fase di prima applicazione ciascun Ministro adempie agli obblighi di cui al periodo precedente entro il 30 settembre 2012».

Art. 5.

5.1

POLI BORTONE

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: «Il Commissario» con le seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze».

5.2

PARDI, PISCITELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ha diritto di corrispondere», con le seguenti: «può relazionarsi».

5.100

SANNA, PICHETTO FRATIN, relatori

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può altresì richiedere, previa intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.».

5.3

BASTICO, LEGNINI, BIANCO, AGOSTINI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 3, sostituire le parole: «e al Consiglio regionale interessato» con le seguenti: «e al Presidente della Regione interessata» e sostituire le parole: «e propone a tal fine i necessari provvedimenti ammini-

strativi, regolamentari e legislativi» *con le seguenti*: «e formula a tale fine raccomandazioni sugli interventi di carattere amministrativo, regolamentare e legislativi da intraprendere».

5.4

BASTICO, LEGNINI, BIANCO, AGOSTINI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 3, sostituire le parole: «e al Consiglio regionale interessato» *con le seguenti*: «e al Presidente della Regione interessata».

5.5

LEGNINI, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Consiglio dei Ministri il Consiglio e la Giunta regionale assumono gli atti di loro competenza e promuovono le iniziative legislative conseguenti alle segnalazioni del commissario, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione delle proposte commissariali».

5.6

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, nell'ambito delle dotazioni del Ministero della difesa si dovrà provvedere alla soppressione e alla riduzione delle voci di spesa riferite alle missioni per approvvigionamenti militari finalizzate all'acquisto di sistemi d'arma e di armamenti e alla costruzione e acquisizione di impianti e servizi».

5.7

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, nell'ambito delle dotazioni del Ministero degli affari esteri, si dovrà

provvedere alla soppressione e alla riduzione delle voci di spesa riferite al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).».

5.8

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero dell'interno, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative all'attività di contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di prevenzione dal rischio e dal soccorso pubblico».

5.9

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero dell'interno, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione "Ordine pubblico e sicurezza"».

5.10

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"».

5.11

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione "Diritti sociali e politiche sociali"».

5.12

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla istruzione scolastica pubblica.».

5.13

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero della salute, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione "Tutela della salute"».

5.14

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero per i beni culturali, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici"».

5.15

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero della Giustizia, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione "Giustizia minorile"».

5.16

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono, in ogni caso, essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo

relative alla difesa del suolo e alla prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico».

5.17

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono, in ogni caso, essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, nonché relative alla bonifica dei siti contaminati».

5.18

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono, in ogni caso, essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative all'amministrazione della giustizia.».

5.19

PARDI, MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono, in ogni caso, essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative all'amministrazione della giustizia civile e penale».

5.20

BASTICO

Al comma 5, dopo le parole: «per le Regioni, il Presidente della Regione interessata», *inserire le seguenti:* «o, per gli enti locali il Presidente della provincia e il Sindaco interessato».

5.21

LEGNINI, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «ove non concluse».

Conseguentemente, alla fine del medesimo comma aggiungere il seguente periodo: «Per i contratti relativi all'acquisto di beni e servizi già stipulati, le amministrazioni interessate, su proposta del commissario, in presenza di un divario tra il livello di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, e quello effettivamente praticato superiore al 10 per cento, comunicano al terzo contraente la riduzione del costo per gli acquisti e le prestazioni ancora da eseguire e, in mancanza di adesione da comunicare da parte del terzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta di riduzione, la risoluzione del contratto senza oneri per l'amministrazione contraente.».

5.22

AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, RANUCCI

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure» aggiungere le seguenti: «di gara».

5.23

BASTICO, LEGNINI, BIANCO, AGOSTINI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «anche per ragioni di opportunità» con le seguenti: «anche per gravi e motivate ragioni di opportunità».

5.24

BIANCO, AGOSTINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, RANUCCI

Al comma 5, lettera b), dopo lo parola: «introduzione» aggiungere le seguenti: «in accordo con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».

5.25

PARDI, MASCITELLI

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e di monitoraggio dell’attività di contrasto all’evasione ed elusione fiscale e contributiva».

5.26

PARDI, MASCITELLI

Al comma 5, dopo la lettera b) la seguente:

«b-bis) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti disciolti».

5.27

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 7, dopo le parole: «Il Commissario», inserire le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, commi 3-bis e 4,».

5.28

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 7, dopo le parole: «alle amministrazioni, inserire le seguenti»e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza

pubblica istituita ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68».

5.29

PARDI, MASCITELLI

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle spese relative alle autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con esclusione di quelle per il soccorso pubblico».

5.30

PARDI, MASCITELLI

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alle spese per rappresentanza sostenute da ciascuna amministrazione».

5.31

PARDI, MASCITELLI

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle spese relative all'indirizzo politico di ciascuna amministrazione».

5.32

PARDI, MASCITELLI

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» inserire le seguenti: «con particolare riferimento a quelle per la locazione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni».

5.33

PARDI, MASCITELLI

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai costi per le consulenze e le collaborazioni esterne».

5.34

PARDI, MASCITELLI

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento alle spese per acquisto di sistemi d'arma ed armamenti e per costruzione e acquisizione di impianti e servizi, sostenute dall'amministrazione della difesa».

5.35

AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» *aggiungere le seguenti:* «, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali di acquisto regionali».

5.36

AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 296 del 2006 e può proporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano iniziative e programmi di azione previsti nello stesso comma».

Art. 6.**6.1**

POLI BORTONE

Sopprimere l'articolo.

6.2

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, dopo le parole: «tra persone», inserire le seguenti: «, di indiscussa moralità,».

Art. 7.**07.1**

GIARETTA, BIANCO, AGOSTINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*All'articolo 7, premettere il seguente:***«Art. 07.**

1. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito un Sistema unico di codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo

reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema unico di codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge».

07.2

MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07.

*(Estensione agli appalti di forniture e servizi
dell'obbligo di programmazione annuale e triennale)*

1. All'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice approva un programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali per l'acquisizione di beni e servizi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 128 del codice e all'articolo 13 del presente regolamento.";

b) al comma 4, le parole: "Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo," sono soppresse;

c) al comma 5, dopo la parola: "programma" è aggiunto "triennale e"».

7.1

AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche alle norme in materia di procedure di acquisto)

– 1. All'articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere le seguenti parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali".

2. All'articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: "utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento" sono inserite le seguenti: "ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.".

3. All'articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: "sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti all'articolo 1 comma 449, le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».

7.0.1

BASTICO, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi)

1. All'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al

presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le Aziende sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile».

Art. 8.

8.1

CARLONI, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, RANUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» con le seguenti: «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».

8.2

ADAMO, AGOSTINI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, RANUCCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze le elaborazioni da esso richieste sui dati di cui al comma 1 per le finalità previste dalla presente legge».

8.3

RANUCCI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e, per esso, a Consip S.p.A.».

8.4

BASTICO, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 2, dopo le parole: «e, per esso, alla Consip S.p.A.» aggiungere le seguenti: «nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali acquisti».

8.5

PASTORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma ottavo del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "contratti di importo superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i contratti"».

Art. 9.**9.0.1**

RANUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzioni di centrali uniche per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione)

1. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2013, laddove non esistente,

una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione. Per gli enti locali, la centrale unica deve avere ameno una dimensione territorialmente provinciale. Ciascuna città metropolitana può costituire una propria centrale unica di acquisto.

2. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 1, nonché le eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adattarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge».

Art. 10.

10.1

PASTORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi"».

10.100

SANNA, PICHETTO FRATIN, relatori

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.".

Conseguentemente, la rubrica è così modificata: «(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177)».

Art. 11.**11.1**

RANUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207», aggiungere le seguenti: «In tal caso, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE, il contratto non può comunque essere stipulato prima di dieci giorni».

Art. 12.**12.1**

AGOSTINI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

Sopprimere il comma 3.

12.2

POLI BORTONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le procedure in materia di affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applicano indistintamente a tutte le amministrazioni dello Stato, al fine di garantire i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel codice stesso».

12.3

LATRONICO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla Parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

Conseguentemente all'articolo 339, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le le seguenti modifiche:

a) alla lettera o) dopo le parole: «con esclusione degli articoli» inserire le seguenti: «120, comma 2, primo periodo»;

b) alla lettera r) dopo le parole: «con esclusione degli articoli» inserire le seguenti: «283, comma 2, primo periodo».

Art. 13.**13.1**

PASTORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 40, della legge 8 giugno 1962 n. 604, aggiungere, in fine, il seguente comma:

''Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti relativi agli acquisti di beni e servizi ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto''».

13.0.100SANNA, PICHETTO FRATIN, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "enti locali", sono inserite le seguenti: "e gli enti del Servizio sanitario nazionale"; nel medesimo comma, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 3-*ter*, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dagli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi."

2. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nei confronti", sono inserite le seguenti: "dello Stato, degli enti pubblici nazionali,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "legge 28 gennaio 2009, n. 2," sono inserite le seguenti: "o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo";

c) al quarto periodo, le parole: "la regione, l'ente locale e l'ente del servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "l'ente debitore"; nel medesimo periodo, le parole: "della regione, dell'ente locale e dell'ente del servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente debitore".

3. All'articolo 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, è abrogato l'ultimo periodo;

b) al comma 1-ter, sono soppresse le parole da: "; le modalità di certificazione" fino alla fine del comma.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

Art. 14.

14.1

PARDI, MASCITELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «al contenimento», con le seguenti: «alla riduzione», indi aggiungere, alla fine del comma medesimo, le seguenti parole: «e alla produzione di energia da fonti rinnovabili».

14.2

Mauro Maria MARINO, AGOSTINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Al comma 1, dopo le parole: «e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115» aggiungere le seguenti: «anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

14.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e ad ogni altra disposizione in materia.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti competenti ai sensi delle predette disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto».

14.0.2

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 24 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

– sono soppresses le parole: "del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e";

– alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "Il Governo è autorizzato ad avviare e concludere con la Santa Sede la revisione degli accordi conclusi in ordine alle festività"».

14.0.3

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. All'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti individuati nel comma medesimo nel caso che i medesimi conseguano emolumenti, retribuzioni o compensi comunque denominati anche se non posti a carico delle finanze pubbliche a seguito di svolgimento di attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo a commissioni, organismi, organi collegiali o monocratici. Ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3, in caso di superamento del parametro massimo stabilito nel comma 1, viene ridotto il trattamento economico annuo a carico della finanza pubblica"».

14.0.4

BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere utilizzate dalla Regione per finalità extrasanitarie».

14.0.5

CICOLANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dal seguente:

"14. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto dagli uffici interni, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa".

14.0.6

CICOLANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Sono soppressi, entro il 31 dicembre 2012, i seguenti enti:

Istituto nazionale di astrofisica INAF;
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI;
Ente nazionale delle sementi elette ENSE;
Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA;
Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti;
Stazione sperimentale per la carta, cartoni e paste per la carta;
Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS;
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
ARCUS Spa;
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia UNUCI.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni valutate essenziali per il buon andamento dell'amministrazione pubblica e l'eventuale personale adibito sono trasferiti alla amministrazione centrale o a enti e autorità esistenti».

14.0.7

CICOLANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Sono soppressi, entro il 31 dicembre 2012, i seguenti enti:

Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni Pubbliche.

2. Con D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2012, le funzioni valutate essenziali per il buon andamento dell'amministrazione pubblica e l'eventuale persona adibito, sono trasferiti alla amministrazione centrale o a enti e autorità esistenti».

14.0.8

CICOLANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. I commi da 1 a 9 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati».

14.0.9

CICOLANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Con D.P.C.M., entro il 31 dicembre 2012, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti, le agenzie, le società e gli organismi pubblici di costituzione regionale e delle autonomie locali, sono accorpati secondo criteri di funzionalità ed efficienza, con l'obiettivo di raggiungere una riduzione dei centri di spesa e dei componenti degli organi collegiali di almeno il 25 per cento».

Art. 15.**15.1**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, CALDEROLI, DIVINA

1. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica».

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria**45^a Seduta***Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3304) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il presidente DINI ricorda che nella scorsa seduta si era chiusa la discussione generale. Avverte quindi che non sono stati presentati emendamenti.

Il senatore TONINI (PD) prende la parola per richiamare come negli ultimi giorni la crisi siriana abbia registrato un preoccupante peggioramento culminato con l'espulsione degli ambasciatori siriani da parte dell'Italia e di altri Stati europei. Chiede, quindi, prima di passare al voto chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Marta DASSÙ premette che nella seduta già convocata per domani delle Commissioni affari esteri e difesa dei due rami del Parlamento i Ministri competenti riferiranno sulle missioni internazionali in corso, ivi inclusa quella degli osservatori in Siria. Non volendo quindi anticipare l'informativa più ampia che sarà fornita, conferma comunque l'avvenuta espulsione dell'ambasciatore siriano da parte dell'Italia e l'adozione di analoga misura da parte di Francia e Germania. Esprime altresì preoccupazione per i recenti nuovi avvenimenti in Siria che evidenziano la difficoltà di attuazione del piano predisposto da Kofi Annan, il quale peraltro riferirà, sempre nella giornata di domani, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

L'aggravarsi della congiuntura non pone tuttavia, ad avviso del Governo, la necessità di modificare il dispositivo del decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite.

Il presidente DINI fa presente a sua volta come l'aggravarsi della situazione in Siria e l'avvenuta espulsione degli ambasciatori siano consequenziali; condivide tuttavia l'avviso del rappresentante del Governo circa la opportunità di procedere all'esame del provvedimento che autorizza l'invio di osservatori non armati. L'evolversi degli avvenimenti in Siria potrà poi determinare l'adozione di ulteriori misure da parte delle Nazioni Unite sulle quali il Parlamento italiano potrà pronunciarsi.

Ha quindi la parola per dichiarazione di voto la senatrice CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) la quale sottolinea come il piano predisposto da Kofi Annan si basasse su una situazione anteriore all'evoluzione attuale dei fatti in Siria. Le assicurazioni del Governo siriano non si sono rivelate credibili e la proposta di revisione costituzionale appare essere più che un passo in senso democratico un tentativo di disporre di tempo per operare una repressione interna. Le stesse recenti elezioni parlamentari hanno costituito a suo avviso un'operazione di mera immagine. Le sanzioni deliberate da alcuni Stati contro la Siria si sono rivelate inefficaci, quali ad esempio il congelamento dei beni degli appartenenti al regime, mentre la repressione è continuata in modo sempre più sanguinoso causando numerosissime vittime. La situazione siriana appare poi preoccupante anche per il pericolo di degenerazione in un vero e proprio scontro militare con i Paesi confinanti e per le possibili infiltrazioni terroristiche.

La decisione delle Nazioni Unite di inviare osservatori non armati, prosegue l'oratrice, avrebbe dovuto tendere ad ottenere il cessate il fuoco, e tuttavia tale obiettivo sarà estremamente arduo. Le ipotesi di soluzione della crisi siriana senza ulteriori perdite di vite umane sono al momento limitate, e vanno dal confronto diretto tra Annan e Assad, ad un eventuale esilio del presidente Assad con un avvicendamento però in continuità con il regime stesso. In tale contesto ritiene indispensabile che l'Europa si esprima con una voce unica. Richiama infine l'esigenza di tutelare gli osservatori italiani in Siria e il contingente italiano in Libano.

Ad avviso del senatore RAMPONI (*PdL*) le ragioni alla base della missione delle Nazioni Unite in Siria continuano a conservare la loro validità, ancorché la situazione si sia fortemente deteriorata negli ultimi giorni. Gli osservatori potrebbero, infatti, acquisire preziose informazioni sul campo in ordine ai drammatici aspetti umanitari della vicenda.

Tuttavia, prosegue l'oratore, la gestione politica della crisi non può che fare capo alle stesse Nazioni Unite e nell'ambito del predetto organismo dovrebbe, pertanto, avviarsi una profonda riflessione.

Conclude pronunciandosi, a nome del Gruppo di appartenenza, in senso favorevole sul decreto-legge.

Il senatore TORRI (*LNP*) auspica che la delicata questione siriana sia comunque oggetto di un esame particolarmente razionale e ponderato.

Sotto tale aspetto, peraltro, l'audizione, prevista per domani innanzi alle Commissioni congiunte Affari esteri e Difesa del Senato e della Camera dei deputati, dei ministri degli Esteri e della Difesa sulle missioni internazionali in corso, potrebbe rappresentare l'occasione per un primo approfondimento.

Il senatore TONINI (*PD*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore MANTICA (*PdL*) invita le Commissioni riunite a non trascurare la delicatissima vicenda che vede coinvolti due militari del Reggimento San Marco, impiegati, in funzione anti-pirateria, a bordo della nave *Enrica Lexie* ed attualmente detenuti in India con l'accusa di omicidio per la morte di due pescatori indiani.

Considerato, infatti, il recente rigetto, da parte dell'alta corte del Kerala, del ricorso italiano relativo alla giurisdizione del caso, sarebbe opportuna, a suo avviso, una specifica audizione dei ministri degli Esteri e della Difesa sulla questione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria**9^a Seduta***Presidenza del Presidente della 7^a Commissione*
POSSA*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE***(2564) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice MAZZUCONI (PD) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Fontana e li dà per illustrati.

Il correlatore DELLA SETA (PD) prende la parola sull'emendamento 1.1 che pare finalizzato a correggere un rischio di imprecisione del testo, laddove vengono menzionati tutti i centri urbani e in seconda battuta i siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ritiene in proposito che, per evitare possibili fraintendimenti, sarebbe più opportuno eliminare espressamente la dizione «centri urbani» al comma 1 dell'articolo 1, e ovunque altro ricorra, menzionando espressamente solo i siti italiani inseriti nella lista dell'UNESCO, nell'ottica di garantire la correttezza linguistica.

Il presidente della 13^a Commissione, senatore D'ALÌ (*PdL*) riconosce che la formulazione attuale del testo potrebbe riferirsi a tutti i centri urbani anche se non inseriti nella lista dell'UNESCO. Occorre dunque a suo giudizio individuare correttamente il perimetro dell'intervento e conseguentemente anche modificare il titolo del disegno di legge.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) conferma che l'emendamento 1.1 mira a delimitare il testo con riferimento a tutto ciò che è inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, siano essi centri urbani o siti.

Il correlatore ASCIUTTI (*PdL*) reputa necessaria una riflessione sulla questione. In sede di articolo 2, dà poi conto dell'emendamento 2.0.1, identico al 2.0.2, precisando che esso modifica la legge n. 77 del 2006, approvata al termine della XIV legislatura. In particolare la proposta emendativa dispone una integrazione delle misure di sostegno, di cui all'articolo 4 della summenzionata legge, nell'ottica di consentire anche piccoli interventi di restauro e miglioramento.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dà per illustrato l'emendamento 2.0.2, identico al 2.0.1 testé descritto dal correlatore Asciutti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2862) Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tommaso Foti e Carlucci; Iannuzzi ed altri; Iannuzzi, Bocci ed altri

(630) BERSELLI. – Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei «borghi antichi d'Italia»

(2461) COSTA. – Incentivi per interventi edilizi nei centri storici dei piccoli comuni

(2529) NEGRI ed altri. – Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi antichi d'Italia

– e voto regionale n. 80 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il presidente della 7^a Commissione, senatore POSSA (*PdL*), dopo aver comunicato che sono stati presentati due emendamenti – pubblicati in allegato al presente resoconto – al disegno di legge n. 2862 assunto a base dell'esame, illustra l'1.1 a sua firma. In proposito ritiene più opportuno che i compiti attribuiti dal comma 6 dell'articolo 1 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano attribuiti al Ministro per i beni e le attività culturali.

Il presidente della 13^a Commissione, senatore D'ALÌ (*PdL*) dà conto del 3.0.1, che risponde ad una pressante esigenza di carattere generale relativa al recupero energetico sugli immobili di pregio storico. In proposito rileva che l'attuale *iter* burocratico è alquanto lungo e dunque la proposta emendativa rende possibile per i proprietari procedere rapidamente alla installazione di sistemi di efficienza energetica effettuando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Precisa del resto che l'intervento si iscrive in un obiettivo più ampio, atteso che in futuro potrebbe riguardare tutti gli immobili dei centri storici a prescindere dal numero di abitanti, come previsto invece nel testo in esame. Ciò anche alla luce dei recenti eventi sismici.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(244) *MARTINAT e PONTONE. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei centri storici nel quadro di una corretta logica conservativa*

(314) *CHIAROMONTE ed altri. – Norme in materia di tutela delle città storiche*

(1206) *ASCIUTTI ed altri. – Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte*

(1388) *SBARBATI. – Norme per la tutela delle «città d'arte»*

(2250) *Anna Maria SERAFINI ed altri. – Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte*

(2280) *ASCIUTTI ed altri. – Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato solo l'emendamento 11.0.1, pubblicato in allegato al presente resoconto che è dato per illustrato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

Art. 1.

1.1

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO, di seguito denominati "siti italiani UNESCO"», con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».

Conseguentemente:

– al comma 4, sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista»;

– al comma 6, sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista»;

– alla rubrica sostituire le parole: «dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «dei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, nonché degli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».

1.2

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «2011, 2012 e 2013» con le seguenti: «2012, 2013 e 2014».

1.3

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Al comma 5, sostituire le parole: «con proprio decreto» con le seguenti: «con propri decreti».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «Il decreto di cui al comma 5 stabilisce» con le seguenti: «I decreti di cui al comma 5 stabiliscono».

Art. 2.**2.1**

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei centri urbani e delle zone limitrofe ai siti italiani UNESCO» con le seguenti: «degli edifici ubicati nei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO e nelle zone limitrofe a tali centri, nonché degli edifici ubicati nelle aree limitrofe agli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «nei centri urbani e nei siti italiani UNESCO» con le seguenti: «nei centri urbani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO e nelle zone limitrofe a tali centri, nonché degli edifici ubicati nelle aree limitrofe agli altri siti italiani inseriti nella medesima lista».

2.2

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Al comma 4, sostituire le parole: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013» con le seguenti: «100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».

2.0.1ASCIUTTI, *Relatore*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge n. 77 del 2006)

All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) alla riqualificazione, valorizzazione e promozione dei siti italiani UNESCO, nonché alla diffusione della loro conoscenza";

b) dopo la lettera *d*-bis) è aggiunta la seguente:

"*d*-ter) piccoli interventi di restauro e miglioramento".».

2.0.2

Vittoria FRANCO, PINOTTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge n. 77 del 2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) alla riqualificazione, valorizzazione e promozione dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, nonché alla diffusione della loro conoscenza";

b) dopo la lettera *d*-bis) è aggiunta la seguente:

"*d*-ter) piccoli interventi di restauro e miglioramento".»

Art. 3.**3.1**

FONTANA, PINOTTI, MAZZUCONI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Copertura finanziaria*) – 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.

2. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

3. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, per ogni anno producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2862

Art. 1.

1.1

POSSA

Al comma 6, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,» con le seguenti: «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».

Art. 3.

3.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento per finalità di recupero energetico sugli immobili di pregio storico situati in borghi antichi alle quali si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2280**Art. 11.****11.0.1**

FIORONI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Agevolazioni fiscali)

1. Nei comuni di cui all'articolo 2, al fine di tutelare e salvaguardare l'attività degli esercizi di vicinato, con priorità per quelli inerenti la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari di prima necessità, sono riconosciute le agevolazioni fiscali di cui ai commi da 2 a 7.

2. A decorrere dall'anno 2013, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi da parte degli esercizi di vicinato di cui dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, si applica l'aliquota IVA ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. A decorrere dall'anno 2013, i comuni di cui all'articolo 2, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 662, possono ridurre l'aliquota di base dell'imposta municipale propria, di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino allo 0,2 per cento per gli immobili di proprietà di soggetti passivi in uso e strumentali allo svolgimento dell'attività di servizio commerciale primario di vicinato nonché per i soggetti passivi che registrino regolare contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli esercenti attività di vicinato che prestano servizi commerciali primari previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. A decorrere dall'anno 2013, alle fattispecie pubblicitarie, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relative agli esercizi di vicinato ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, che prestano servizi commerciali primari, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si ap-

plica una tariffa pari al 50 per cento di quella prevista nel medesimo comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

5. A decorrere dall'anno 2013, per le occupazioni realizzate da esercizi di vicinato ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, che prestano servizi commerciali primari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei Comuni di classe III, IV e V, la tariffa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è ridotta del 50 per cento.

6. A decorrere dall'anno 2013, i comuni di cui all'articolo 2, con deliberazione del consiglio comunale, possono ridurre del 50 per cento la tassa per i rifiuti solidi urbani in favore degli esercizi di vicinato ubicati nel proprio territorio, che prestano servizi commerciali primari, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

7. A decorrere dall'anno 2013, per i soggetti, che prestano, nei comuni di cui all'articolo 2, i servizi commerciali primari previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 e che si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il pagamento dell'imposta sostitutiva è previsto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.

8. A decorrere dal 1 gennaio 2013, nei comuni di cui all'articolo 2, al fine di favorire la costituzione da parte di giovani di età inferiore a 32 anni di nuovi esercizi di vicinato di cui dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i benefici di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, per i predetti soggetti si applicano per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i sette successivi. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il settimo periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del quarantesimo anno di età.

9. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2 a 8, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 9 e 10.

10. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni

di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

11. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 9, producano effettivi maggiori risparmi di spesa a decorrere dall'anno 2013.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria

393^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Revisione della Costituzione

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BENEDETTI VALENTINI.** – *Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale*

(1589) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Anna FINOCCHIARO ed altri.** – *Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1590) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CABRAS ed altri.** – *Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo*

(1761) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MUSSO ed altri.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(2319) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BIANCO ed altri.** – *Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica*

(2784) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Adriana POLI BORTONE ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale*

(2875) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **OLIVA.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati*

(2941) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3183) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **FISTAROL.** – *Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province*

(3204) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI ed altri.** – *Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3210) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **RAMPONI ed altri.** – *Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento*

(3252) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CECCANTI ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni*

– e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Riprende la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18 aprile.

Il PRESIDENTE informa che i proponenti hanno riformulato l'emendamento 5.34 in un nuovo testo (5.34 testo 2), pubblicato in allegato, interamente sostitutivo dell'articolo 5 del testo unificato e dell'articolo 72 della Costituzione.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CALDEROLI (*LNP*) nota che il testo originario dell'emendamento incideva soltanto sul comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5, mentre la riformulazione presentata sostituisce tutto l'articolo 5 e, se approvato, renderebbe assorbiti tutti gli altri emendamenti, salvo pochi riferiti a quell'articolo. Esprime dubbi sulla effettiva proponibilità della riformulazione, che semmai avrebbe dovuto essere ricondotta a un emendamento del relatore.

Inoltre, l'ultimo comma dell'emendamento 5.34 (testo 2) prospetta un assetto della funzione legislativa completamente diverso da quello indicato nel testo unificato e mette in discussione tutto il lavoro fin qui svolto. Se si considera che durante una conferenza stampa è stata preannunciata la presentazione di un emendamento in Assemblea per introdurre il semipresidenzialismo – senza specificare se sul modello francese o in altra forma – ritiene necessario riconsiderare la procedura in corso e il suo calendario, considerato che potrebbe essere smentito durante la discussione in Assemblea. In ogni caso, chiede che sia fissato un termine per presentare subemendamenti.

Il PRESIDENTE osserva che la riformulazione dell'emendamento 5.34 include altre proposte avanzate dagli stessi proponenti e ha la forma di una proposta integralmente sostitutiva dell'articolo 72 della Costituzione per evidenti ragioni di chiarezza, ma riproduce anche disposizioni già vigenti, nello stesso testo o con modifiche parziali e a volte modeste: per tale motivo deve considerarsi ammissibile. Inoltre, rileva che non esiste alcun atto parlamentare che implichi decisioni diverse da quelle già assunte dalla Commissione: il contenuto di una conferenza stampa non può essere oggetto dell'esame in corso. Qualora quei contenuti dovessero essere tradotti in una iniziativa parlamentare, sarà il Presidente del Senato ad assumere le conseguenti, eventuali decisioni.

Propone quindi di fissare alle ore 14 il termine per la presentazione di subemendamenti al 5.34 (testo 2), precisando che gli altri emendamenti specifici riferiti all'articolo 5 si intenderanno quali subemendamenti all'emendamento 5.34 (testo 2), su richiesta dei proponenti e in quanto compatibili.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) osserva che l'ultimo comma dell'emendamento 5.34 (testo 2), prevedendo che i disegni di legge si intendono approvati quando si forma una deliberazione conforme delle Camere, ri-

propone il modello del bicameralismo senza modificare nulla rispetto all'assetto attuale; anzi, la previsione contestuale di una specializzazione per materia delle Camere, a suo avviso, darà luogo a ritardi anche più gravi.

Trattandosi di una novità assai rilevante rispetto al testo unificato proposto dal relatore, chiede che il termine per la presentazione di subemendamenti sia più ampio e tenga conto della circostanza che i senatori della Commissione affari costituzionali sono impegnati nell'esame e non possono dedicarsi alla elaborazione di quei subemendamenti.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che il termine proposto dal Presidente non è sufficiente per consentire la redazione dei subemendamenti e quindi si associa alla richiesta di un termine più ampio.

La conferenza stampa a cui si è fatto cenno ha avuto l'effetto di interrompere l'esame in corso: il *leader* di un partito politica che concorre all'esame in corso in Commissione ha convocato provocatoriamente una conferenza stampa proprio al Senato per avanzare un'ipotesi di riforma diversa da quella all'attenzione della Commissione affari costituzionali e preannunciando la proposizione del semipresidenzialismo, con un emendamento che sarà presentato per la discussione in Assemblea. A suo avviso, si tratta di un comportamento in spregio della Costituzione.

Il PRESIDENTE precisa che i tempi di lavoro della Commissione affari costituzionali non sono stati condizionati dalla citata conferenza stampa e sono stati interrotti solo in quanto la Commissione ha deciso di accantonare l'esame di alcuni articoli, tenendo conto dell'esigenza di individuare una riformulazione su cui possano convergere i gruppi parlamentari.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide l'osservazione del Presidente e sottolinea che la riformulazione dell'emendamento 5.34, che assorbe altri emendamenti da lui già proposti insieme ai senatori Boschetto e D'Alia, propone una diversificazione più accentuata delle funzioni delle Camere.

Propone di procedere alla votazione degli altri emendamenti accantonati e di rinviare alla seduta pomeridiana l'approfondimento e la deliberazione sull'emendamento 5.34 (testo 2) con i relativi subemendamenti.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) ricorda che il Presidente del Senato si è già pronunciato pubblicamente nel senso di ritenere ammissibile l'eventuale presentazione in Assemblea di un emendamento per l'introduzione del semipresidenzialismo, giudicando congrui i tempi a disposizione per l'approvazione della riforma. Tuttavia, la Commissione, applicando criteri che egli non ha condiviso, ha escluso la proponibilità di emendamenti riferiti ad argomenti diversi da quelli su cui interviene il testo unificato del relatore. A suo avviso, la dichiarazione del Presidente del Senato, pur non costituendo un atto parlamentare formale, deve essere considerata come un fatto nuovo e rilevante per i lavori della Commissione.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*) osserva che la votazione dell'emendamento 5.34 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, potrebbe precludere la votazione dell'emendamento 5.6 da lui presentato.

Il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 5.6, essendo più lontano dal testo dell'articolo 5, sarà votato prima dell'emendamento 5.34 (testo 2).

Ribadisce infine la proposta di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 14, procrastinando l'inizio effettivo della seduta pomeridiana alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.10, già accantonato.

Il senatore BIANCO (*PD*), pur apprezzando le motivazioni della proposta, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 3.0.10.

Anche il senatore BOSCETTO (*PdL*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

L'emendamento 3.0.10, a esclusione dell'ultimo comma (dichiarato improponibile) viene posto in votazione ed è respinto.

Il PRESIDENTE, relatore, osserva che il contenuto dell'emendamento 3.0.9, che i proponenti si erano impegnati a riformulare, nella sostanza è compreso nel testo dell'emendamento 5.34 (testo 2).

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) insiste affinché l'emendamento 3.0.9, sia pure in una diversa formulazione, sia votato in questa sede anche se il suo contenuto, ma solo parzialmente, è recepito nell'emendamento 5.34 (testo 2).

Il senatore PARDI (*IdV*), rivolgendosi ai senatori del Gruppo del Partito Democratico, chiede di conoscere le motivazioni del voto contrario sull'emendamento 3.0.10 che, analogamente al 3.0.9, propone uno statuto delle opposizioni. Egli ritiene che il Partito Democratico non abbia dato seguito all'istanza più volte ribadita affinché le prerogative delle opposizioni fossero considerate una priorità in sede di riforma della Costituzione.

Dichiara comunque di convergere sulla proposta dei senatori Calderoli e Divina, che sottoscrive.

Il senatore PASTORE (*PdL*) propone di riformulare l'emendamento 3.0.9 facendo riferimento più semplicemente ai «regolamenti delle Camere». Inoltre, il testo dovrebbe tenere conto del ripensamento circa l'assetto della funzione legislativa che ha dato luogo alla presentazione dell'e-

mendamento 5.34 (testo 2): in tale prospettiva, ritiene inopportuno fare riferimento alle minoranze oltre che alle opposizioni.

Il PRESIDENTE, relatore, osserva che nell'emendamento si richiamano «i diritti delle opposizioni e delle minoranze»: occorre considerare che possono esservi minoranze che non si identificano nelle opposizioni.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 3.0.9 (3.0.9 testo 2), pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime un parere favorevole.

Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando l'opportunità di introdurre in Costituzione una disposizione che richiami i diritti delle opposizioni e delle minoranze. Precisa che il voto contrario sull'emendamento 3.0.10 è conseguente alla convinzione che le norme, assai articolate, che vi sono contenute debbano essere inserite più opportunamente nei regolamenti parlamentari.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

L'emendamento 3.0.9 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

Il senatore PASTORE (*PdL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.0.21 e lo ritira.

Il senatore PARDI (*IdV*) presenta una riformulazione, tecnicamente più appropriata, dell'emendamento 3.0.12 (3.0.12 testo 2): nondimeno, considerato il rilievo politico della proposta e l'esigenza di approfondire ancora i termini della sua formulazione, intanto ritira il testo 2 e chiede che l'emendamento sia messo in votazione nel testo originario.

L'emendamento 3.0.12 viene posto in votazione, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), ed è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) presenta una riformulazione dell'emendamento 3.0.15 (3.0.15 testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla riformulazione dell'emendamento 3.0.15, in quanto ritiene improprio disciplinare in Costituzione la pubblicità dei motivi di assenza dei membri del Parlamento.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) riformula ulteriormente l'emendamento 3.0.15 (3.0.15 testo 3).

Il PRESIDENTE, relatore, si rimette alla Commissione su tale proposta. Anche il ministro PATRONI GRIFFI si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.0.15 (testo 3), posto in votazione, è accolto.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare l'esame alla seduta pomeridiana.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) propone di avanzare al Presidente del Senato una richiesta, con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, affinché l'esame possa proseguire anche durante i lavori della seduta del Senato.

Il senatore PARDI (*IdV*) obietta che mentre tale richiesta può essere avanzata per l'esame di atti urgenti, come i disegni di legge di conversione di decreti-legge, appare impropria quando si tratta di esaminare una riforma costituzionale.

Il PRESIDENTE osserva che la richiesta potrà essere avanzata, eventualmente, durante la seduta del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTI-
TUZIONALE N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548,
1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252**

Art. 3.

3.0.9 (testo 2)

CALDEROLI, DIVINA, PARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione"».

3.0.12 (testo 2)

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "né essere eletto più di tre volte quale membro del Parlamento"».

3.0.15 (testo 2)

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro assenze dalle sedute, anche di commissione."».

3.0.15 (testo 3)

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».

Art. 5.**5.34 (testo 2)**

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di appro-

vazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino – Alto Adige/Sudtirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei

gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto."».

Plenaria**394^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***VIZZINI**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – *Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo*

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – *Revisione della Costituzione*

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – *Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – *Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo*

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – *Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali*

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN. – *Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri*

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale*

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CABRAS ed altri. – *Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo*

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MUSSO ed altri. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – *Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica*

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Adriana POLI BORTONE ed altri. – *Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale*

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – OLIVA. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati*

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISTAROL. – *Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province*

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – *Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI ed altri. – *Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento*

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – *Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni*

– e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18 aprile.

Il PRESIDENTE, relatore, invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, preannunciando, in caso diverso, un parere contrario.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritira l'emendamento 4.1. Inoltre, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.2 e lo ritira.

L'emendamento 4.3 decade per l'assenza dei proponenti, mentre il 4.4, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 4.5, che propone una diversificazione effettiva dei compiti delle Camere.

L'emendamento 4.5, posto in votazione, è respinto.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritira l'emendamento 4.9, riproponendone il contenuto in una riformulazione dell'emendamento 5.4 (5.4 testo 2), pubblicata in allegato.

Gli emendamenti 4.7 e 4.8 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) ritira l'emendamento 4.0.1 il cui contenuto sarà sostanzialmente assorbito nell'emendamento 5.34 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 4.0.2 e, quindi, per connessione di materia, gli altri emendamenti, riferiti ad articoli diversi del testo unificato, che propongono di modificare l'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 4.0.2, diretto a sopprimere l'ambito delle competenze legislative concorrenti, allo scopo di attenuare il forte contenzioso tra lo Stato e le Regioni in sede di interpretazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'emendamento 4.0.2, posto in votazione, è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) ritira l'emendamento 9.0.10. Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritira gli emendamenti 9.0.11 e 9.0.12.

Il senatore PASTORE (*PdL*) sottolinea la necessità di svolgere, semmai in sede di discussione in Assemblea, una ulteriore riflessione sull'ipotesi di riformulare l'articolo 117, terzo comma, al fine di ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato almeno alcune materie, come le grandi reti di trasporto e navigazione, la produzione e trasporto di energia e l'ordinamento della comunicazione, che riguardano lo sviluppo economico complessivo del Paese. Ritira quindi gli emendamenti 10.2 e 10.0.2.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE avverte che alla proposta 5.34 (testo 2) sono stati presentati alcuni subemendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.3, soppressivo dell'articolo. A suo avviso, la proposta di revisione costituzionale non si muove decisamente per il superamento del bicameralismo ripartitivo, anche se alle Camere sono affidate competenze distinte per materia. In particolare, non è definita la competenza per la trattazione dei decreti-legge ed è costituzionalizzata la possibilità del Governo di imporre l'approvazione del disegno di legge entro un certo termine.

Più in generale, a suo avviso, non si assicura il necessario bilanciamento tra i poteri del Governo e quelli del Parlamento.

L'emendamento 5.3, posto in votazione con gli identici 5.1 e 5.2, non è accolto.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*) ritira l'emendamento 5.6, riservandosi di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 5.4 (testo 2).

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.4 (testo 2), che assorbe anche il contenuto dell'emendamento 4.9, da lui dapprima ritirato. La sua proposta è diretta a preservare la sostanza dell'attuale modello bicamerale e precisa che i disegni di legge devono essere presentati alla Camera titolare del primo esame; inoltre, sopprime il riferimento al contenuto prevalente dei disegni di legge, che potrebbe essere motivo di strumentalizzazioni.

A suo avviso, la procedura legislativa prospettata nel testo unificato del relatore determinerà un monocameralismo sostanziale, dal momento che, nella coincidenza della maggioranza politica nelle due Camere, il potere di richiamo non sarà incisivo e si rivelerà una ipotesi astratta. Concordando con il senatore Pardi a proposito dell'indebolimento delle prerogative del Parlamento rispetto a quelle del Governo, osserva che l'esclusione dei disegni di legge di delega legislativa dal novero di quelli approvati con procedura bicamerale sarebbe in contraddizione il principio per cui la funzione legislativa – di cui il Parlamento non può spogliarsi se non in casi tassativi ed eccezionali – appartiene a entrambe le Camere. Inoltre, il Governo potrebbe abusare della procedura prevista per l'approvazione della delega, se fosse di competenza prioritaria di una sola delle Camere.

L'emendamento 5.4 (testo 2) è posto in votazione ed è respinto.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) esprime interesse per le considerazioni svolte dal senatore Benedetti Valentini. Tuttavia, la proposta contenuta nel testo unificato e nell'emendamento 5.4 (testo 2), nel senso che i disegni di legge di delegazione legislativa sono nel novero dei casi di esercizio della funzione legislativa in forma collettiva da parte delle due Camere, implica il coinvolgimento pieno e necessario di entrambe su tutte le materie per le quali il Parlamento intende conferire una delega. Inoltre, dissente dall'affermazione del senatore Benedetti Valentini, secondo cui il potere di richiamo sarebbe solo teorico.

Propone comunque di approfondire l'argomento, con riserva di correggere le disposizioni dell'articolo 5 in sede di discussione in Assemblea.

Il senatore PALMA (*PdL*) ritiene che una riflessione analoga debba essere compiuta con riguardo alla competenza per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) obietta che, pur essendovi analogie fra i due strumenti, i disegni di legge di conversione sono esaminati con procedure più celeri, visto il termine di sessanta giorni prescritto dall'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide l'opportunità di un approfondimento con riguardo ai disegni di legge di delegazione legislativa.

L'emendamento 5.5 decade per l'assenza dei proponenti.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra i subemendamenti 5.34 (testo 2)/5, 5.34 (testo 2)/6 e 5.34 (testo 2)/7. Dà conto anche del 5.34 (testo 2)/12, che prevede la possibilità di un esame in sede referente da parte di Commissioni bicamerali, che sarebbe particolarmente utile, ad esempio, nelle procedure relative alla formazione e al recepimento delle norme comunitarie.

Il senatore PARDI (*IdV*) lamenta che il termine per la presentazione dei subemendamenti, eccessivamente breve, non ha consentito il necessario approfondimento delle disposizioni di cui all'emendamento 5.34 (testo 2). Stigmatizza l'ingiustificata premura con cui si procede all'esame, mentre da alcune parti si esprime scetticismo e la convinzione che in definitiva la revisione costituzionale non sarà approvata.

Illustra il subemendamento 5.34 (testo 2)/2, ricordando le opinioni di autorevoli costituzionalisti secondo i quali la riforma dovrebbe essere disposta con provvedimenti distinti per ciascuno dei principali argomenti, in modo che gli elettori, se ce ne saranno le condizioni, possano esprimersi

separatamente su di essi con il *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Si sofferma quindi sul subemendamento 5.34 (testo 2)/3, diretto a superare con norme più incisive l'attuale modello bicamerale.

Il PRESIDENTE, relatore, osserva che l'emendamento 5.34 (testo 2) appare più esteso e complesso rispetto all'articolo 5 del testo unificato, perché riscrive l'intero articolo 72 della Costituzione.

Replicando al senatore Pardi, sottolinea che il lavoro parlamentare è soggetto al rischio di insuccesso; comunque, le opinioni espresse al di fuori della Commissione, esattamente come le dichiarazioni rese in sede di conferenze stampa, non possono essere prese in considerazione.

Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.34 (testo 2)/1 e 5.34 (testo 2)/12, mentre pronuncia un parere favorevole sugli emendamenti 5.34 (testo 2)/6 e 5.34 (testo 2)/7. Invita a ritirare il 5.34 (testo 2)/5 e si pronuncia in senso contrario su tutti gli altri subemendamenti al 5.34 (testo 2).

Il sottosegretario MALASCHINI si rimette alla Commissione su tutti i subemendamenti e prospetta l'opportunità di correggere l'emendamento 5.34 (testo 2), nel senso di precisare che i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, almeno in alcuni casi, siano sottratti alla cosiddetta riserva di Assemblea.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) condivide l'osservazione.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) ricorda che l'emendamento 4.0.1 è stato ritirato, in considerazione del possibile recepimento della proposta nell'emendamento 5.34 (testo 2). In tale prospettiva, ritiene opportuno prevedere che la votazione finale, non la deliberazione, deve essere fissata con tempi certi. Solo così si può predisporre una garanzia effettiva per i gruppi di opposizione. Inoltre, ricorda il contenuto dell'emendamento 10.0.100 (già 2.6), sul tema del Senato federale.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/1, che, posto in votazione, è accolto.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia un voto favorevole sul subemendamento 5.34 (testo 2)/2.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), in dissenso dal Gruppo, annuncia che voterà a favore, ritenendo indispensabile che i disegni di legge abbiano un contenuto omogeneo.

L'emendamento 5.34 (testo 2)/2, posto in votazione, non è accolto.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/3 e sottolinea ancora una volta l'opportunità di un superamento più deciso del bicameralismo.

Il senatore DIVINA (*LNP*) osserva che il tema è già stato trattato con l'esame degli emendamenti 4.5 e 4.6.

L'emendamento 5.34 (testo 2)/3 è posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 5.34 (testo 2)/4 non è accolto.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritira l'emendamento 5.34 (testo 2)/5.

Con distinte votazioni gli emendamenti 5.34 (testo 2)/6 e 5.34 (testo 2)/7 sono accolti.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) preannuncia un voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 5.34 (testo 2)/8.

Intervenendo in dissenso dal Gruppo, il senatore PALMA (*PdL*) preannuncia un voto favorevole. A suo avviso, in caso di violazione del processo di formazione delle leggi, non potrebbe essere precluso il sindacato della Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE, relatore, ricorda che la Corte costituzionale ha più volte ribadito l'inammissibilità dei ricorsi per questioni inerenti l'autonomia delle Camere, ad esempio il rispetto delle procedure previste dal Regolamento.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) preannuncia un voto favorevole in dissenso dal Gruppo. Se appare illogico stabilire che qualcosa non sia sindacabile, la precisazione che l'insindacabilità riguarda qualunque sede, a suo avviso, deve essere respinta in quanto velleitaria.

Il senatore BIANCO (*PD*) a nome del suo Gruppo preannuncia un voto contrario, convinto ancora di più in tal senso dalle argomentazioni svolte dal senatore Benedetti Valentini a sostegno dell'emendamento.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*) preannuncia un voto favorevole: a suo giudizio l'emendamento 5.34 (testo 2) propone una formulazione contraddittoria, per cui auspica che nella discussione in Assemblea sia possibile armonizzarne le disposizioni.

L'emendamento 5.34 (testo 2)/8, posto in votazione, è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTI-
TUZIONALE N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548,
1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252**

Art. 5.

5.4 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla rielezione approvate dall'altra Camera."».

5.34 (testo 2)/1

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nel primo comma sostituire le parole: «alla Presidenza» con le seguenti: «al Presidente».

5.34 (testo 2)/2

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», dopo il primo comma, inserire il seguente: «I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.».

5.34 (testo 2)/3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», sostituire i commi dal secondo al decimo con i seguenti:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;
- b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
- c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
- d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
- e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali

disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.»

5.34 (testo 2)/4

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «La funzione legislativa è altresì» fino alle parole: «alla potestà legislativa regionale».

5.34 (testo 2)/5

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nel secondo comma dopo la parola: «prescrive» inserire le seguenti: «una legge della Repubblica,».

Conseguentemente, nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e».

5.34 (testo 2)/6

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nel secondo comma sostituire la parola: «progetto» con la seguente: «disegno».

5.34 (testo 2)/7

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nel terzo comma sostituire le parole: «. Ha inizio alla Camera dei deputati» con le seguenti: «, alla Camera dei deputati».

5.34 (testo 2)/8

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nel quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «, con decisione non sindacabile in alcuna sede,».

5.34 (testo 2)/9

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nel quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «e dei rispettivi regolamenti».

5.34 (testo 2)/10

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», sopprimere, ovunque ricorra, la seguente parola: «paritetica».

5.34 (testo 2)/11

DIGILIO

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il periodo: «Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato.» Con il seguente: «Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti della Commissione.».

5.34 (testo 2)/12

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», al sesto comma, aggiungere il seguente periodo: «I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.».

5.34 (testo 2)/13

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», sopprimere l'ottavo comma.

5.34 (testo 2)/14

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «Il Governo può chiedere» fino alle parole: «con votazione finale».

5.34 (testo 2)/15

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nell'ottavo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.».

5.34 (testo 2)/16

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nell'ottavo comma sopprimere le seguenti parole: «, senza modifiche».

5.34 (testo 2)/17

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», sostituire l'undicesimo comma con i seguenti:

«Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva.».

5.34 (testo 2)/18

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nell'undicesimo comma sopprimere il secondo periodo.

5.34 (testo 2)/19

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: «Art. 72», nell'undicesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera che delibera in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 29 maggio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 81

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE E DELL'ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA IN RELAZIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3125*

Plenaria

319^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 3040 E CONGIUNTI

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) chiede preliminarmente che sia rivista la decisione di adozione del disegno di legge n. 3040 quale testo base.

A ben vedere la stessa prima firmataria in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2805 aveva presentato un emendamento che recepiva

con talune significative modifiche il contenuto proprio dell'Atto Senato n. 3040. Egli insiste quindi affinché sia adottato quale testo base il provvedimento nella formulazione di cui all'emendamento citato.

Il relatore LI GOTTI (*IdV*) dubita della fattibilità procedurale di tale richiesta, seppure, nel merito, condivisibile.

Dopo una breve precisazione del senatore CALIENDO (*PdL*), il PRESIDENTE precisa che il testo di un emendamento, presentato peraltro ad un altro disegno di legge, non possa essere assunto quale testo base, salvo che esso non sia trasfuso in un ulteriore ed autonomo disegno di legge da congiungere agli altri e successivamente da adottare come nuovo testo base.

In alternativa, al termine della discussione generale, potrebbe essere conferito ai relatori mandato ad elaborare un testo unificato, da adottarsi come testo base. Ovviamente, peraltro, analogo risultato potrebbe essere perseguito attraverso l'espletamento della fase emendativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

Il relatore MARITATI (*PD*) illustra una proposta di parere contrario sul disegno di legge n. 3129.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Centaro, illustra un'ulteriore proposta di parere favorevole con osservazioni.

Si apre quindi un ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori DELLA MONICA (*PD*), MARITATI (*PD*), D'AMBROSIO (*PD*), CASSON (*PD*), LI GOTTI (*IdV*) e il presidente BERSELLI, sulle questioni concernenti l'introduzione del *litisconsorzio* necessario del magistrato e di modifiche ai limiti dell'azione di rivalsa, nonché sul rischio che una modifica in parallelo dei due istituti determini il tralascio inserimento di una responsabilità diretta dei magistrati.

Il presidente BERSELLI si riserva di riferire al relatore Centaro i rilievi emersi nel dibattito anche in riferimento all'orientamento sull'articolo 25 in merito alla manifesta violazione del diritto e sul carattere definitivo o meno dei provvedimenti per i quali è possibile agire ai fini risarcitori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(256) AMATI ed altri. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(264) FLERES e FERRARA. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

(374) DELLA SETA ed altri. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1237) PORETTI ed altri. – *Introduzione del reato di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1596) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1884) LI GOTTI ed altri. – *Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvii dall'Assemblea in Commissione, nella seduta antimeridiana del 3 dicembre 2009)

(3267) MARCENARO ed altri. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura*

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 256, 264, 374, 1237, 1596, 1884, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3267 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3267, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 256, 264, 374, 1237, 1596, 1884 e rinvio)

Il relatore CASSON (*PD*) riferisce sui disegni di legge in titolo, proponendo la congiunzione anche del disegno di legge n. 3267, soffermandosi in primo luogo sulla convenzione ONU sulla tortura del 1984 nella quale si prevede il reato di tortura.

In merito osserva come a tale Convenzione, ratificata nel 1988, non si sia dato mai attuazione inserendo nell'ordinamento un reato di tortura. Ricorda le iniziative legislative avviate nella passata legislatura e loro *iter* d'esame nei due rami del Parlamento. Nel merito delle proposte ritiene che preliminare sia la questione afferente alla configurazione del delitto di tortura come reato proprio o come reato comune.

Sul piano procedurale osserva come si pongano due vie alternative per la prosecuzione dell'esame, che auspica possa giungere ad una rapida conclusione, o il conferimento di un mandato ai relatori per la predisposizione di un testo unificato o la adozione di uno dei disegni di legge quale testo base.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ribadisce l'esigenza di giungere ad una rapida approvazione dei disegni di legge, al fine di colmare un evidente vuoto normativo., che ha condotto alcune corti a constatare la sussistenza di condotte riconducibili al reato di tortura, ma ad assolvere, in ragione di un'evidente anomia legislativa, i responsabili. Con-

clude evidenziando l'ampia convergenza raggiuntasi sul disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Marcenaro, in sede di Commissione straordinaria per i diritti umani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE CENTARO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

L'articolo 25 del disegno di legge n. 3129, recante modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, risponde solo in parte all'obbligo di adeguare l'ordinamento giuridico interno, avuto riguardo alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, giacché contempla alcune modifiche sostanziali alla normativa anzi cennata, prive di riferimento nei precetti o nelle direttive di organismi europei dotati dei poteri corrispondenti.

In proposito, va rilevato come gli organismi con funzioni legislative, di governo o giurisdizionali dell'Unione europea non abbiano formulato riserve o indirizzi contrastanti con il vigente assetto normativo in tema di responsabilità dei magistrati per i danni derivanti dall'esercizio delle funzioni.

La modifica apportata alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione ai soggetti passivi dell'azione proposta dalla vittima del danno, non appare pertanto in alcun modo giustificata dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Diversamente, ma con le opportune variazioni oggetto della seguente narrativa, va ritenuto per la novità normativa appresso esaminata.

1. Viene introdotta la categoria della «violazione manifesta del diritto», in sé priva di significato e di addentellati con alcune delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, se ci si ferma alla definizione letterale. Quest'ultima, infatti, riporta ad un concetto di responsabilità già delineato a sufficienza dall'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, ed, anzi, contravvenendo alle intenzioni dei proponenti potrebbe ulteriormente limitare l'ambito della perseguibilità del magistrato, se si adottasse un'esegesi che attribuisse alla definizione in esame la qualifica oggettiva di conseguenza dell'azione frutto degli elementi soggettivi immediatamente seguenti, proposti in via alternativa.

Volendo, invece, seguire l'indicazione proveniente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, va operata una esplicita modifica della definizione in questione, riferendola alla violazione del diritto sancito in sede europea ma non recepito nell'ordinamento interno, foriera di danni per il cittadino.

Solo in tal caso, essa riceverebbe dignità giuridica.

L'introduzione di tale *tertium genus* si riferirebbe, cioè, alla fattispecie in cui l'applicazione, esente da qualsivoglia responsabilità da parte del magistrato del diritto interno genera un danno al cittadino, a causa del contrasto con norme europee cogenti ed, in teoria, immediatamente applicabili nel nostro ordinamento ma non recepite formalmente mediante le conseguenti modifiche legislative.

Va, quindi, operata una specificazione in tal senso.

2. Viene, poi, all'esame della Commissione l'introduzione della responsabilità diretta del magistrato, accanto a quella dello Stato.

In proposito, non vi è traccia in alcuna pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea di un indirizzo in tal senso, neppure in via indiretta; tale, comunque, da indurre il legislatore a mutare, ed in forma sostanziale, l'orientamento espresso con la legge n. 117 del 1988.

Ciò posto, va tuttavia considerato come non siano neppure riscontrabili indirizzi o decisioni affermativi dell'attuale assetto ordinamentale quale l'unico in grado di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti in sede europea.

In materia, viene mantenuto ad ogni Stato il più ampio margine di sovranità nel disciplinare la tematica in tutti i suoi profili sostanziali e procedurali. In assenza anche solo di una cornice normativa, tale da perimetrare la libertà di regolamentazione legislativa, sarebbe in astratto possibile ipotizzare ogni forma di responsabilità.

Tuttavia, considerate la complessità e la delicatezza della tematica, è opportuno trarre spunti e valutazioni dal quadro ordinamentale dei principali paesi europei, oltre che da valori e principi di carattere generale propri della cultura giuridica italiana.

Al riguardo, giova rilevare come non sia presente in alcuno degli ordinamenti degli Stati dell'Unione Europea una previsione di responsabilità in forma concorrente od alternativa ovvero solidale del magistrato con lo Stato nei confronti del cittadino, tale da legittimare da parte di quest'ultimo un'azione diretta contro il dipendente pubblico in questione.

Anzi, va sottolineato come le legislazioni di Stati come la Francia, la Germania e la Spagna contengano norme sostanzialmente analoghe, se non identiche, a quelle attualmente vigenti in Italia.

L'ordinamento del Regno Unito, poi, si fonda su una chiara enunciazione del principio di irresponsabilità del magistrato, che comporta una «copertura» del suo operato ben più ampia, ad eccezione del caso di ingiusta detenzione. Ciò, in applicazione del principio liberale, particolarmente sentito in tale ordinamento, dell' *habeas corpus*, che si estende ad una serie di norme più restrittive con riferimento alla privazione o limitazione della libertà.

La circostanza che ordinamenti giuridici diversi tra loro, i primi ad enunciazione tassativa e scritta dei principi, dei precetti e delle sanzioni, il secondo di *common law* deve far riflettere.

L'esercizio della funzione giurisdizionale e, cioè, la suprema regolamentazione dei contrasti e dei rapporti tra i componenti di una comunità,

mediante l'affermazione cogente delle regole, è tipica dello Stato in ogni epoca e sotto qualsivoglia regime di governo, rivestendo in alcuni momenti storici anche valore sacrale.

Essa va considerata tra le poche funzioni ineliminabili, proprie dell'attività di governo. Al riguardo, non occorre spendere soverchie considerazioni, essendo più che sufficiente il riferimento al retaggio storico nonché alla attualità in ogni comunità nel mondo.

In tale ottica, il danno patito dal cittadino non può che essere risarcito dal titolare della funzione e cioè dalla Stato.

Il magistrato formalmente esprime la volontà dello Stato, concretandola attraverso il provvedimento giurisdizionale .

L'essenzialità di tale potere ai fini del funzionamento corretto di una comunità ne preclude l'equiparabilità ad altre funzioni variamente esercitate e di cui sono titolari le diverse articolazioni della pubblica amministrazione, in qualsivoglia campo, anche quello sanitario.

Risulta, poi, strumentale ad una visione politica innovativa dell'ordinamento ma isolata nel panorama giuridico europeo l'equiparazione della responsabilità del magistrato a quella di altri professionisti.

Se, infatti, per gli esercenti di attività private il paragone non è, neppure lontanamente, proponibile, ostando il diverso rapporto giuridico intercorrente, altrettanto deve affermarsi per le funzioni svolte da altri dipendenti pubblici. Anche se, in ipotesi, afferenti a diritti primari quali la salute, tali attività non comportano l'affermazione e l'applicazione concreta, mediante l'individuazione specifica, di una regola, a fronte di un comportamento contrastante o di un confronto su di essa tra uno o più cittadini.

Le altre funzioni pubbliche rivestono valore meramente esecutivo e, conseguentemente, la relativa responsabilità è correlata alle modalità ed ai tempi di esercizio, oltre che al risultato.

Risalta, alla luce delle pregresse considerazioni, l'evidente diversità con l'esercizio della giurisdizione, non meramente applicativa di una regola ma affermativa di essa da parte dello Stato, anche ai fini della conferma del suo potere in proposito.

Ciò, a non volere considerare i rischi derivanti da un'azione diretta nei confronti del magistrato. In questo caso, infatti, sarebbe facilmente prevedibile una forte coazione ed un pesante condizionamento della decisione, specie in presenza di interessi forti, col rischio di un blocco della funzione anche mediante azioni risarcitorie strumentalmente promosse nei confronti di ogni magistrato via via competente, a vario titolo, della questione sia di natura penale che civile.

Va posto in rilievo, infine, come l'introduzione della responsabilità diretta anche del magistrato non sia stata coordinata, mediante le necessarie modifiche normative, alle previsioni contenute negli articoli 4 ed 8 della legge n. 117 del 1988.

Non vi è, infatti, alcun cenno ai presupposti procedurali contemplati nel primo degli articoli anzi citati con riferimento all'azione nei confronti dello Stato (articolo 4) né alcuna modifica dell'istituto della rivalsa (articolo 8).

Trattandosi di norme di stretta interpretazione, in quanto riferite all'azione risarcitoria promossa nei confronti dello Stato, non è ipotizzabile l'estensione, neppure in via analogica, all'azione promuovibile, a mente delle modifiche apportate dall'articolo 25, nei confronti del magistrato.

In tale vuoto legislativo, paradossalmente, a quest'ultimo verrebbe riservata una condizione peggiore rispetto al suo dante causa pubblico, con la conseguente palese accentuazione delle problematiche e dei rischi paventati nella pregressa narrativa.

Va, quindi, mantenuto l'attuale regime di responsabilità del magistrato.

3. A questo riguardo, si ritiene altresì indispensabile il reinserimento nell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 del testo attualmente vigente, in tema di esenzione da responsabilità, dell'attività interpretativa di norme di diritto, contenuta nel comma 2. In essa, infatti, si sostanzia l'esercizio della funzione giurisdizionale, che non può essere in alcun modo compressa nella sua concreta esplicazione né da parametri né da precedenti giurisprudenziali. Ogni fattispecie, ancorché simile o analoga ad altre, va considerata a sé, potendo contenere anche elementi marginali in grado di differenziarla e comportanti una valutazione diversa, in grado di condurre ad una decisione non necessariamente incasellabile in quelle precedenti in materia. Ciò, a non voler considerare come l'evoluzione giurisdizionale possa portare a mutamenti di orientamenti consolidati della giurisprudenza, anche di legittimità, con gli intuibili effetti sulla posizione giuridica del cittadino coinvolto.

Tale impostazione non conduce, come alcuni sostengono, ad una sostanziale irresponsabilità del magistrato.

Proprio l'esplicitazione della casistica contenuta nel testo vigente del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, unitamente alle enunciazioni dei commi precedenti, evitano tale risultato anormale per l'ordinamento.

4. Va, in ultimo, rilevato come debba considerarsi assolutamente pleonastica la definizione del dolo introdotta nel nuovo testo del comma 1 dell'articolo 2 più volte citato, potendocisi rifare in proposito alle previsioni di carattere generale.

5. Risulta, altresì, opportuna l'elencazione contenuta nel comma 3-bis del predetto articolo, introdotta dall'articolo 25, in quanto pressoché testualmente mutuata dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, purché si adotti la specificazione della definizione di «violazione manifesta del diritto» individuata nella prima parte di questo parere.

6. In conclusione, questa Commissione non può esimersi dal sottoporre all'attenzione dell'organismo competente per materia nonché dell'intero Senato della Repubblica alcune problematiche afferenti la legge in questione.

Esse si riferiscono, in primo luogo, al decreto di ammissibilità previsto dall'articolo 5 della legge n. 117 del 1988.

Subordinare l'ammissibilità di una domanda risarcitoria ad una valutazione giurisdizionale preventiva rappresenta una eccezione alla regola generale esistente per l'azione promossa in materia nei confronti dello Stato.

È opportuno considerare come il giudizio preliminare sul merito dell'azione civile è contemplato ai fini dell'emissione di provvedimenti aventi carattere di urgenza e volti ad evitare danni irreparabili o a cristallizzare la situazione, in vista della acquisizione del materiale probatorio o della valutazione nell'ambito della procedura ordinaria.

La presenza di tale istituto nell'ambito del giudizio avanti alla Corte di Cassazione deriva dalla sua particolarità, costituita dall'esame in punto legittimità o di difetto di motivazione delle pronunce impugnate.

È palese, in tal caso, l'intento di evitare che il giudizio avanti alla Suprema Corte diventi un terzo grado di merito e che vengano proposti, pertanto, ricorsi manifestamente infondati sotto tale profilo e, come tali, defatigatori e fonte di inutile aggravio per il giudice di legittimità.

Inoltre, l'assenza in generale di tale «filtro» nei processi intentati dal cittadino nei confronti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche a vario titolo, anche risarcitorio, ne rende difficilmente giustificabile la presenza nella fattispecie in esame. Essa, infatti, integra gli estremi di una disparità di trattamento giacché, comunque, lo Stato o altra pubblica amministrazione si esprime attraverso gli atti dei propri dipendenti. Ed a nulla valgono le considerazioni espresse nella pregressa narrativa, in relazione alla modifica apportata all'azione nei confronti del magistrato, giacché esse valgono limitatamente alla sconsigliabilità dell'innovazione alle previsioni vigenti in proposito.

Per altro verso, tale norma ha fortemente limitato, se non penalizzato, l'azione risarcitoria, senza rinvenire alcuna ragione, trattandosi di esame nel merito proprio del giudice chiamato ad accogliere o rigettare l'istanza a conclusione del procedimento.

Ciò, a non voler ritenere la norma fonte di privilegi per una categoria di pubblici dipendenti, già assistiti legittimamente da guarentigie nell'esercizio delle funzioni.

Risulta, pertanto, opportuna una riflessione in proposito.

Parimenti, andrebbe operata una modifica in ordine ai limiti dell'azione di rivalsa, contemplata nell'articolo 8 della legge n. 117 del 1988.

Viene in considerazione l'opportunità di evitare un ulteriore giudizio, potendo essere sufficiente la pronuncia affermativa della responsabilità risarcitoria da parte dello Stato e costituendo il giudizio di rivalsa un duplicato del primo, poiché basato sugli stessi presupposti oggettivi e soggettivi afferenti l'attività del magistrato.

In tale ottica, sotto il profilo procedurale, pur mantenendo l'azione diretta solo nei confronti dello Stato risulterebbe indispensabile la chiamata in causa del magistrato, quale *litisconsorte* necessario. Ciò, giova ribadirlo, senza affiancarlo allo Stato quale soggetto passivo dell'azione,

bensi al fine di consentirgli comunque la formulazione di tutti gli elementi di prova utili ad arricchire il quadro probatorio nonché, soprattutto, di articolare la difesa della sua posizione e, conseguentemente, di quella dello Stato.

Sotto il profilo strettamente ordinamentale, merita di essere presa in considerazione l'ipotesi di attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di rivalsa dello Stato sul magistrato. Si tratta, infatti, di un recupero ovvero di un risarcimento di un danno erariale, derivante dall'esercizio di una funzione pubblica in violazione di legge. Analogamente a quanto avviene per pubblici amministratori ed altri dipendenti della pubblica amministrazione, la Corte dei conti potrebbe svolgere le funzioni attribuite dall'ordinamento. Mentre la natura dell'azione nel giudizio promosso dal cittadino nei confronti dello Stato è risarcitoria per danno ingiusto e, quindi, appartiene a causa della lesione del relativo diritto soggettivo alla giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio di rivalsa in virtù della genesi cenata ben può inquadrarsi nella giurisdizione riservata alla Corte dei conti.

Va, inoltre, valutata l'opportunità di un'estensione della rivalsa al patrimonio del magistrato, oltre che alla retribuzione. L'indicazione contenuta nell'articolo 8 solo dello stipendio, in regime di legislazione regolante in modo specifico la materia, costituisce una restrizione dell'ambito della rivalsa. Essa, infatti, rappresenta una norma speciale e di stretta interpretazione e non risulta essere esplicitamente integrativa delle previsioni di carattere generale, essendo dettata esclusivamente per la categoria dei magistrati.

Infine, con riferimento all'entità dello stipendio oggetto della rivalsa, andrebbe operata una equiparazione, se non un espresso riferimento, alla misura pignorabile per crediti giudizialmente accertati e certamente l'attuale entità complessiva risulta eccessivamente irrisoria.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE MARITATI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

La Commissione giustizia, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

premessi che

l'articolo 25 introduce una significativa modifica alla legge n. 117 del 1988, che tuttavia – oltre a suscitare talune perplessità in punto di legittimità costituzionale – non appare funzionale ad adeguare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea;

in particolare, nelle sentenze 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Kobler), 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Tragetti del Mediterraneo SpA) e, da ultimo, nella causa C-379/10 (Commissione contro Repubblica italiana) del 24 novembre 2011, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di rilevare come una violazione del diritto dell'Unione europea imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado fondi (sussistendo gli ulteriori presupposti) un'ipotesi di responsabilità dello Stato e non già – ai fini del diritto dell'Unione – del singolo magistrato;

significativamente, in nessun Paese europeo è prevista una forma di responsabilità diretta dei magistrati, conformemente, peraltro, a quanto statuito in proposito dalla Carta europea sullo statuto dei giudici (che ammette la responsabilità diretta solo dello Stato) e dalla raccomandazione n. 12 del 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità, che parimenti individua nello Stato il soggetto passivo dell'azione di responsabilità per danni imputabili all'attività di organi giurisdizionali;

l'articolo 25 del disegno di legge in titolo qualifica, invece, il singolo magistrato quale soggetto legittimato passivo (unitamente allo Stato) nell'azione di responsabilità civile e, inoltre, estende tale forma di responsabilità diretta del magistrato anche al caso di danno ingiusto causato dall'atto giudiziale realizzato «in violazione manifesta del diritto» ed ancorché tale danno derivi dall'attività di interpretazione delle norme, prevedendo addirittura che l'azione di responsabilità possa riguardare un provvedimento non definitivo;

rilevato che

la disciplina della responsabilità civile dei magistrati delineata dall'articolo 25 non corrisponde, in primo luogo, a quanto richiesto dalla Corte di giustizia, in quanto, ai fini del diritto europeo, l'unico soggetto responsabile per violazione del diritto dell'Unione è lo Stato e non altri. Solo lo Stato, del resto, potrebbe assicurare a chi quel danno abbia subito

la piena solvibilità e, in definitiva, la garanzia del soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie, senza, peraltro, la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo sotteso all'illecito, altrimenti indispensabile ai fini della responsabilità della persona fisica;

al fine di adeguare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea è dunque necessario prevedere una peculiare ipotesi di responsabilità «oggettiva» dello Stato per il danno ingiusto subito dal singolo in ragione di un provvedimento di organi giurisdizionali di ultimo grado per manifesta violazione del diritto comunitario. Disancorando, in tal modo, la responsabilità dello Stato (il solo soggetto di diritto rilevante, in questa fattispecie, ai fini del diritto dell'Unione europea) da quella del singolo magistrato, è possibile estendere la prima anche al danno derivante da violazione manifesta del diritto dell'Unione connessa all'attività interpretativa o di valutazione del fatto e delle prove, come prescritto dalla Corte. Un tale risultato può essere garantito unicamente dalla previsione dello Stato quale soggetto responsabile, in quanto se esso fosse identificato nel singolo magistrato si comprometterebbero l'indipendenza, l'imparzialità, l'autonomia, la soggezione esclusiva alla legge che la Costituzione garantisce alla magistratura;

non è la legge comunitaria la *sedes materiae* per trattare di responsabilità inerenti altri settori del diritto estranei a quello comunitario;

considerata

l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia a norma dell'articolo 48 del Regolamento del Senato sulla problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati;

ritenuto che

i suddetti principi sono del resto fortemente pregiudicati da una disciplina – quale quella di cui all'articolo 25 – che ammette la configurabilità della responsabilità civile del magistrato anche nel caso di danno ingiusto causato dall'attività di interpretazione di norme o da atto giudiziale realizzato «in violazione manifesta del diritto», sancendo altresì la possibilità per il cittadino di citare in giudizio (oltre allo Stato) anche il «soggetto riconosciuto colpevole», ovvero il magistrato;

tale disciplina è peraltro incompatibile con i principi di imparzialità e indipendenza degli organi giurisdizionali di cui all'articolo 47 capoverso della Carta dei diritti dell'Unione europea;

le disposizioni di cui all'articolo 25, nel novellare la legge n. 117 del 1988 in maniera del tutto priva di alcuna corrispondenza con quanto statuito dalla Corte di giustizia, risultano evidentemente estranee all'oggetto del disegno di legge in titolo;

a norma dell'articolo 144-ter del Regolamento del Senato, che prevede una specifica procedura d'esame per le sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea e ne impone l'invio alla Commissione competente per materia, è in corso presso questa Commissione l'esame delle sentenze 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Kobler), 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo SpA) e 24 novembre 2011, emessa nella causa C-379/10 (Commissione

contro Repubblica italiana) citate, e che, peraltro, essendo in corso presso la stessa Commissione l'esame dei disegni di legge n. 3258 e n. 3259 riguardanti l'adempimento delle citate sentenze della Corte di giustizia, è necessario, secondo quanto stabilito dal comma 5 del citato articolo 144-ter del Regolamento, procedere congiuntamente in tale sede all'esame della materia oggetto dell'articolo 25;

per tali ragioni

esprime parere contrario sull'articolo 25 e invita la Commissione a proporre lo stralcio.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria**178^a Seduta***Presidenza del Presidente*
DINI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(3178) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998**

(Esame e rinvio)

Il relatore LIVI BACCI (PD) si sofferma preliminarmente sull'origine e la storia dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) la quale deriva direttamente dal Comitato intergovernativo per le migrazioni europee che nel Secondo dopoguerra si occupò essenzialmente di profughi e rifugiati all'interno dell'Unione europea. Successivamente ampliò il proprio campo di operatività, in particolare occupandosi nel 1956 del reinsediamento dei profughi ungheresi. Negli ultimi decenni l'OIM ha effettuato operazioni di assistenza ai profughi dal Kosovo, dal Darfur, dal Sudan, dalla Birmania e dall'Afghanistan. Nonostante i fondi a disposizione non siano ingenti, l'attività dell'OIM è senz'altro meritoria; al riguardo ricorda che quest'anno è stato celebrato il Sessantesimo anniversario dalla sua fondazione.

Nel merito del provvedimento in esame, rileva che le modifiche alla Costituzione dell'OIM sono di portata limitata ed entreranno in vigore quando saranno ratificate dai due terzi dei membri della organizzazione, ossia da 85 Stati (attualmente vi hanno proceduto solo 62 membri).

L'articolo 2 viene modificato per chiarire che l'accettazione della Costituzione deve avvenire nel rispetto delle procedure previste negli ordinamenti costituzionali interni dei singoli Stati per evitare dubbi sull'effettiva sussistenza dello *status* di membro dell'OIM.

L'emendamento dell'articolo 4 prevede poi che lo Stato membro in arretrato con i pagamenti perda automaticamente il diritto di voto se l'ammontare dei contributi dovuti è uguale o eccede l'ammontare di due anni di contributi; su tale disposizione il RELATORE richiama in particolare l'attenzione del Governo.

L'articolo 18, concernente l'elezione e il mandato del direttore e del vice direttore generale, viene emendato nel senso di limitare ad un solo mandato la possibilità di rielezione dei vertici dell'OIM.

La nuova formulazione dell'articolo 30 prevede quindi che solo gli emendamenti «fondamentali» alla Costituzione e quelli che comportano nuove obbligazioni per gli Stati membri debbano essere accettati dai due terzi degli Stati membri. Gli altri emendamenti entreranno in vigore con la semplice adozione da parte del Consiglio dell'OIM, a maggioranza di due terzi dei voti. È il Consiglio stesso, sempre a maggioranza di due terzi, che deciderà se un emendamento deve essere considerato o no «fondamentale», il che costituisce un elemento da valutare, a suo avviso, con attenzione.

Viene infine prevista l'eliminazione del Comitato esecutivo. Le relative funzioni saranno esercitate direttamente dal Comitato permanente finanze e programmi e dal Consiglio. Con l'abolizione di tale organo, l'OIM realizzerrebbe un risparmio di risorse materiali ed umane.

Ricorda infine che il contributo italiano ammonta ad 1,7 milioni di euro.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI riterrebbe utile sapere se la contribuzione italiana per quest'anno è già stata erogata e chiede al relatore raggiugli ulteriori sull'attività dell'OIM.

Il relatore LIVI BACCI (PD) ricorda che l'Organizzazione opera tanto utilizzando i finanziamenti degli Stati aderenti, quanto usufruendo di donazioni ovvero tramite programmi bilaterali di reinsediamento supportati caso per caso. Riferisce la stima per cui dal 1952 ad oggi l'OIM abbia assistito più di 12 milioni di persone nel mondo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CABRAS (PD) illustra il disegno di legge in titolo che reca la revisione dell'attuale strumento militare nazionale.

Rileva in premessa che la quota del bilancio pubblico italiano destinato alla politica estera e di difesa si attesta intorno allo 0,8 per cento, il

che costituisce una cifra ben lontana dalla media degli altri Paesi europei e da quella dei Paesi NATO. In tale ambito, il provvedimento in esame opera un riordino complessivo del settore militare, dal punto di vista del personale e delle strutture.

Osserva peraltro che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, i decreti legislativi delegati di attuazione delle misure potranno essere adottati senza il preventivo concerto anche con il Ministro degli affari esteri. Ritiene invece necessario un pieno coinvolgimento di tale Ministero, stanti i significativi profili di politica estera connessi con l'impegno dello strumento militare nei contesti internazionali.

Per quanto concerne, poi, il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale e in particolare quale aderente alla NATO, sollecita una riflessione complessiva sulle caratteristiche di tale Organizzazione oggi rispetto ai compiti stabiliti al momento della sua fondazione. Tale analisi che dovrebbero comprendere anche un dibattito circa l'opportunità di rivedere il Trattato di Washington si pone, a suo avviso, come antecedente logico rispetto alla questione del livello di contribuzione degli Stati aderenti in termini economici.

Il presidente DINI condivide i rilievi svolti dal relatore dal punto di vista della necessità di un maggiore coinvolgimento del Dicastero degli affari esteri nella fase attuativa della riforma dello strumento militare nazionale. Il riassetto prefigurato dal disegno di legge tende ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse, liberando fondi da destinare alla migliore efficienza ed operatività dell'azione delle forze armate.

Ricorda che sovente nel corso delle riunioni dell'Assemblea parlamentare NATO si sono analizzati i dati sulle spese per il personale e per la capacità militare nei singoli Stati ed è emersa la preminente destinazione dei fondi alla struttura più che agli strumenti concreti. Valuta quindi positivamente, anche a seguito dell'abolizione della leva obbligatoria, una riforma che dovrebbe consentire una migliore efficienza dei mezzi.

Il relatore CABRAS (PD) ricorda che nell'ultimo vertice NATO che si è svolto a Chicago si è deliberato l'avvio del sistema di *smart defence*. La difesa intelligente dovrebbe essere indirizzata alla razionalizzazione della spesa mettendo in comune l'utilizzo dei mezzi tecnici. In tale ottica pertanto la proiezione internazionale della difesa dovrebbe inserirsi in un quadro comune di collaborazione tra gli Stati aderenti.

La senatrice MARINARO (PD) rileva a sua volta l'opportunità di un maggior coinvolgimento del Ministero degli affari esteri nel riordino del settore militare, stante la rilevanza internazionale dell'utilizzo delle forze armate.

Sottolinea inoltre come l'Italia rivesta un ruolo significativo all'interno della NATO e in tal senso debba disporre di una politica di difesa adeguata. Peraltro, l'analisi sulla destinazione dei fondi pubblici al settore

della politica estera e di difesa deve tener conto dell'esigenza di garantire la sicurezza contro minacce interne ed esterne. Il dibattito dovrebbe tuttavia essere condotto in un'ottica di trasparenza tra Governo e Parlamento e tra istituzioni ed opinione pubblica.

Conclude richiamando la necessità di rinsaldare i vincoli con gli altri *partner* dell'Unione europea per sviluppare un vero e proprio modello di difesa comune.

Il senatore MARINI (*PD*) si riallaccia all'ultima osservazione svolta dalla senatrice Marinaro per sottolineare a sua volta come sul piano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea si registri una vero e proprio stallo. Si tratta di un tema di grande importanza anche per le ripercussioni sul settore industriale, militare e civile sul quale l'Unione dovrebbe compiere invece passi avanti per conseguire un ruolo più incisivo nello scenario internazionale.

Il presidente DINI richiama a sua volta come nell'ambito della NATO gli Stati Uniti abbiano più volte evidenziato la necessità di un maggiore impegno dell'Unione europea. A suo avviso, peraltro, una valutazione dell'adeguatezza degli impieghi andrebbe condotta distinguendo tra le singole operazioni della NATO. Il concetto di difesa comune, inoltre, implica che la sicurezza complessiva sia posta a rischio a prescindere dal luogo in cui si manifesta la minaccia. Un'eventuale riforma delle regole del Trattato di Washington, in ogni caso, dovrebbe essere condotta elaborando una posizione dell'Italia derivante dal confronto tra Governo e Parlamento.

Il senatore MANTICA (*PdL*) ritiene che l'esigenza di una revisione dell'assetto della NATO sia diventata ancor più evidente a seguito della missione in Afghanistan, non potendo ogni contingente rispondere ad indirizzi nazionali. Del resto, l'originaria missione, concepita all'epoca della guerra fredda, risulta ormai datata.

Nel merito del provvedimento, evidenzia come la prevista riduzione numerica del personale delle forze armate determini uno squilibrio tra le risorse destinate alla sicurezza interna rispetto a quella esterna. La categoria più colpita è quella dei sottoufficiali e non viene esaminato l'importante settore del patrimonio immobiliare della difesa. Il provvedimento ha dunque a suo avviso una portata limitata, circoscritta ad una decurtazione del personale.

Il senatore TONINI (*PD*) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che tende ad adeguare lo strumento militare nazionale alle nuove esigenze del Paese. Non condivide l'opinione per cui l'Italia si troverebbe in una condizione di maggiore sicurezza rispetto al passato, poiché la posizione geopolitica implica rischi notevoli all'interno del bacino del Mediterraneo, area mai come ora conflittuale.

Per quanto concerne l'inserimento dell'Italia nella NATO, ricorda che il primo pilastro sul quale si fonda tale organizzazione è la solidarietà transatlantica. In tal senso, Stati Uniti e Unione europea hanno interessi comuni e devono quindi combattere tanto le tentazioni isolazionistiche dei primi quanto quelle che vorrebbero un'Europa polo equidistante nei nuovi assetti internazionali. Il secondo pilastro dell'alleanza è quello della finalità difensiva dell'organizzazione, a tutela della pace e della sicurezza. Obiettivi questi che devono essere sostenuti con convinzione ancora oggi.

Ritiene che un maggiore impegno dell'Unione europea in seno alla NATO potrebbe essere possibile operando una razionalizzazione della spesa da ottenere con una maggiore integrazione operativa.

Conclude sottolineando come il disegno di legge in esame operi un intervento certo limitato, ma tuttavia ispirato ad una positiva finalità di redistribuzione delle risorse destinate alle forze armate, tanto dal punto di vista del personale quanto da quello operativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria**703^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA**(3284) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazione e in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'inserimento, all'articolo 1, di una clausola di neutralità finanziaria.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), rileva che la semplice affermazione dell'invarianza finanziaria della norma – come riportato nella Relazione tecnica – non costituisce, di per sé, adeguata garanzia circa l'effettiva neutralità finanziaria, posto che la legge di contabilità prescrive espressamente, al comma 7 dell'articolo 17, che tali clausole debbano sempre accompagnarsi alla puntuale illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità; analoga osservazione riguarda il comma 8 dell'articolo 5. Sempre con riguardo all'articolo 5, segnala che i poteri conferiti al Commissario straordinario – che si può interpretare come definizione di limiti massimi di spesa per l'acquisto

di beni e servizi (comma 2) – sembrerebbero porre le condizioni per il sorgere di possibili contenziosi tra le pubbliche amministrazioni ed i propri fornitori, allorché le prime risultino essersi già vincolate ad accordi contrattuali pluriennali in merito alla gamma di specifiche categorie di beni e di servizi da fornire.

In merito all'articolo 13 sulla semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi degli enti locali, andrebbero chiariti, in base all'articolo 19 della legge di contabilità, i profili finanziari della disposizione, con riguardo ai possibili minori introiti per le casse comunali, pur a fronte dei risparmi potenzialmente connessi alla riduzione delle spese per le forniture attraverso la modalità informatica. Con riferimento, infine, alla copertura finanziaria di cui all'articolo 15, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse a valere sulle somme iscritte nel bilancio 2012/2014, relativamente all'autorizzazione di spesa richiamata dal dispositivo in esame. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 128 del 2012 del Servizio del bilancio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre verificare la portata finanziaria e normativa degli emendamenti 2.8, 2.10, 2.17 e 2.18.

Va valutato, in relazione al testo, l'emendamento 3.4.

Occorre valutare, altresì, gli effetti finanziari indiretti degli emendamenti da 5.8 a 5.19, che pongono delle limitazioni all'ambito applicativo della *spending review*.

Risulta poi necessario valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 07.1 e 9.0.1.

Occorre poi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 14.0.4 relativo all'utilizzo, da parte delle regioni, dei proventi derivanti dalle operazioni di vendita di immobili.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario POLILLO dà lettura di una nota in cui si condivide la necessità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria all'articolo 1, mentre, per quanto concerne l'articolo 15, vengono fornite rassicurazioni sulla disponibilità delle risorse poste a copertura.

Il presidente AZZOLLINI condivide il rilievo del Relatore circa la necessità di condizionare la valutazione di nulla osta sull'articolo 1 all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene che non siano pienamente fondate le perplessità sollevate dal Relatore circa i possibili contenziosi derivanti dall'articolo 5, posto che il potere del Commissario di proporre la sospensione, la revoca, o l'annullamento di procedure relative all'acquisto di beni e servizi risulta limitato a singole fasi procedurali.

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva come il comma 2 dell'articolo 5 attribuisca al Commissario il potere di definire il livello di spesa, per voci di costo, connesso agli acquisti di beni e servizi da parte delle am-

ministrazioni pubbliche: pertanto, non viene attribuito al Commissario il potere di fissare dei massimali di spesa, bensì soltanto quello di indicare costi *standard* per singole voci di spesa, al fine di valutare la congruità dei prezzi pagati dalle amministrazioni pubbliche per i consumi intermedi.

D'altra parte, in base al comma 7 dell'articolo 5, il Commissario può soltanto segnalare alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa, fissando un termine per il raggiungimento degli obiettivi, scaduto il quale il Consiglio dei ministri può esercitare i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 120 della Costituzione: ne deriva, quindi, che il potere decisionale ultimo spetta al Governo.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che la definizione di voci di costo risulta assimilabile alla definizione dei fabbisogni *standard* introdotti con la legge sul federalismo fiscale, osserva che la norma di cui al comma 2 dell'articolo 5 risulta di difficile armonizzazione rispetto alla previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 2, con particolare riferimento al carattere vincolante o meno delle indicazioni fornite dal Commissario straordinario.

Il senatore AGOSTINI (PD) ritiene che la definizione dei livelli di spesa articolata per voci di costo debba intendersi come parametro di riferimento, sulla base del rapporto tra prezzo e quantità dei beni o servizi acquistati.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) osserva che le disposizioni in esame appaiono di difficile interpretazione e che, per chiarirne la portata, sarebbe necessaria una preliminare definizione della natura delle spese e della destinazione dei relativi costi.

Il relatore PEGORER (PD) rileva come l'incertezza interpretativa derivi dal fatto che il comma 4 dell'articolo 2 attribuisce espressamente al Commissario una funzione meramente propositiva, mentre il comma 2 dell'articolo 5 conferisce un potere di definizione dei livelli di spesa.

Il PRESIDENTE evidenzia l'opportunità di inserire nel parere un'apposita osservazione volta a chiarire che il potere di definizione dei livelli di spesa per consumi intermedi conferito al Commissario dal comma 2 dell'articolo 5 deve interpretarsi come propedeutico al potere esclusivo di avanzare proposte agli organismi competenti.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario POLILLO esprime un avviso di contrarietà sulle proposte emendative 2.17 e 2.18.

Il senatore MASCITELLI (IdV) fa presente che l'emendamento 2.18 tende a rafforzare l'efficacia della *spending review*, per quanto concerne le

regioni ad autonomia differenziata, coordinando il provvedimento in esame con la legge sul federalismo fiscale.

Il PRESIDENTE propone, poi, la formulazione di un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte da 5.8 a 5.19, in quanto la loro approvazione vanificherebbe l'efficacia della *spending review*.

Il rappresentante del GOVERNO rileva come gli emendamenti da 5.8 a 5.19 presentino un equivoco di fondo, poiché la voce di costo consiste nel prezzo unitario della singola prestazione e, come tale, non è in sé azzerabile o riducibile.

Il senatore GIARETTA (PD) illustra, poi, l'emendamento 07.1.

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento sia suscettibile di determinare maggiori oneri, rendendosi necessaria un'apposita copertura. Appare altresì onerosa sia la proposta 9.0.1, sia la proposta 14.0.4.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PEGORER (PD) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, fatta eccezione per l'articolo 1, su cui il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 5, il parere è di nulla osta, rilevando tuttavia che il potere ivi conferito al Commissario straordinario di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche deve essere inteso come prerogativa esclusivamente prodromica ad una successiva funzione propositiva presso gli organismi competenti.

In merito agli emendamenti, la Commissione formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.4, da 5.8 a 5.19, 07.1, 9.0.1 e 14.0.4.

Sugli emendamenti 2.8 e 2.10 il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria**352^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1551) CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio scorso.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che, nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo, il senatore Lannutti aveva preannunciato la predisposizione di un testo interamente sostitutivo del disegno di legge, per adeguarlo alle indicazioni di carattere tecnico-redazionale formulate dal sottosegretario Ceriani. Dal punto di vista formale, tale testo potrebbe assumere la veste di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolato, se vi fosse la piena condivisione dei Gruppi sul suo contenuto. Pertanto, prima di procedere alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, ritiene necessario definire le modalità con cui procedere all'esame del testo predisposto dal senatore Lannutti.

Prospetta quindi alla Commissione l'opportunità di procedere a una riunione informale per valutare i contenuti del testo proposto e per individuare le modifiche ritenute necessarie.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) concorda con la soluzione procedurale suggerita dal Presidente.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), anche in qualità di firmatario del disegno di legge n. 1551, ringrazia il Presidente per il suggerimento avanzato ed esprime altresì apprezzamento per la disponibilità manifestata dal relatore Sciascia, osservando che la prosecuzione dei lavori in sede informale può contribuire in misura rilevante a individuare una soluzione largamente condivisa.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'orientamento della Commissione e constatato altresì che al momento non vi è il prescritto numero di senatori per passare all'esame dello schema di decreto legislativo concernente i poteri delle autorità europee di vigilanza (atto del Governo n. 478), all'ordine del giorno della corrente settimana, ritiene opportuno togliere la seduta e rinviare il seguito dell'esame, per consentire ai Gruppi di proseguire in via informale l'esame del nuovo testo predisposto dal senatore Lannutti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria

381^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Peluffo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al senatore Milone, che entra a far parte della Commissione in sostituzione della senatrice Colli, dimissionaria. Nel formulare al neo senatore i più fervidi auguri di buon lavoro, coglie l'occasione per ringraziare la senatrice Colli per il proficuo contributo recato dall'inizio della Legislatura ad oggi.

Si associa la Commissione.

SUL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)

Il senatore RUSCONI (PD) prende atto positivamente delle dichiarazioni del ministro Profumo in favore dei docenti precari non abilitati, che svolgono da anni incarichi di supplenza, ai quali verrebbe consentito un accesso diretto al tirocinio formativo attivo (TFA). In proposito, chiede tuttavia notizie circa la traduzione normativa del predetto intento, tanto più che è ormai prossima la scadenza del termine per la presentazione delle domande al TFA.

SUL FENOMENO DEL CALCIO SCOMMESSE

Il senatore RUSCONI (PD) si sofferma sulle recenti notizie di stampa in ordine al calcio scommesse, evidenziando che i fatti contestati non sono nuovi ma risalgono a diversi anni fa. Osserva peraltro che i rischi di frodi si sono moltiplicati a seguito dell'indiscriminato allargamento del sistema di scommesse anche ufficiali e che quelle anomale dovrebbero essere rilevate con maggiore tempestività. Sollecita pertanto una riflessione per un eventuale intervento sul piano normativo.

SULLA SITUAZIONE DI ARCUS SPA

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) deplora che quest'anno non possa avere luogo la 16^a edizione della Quadriennale di Roma, a causa del mancato trasferimento di risorse da parte di ARCUS Spa. Ponendo in luce anche il recente commissariamento del MAXXI, censura la discutibile *governance* del nostro patrimonio culturale, che ne riduce gravemente la capacità propositiva.

Il PRESIDENTE informa che l'audizione del ministro Ornaghi sulla situazione di ARCUS Spa, prevista per la seduta odierna, è stata rinviata a giovedì 7 giugno alle ore 8,30 per concomitanti impegni del Ministro. In quell'occasione, potrà peraltro essere utilmente sollevata la problematica avanzata dalla senatrice Vittoria Franco.

IN SEDE CONSULTIVA

(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VITA (PD), il quale – premesso che sull'argomento è pendente in 1^a Commissione anche un disegno di legge d'iniziativa parlamentare a sua prima firma (Atto Senato n. 3251) – ritiene che il disegno di legge in esame sia un «compromesso positivo», come venne del resto definita a suo tempo la prima riforma organica del settore, la legge n. 416 del 1981. Si tratta infatti a suo avviso di un compromesso tra l'esigenza conclamata di una revisione strategica delle norme, adattandole all'era digitale, e l'urgenza di mantenere in attività i soggetti interessati. Ricorda peraltro che il Governo ha contestualmente chiesto una specifica delega per scrivere un testo maggiormente volto al futuro, mentre il decreto-legge ha lo scopo di dare un senso immediato, improntato a moralità e rigore, al meccanismo del sostegno pubblico ai giornali e ai periodici storicamente interessati dal Fondo per l'editoria, che prese avvio con la citata legge del 1981 ed è stato regolato da nume-

rose altre disposizioni, tra cui cita in particolare la legge n. 250 del 1990. Rammenta in merito che quest'ultima non a caso fu varata all'indomani della notissima «legge Mammì» sull'emittenza (legge n. 223 del 1990), che sancì il predominio nei e sui media italiani della televisione nazionale generalista, incarnata dalla concentrazione duopolistica Rai-Mediaset. Reputa dunque che proprio il potere economico (e pubblicitario) – a suo avviso abnorme – della televisione rispetto alla carta stampata, soprattutto quella non profit, cooperativa, locale, di opinione e di partito, diede luogo a misure di sostegno peculiari dell'Italia, ancorché forme di intervento pubblico si rintraccino in vari Paesi europei e la stessa Unione europea non abbia intravisto in simile pratica motivo di violazione del libero mercato o surrettizie modalità di aiuti di Stato.

Precisa poi che secondo il Rapporto «*Public Support for the Media, a six-country overview of direct and indirect subsidies*» – elaborato dal *Reuters Institute for the study of journalism* dell'Università di Oxford prendendo in esame i diversi tipi di aiuti che i giornali (quotidiani e periodici) ricevono in Finlandia, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e negli Stati Uniti – risulta che lo Stato più generoso è la Finlandia, seguito da Francia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti.

Ritiene quindi che la *ratio* della legislazione pregressa sia stata quella del riequilibrio, almeno parziale, dei forti squilibri di un mercato «pantelevisivo» e assai piegato alla logica dei *trust*. Osserva poi che fino ad un certo punto anche i maggiori gruppi editoriali hanno goduto di agevolazioni indirette, mentre ora il testo del Governo si concentra sulla revisione dei criteri storici, moralizzando il settore attraverso due discrimini decisivi per bonificare i meccanismi erogatori: l'occupazione effettiva nelle testate e il riferimento dei contributi alle copie vendute, non più a quelle distribuite.

Riferisce indi sull'articolo 3 in tema di editoria digitale, che garantisce il passaggio pressoché indolore all'*on line*, che per il futuro rappresenterà la normalità. Al riguardo, dopo essersi soffermato sulla discussione inerente le sorti della carta stampata, che probabilmente vedrà la convivenza dei supporti analogici e digitali alla condizione di cambiare stili e culture della testata di tradizione, ipotizza che essa potrà costituire ancora un luogo di riflessione, di approfondimento e di commento, seppur in forme nuove, dove dominano gli ipertesti. L'*on line* rappresenterà del resto – a suo avviso – la quarta rivoluzione dell'editoria, dopo il passaggio dal *volumen* al *codex*, dal rotolo al libro, dopo la rivoluzione gutenberghiana, con l'avvento del cosiddetto «sogno digitale».

Il testo risente tuttavia di un limite culturale, in quanto non immagina subito la possibilità di nuovi operatori entranti. Il relatore ritiene inoltre che il tetto sull'occupazione potrebbe essere alzato, proprio per favorire il lavoro, e che tra le copie vendute si dovrebbe considerare anche l'*on line*, per stare al passo con il tempo digitale. Su tali aspetti invita dunque il Governo ad una ulteriore riflessione, sollecitando altresì la possibilità che le cooperative dei giornalisti possano acquisire le testate in crisi,

per far transitare il settore verso una situazione più certa sotto il profilo economico-finanziario.

Illustrando nel dettaglio il disegno di legge, ne riassume indi gli aspetti salienti: l'introduzione di nuovi, rigorosi e selettivi requisiti di accesso; la limitazione dei costi ammissibili; l'ancoraggio del contributo alle copie vendute e non più a quelle distribuite; la rimodulazione dei coefficienti del calcolo e il contenimento dei tetti massimi dei contributi percepibili.

Giudica quindi il provvedimento una buona base di partenza, che in sede parlamentare potrà essere migliorata, contribuendo a modificare il quadro attuale. Una significativa novità – prosegue il relatore – è immaginata dal suddetto articolo 3, che prevede la possibilità, per le imprese che abbiano già percepito i contributi, di passare alla pubblicazione *on line*, anche in via non esclusiva. Per tali testate sono stabiliti requisiti, in termini di registrazione e numero minimo di uscite nell'anno, analoghi a quelli vigenti per i giornali; è previsto un contributo calcolato, per la quota parametrata ai costi, nel 70 per cento dei costi sostenuti per la produzione della testata, per i primi due anni di edizione, e ciò al fine di incentivare le imprese alla dismissione dell'edizione cartacea, che comporta costi finanziari, di produzione e costi indiretti molto più elevati di quelli richiesti per l'edizione *on line*. Inoltre, è stabilito un rimborso pari ad euro 0,10 per copia venduta in abbonamento, con la possibilità di riconoscimento concorrente anche dei costi di produzione della eventuale edizione cartacea, sempre nei limiti del tetto massimo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*).

Dà poi conto dell'articolo 4, che consente, al comma 3, di completare la liquidazione del rimborso alla società Poste Italiane di quanto dovuto per l'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali. Osserva in merito come con tale disposizione si individui con precisione il criterio necessario alla determinazione del rimborso spettante a Poste Italiane nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 marzo 2010 (data di cessazione dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie postali). Riferisce dunque che i risparmi determinati dall'applicazione di tale norma, rispetto agli stanziamenti già accantonati al medesimo fine sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2010, sono destinati ad integrare le risorse per le politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e prioritariamente per la copertura del credito d'imposta previsto al comma 1. Fa notare in particolare che in tale comma è contenuta l'unica disposizione che contempla un onere, nella forma di un credito di imposta, per l'anno 2012, per l'adozione degli opportuni strumenti informatici necessari ad assicurare la tracciabilità della filiera della distribuzione e della vendita dei giornali. Sottolinea poi che alla copertura di tale onere si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro, mediante l'utilizzazione dei risparmi derivanti dall'applicazione del comma 3.

Ribadisce indi le sue proposte al Governo, confidando che esse possano trovare accoglimento nel corso dell'esame del provvedimento. In

primo luogo, sollecita una riflessione sul tetto fissato dall'articolo 2, comma 2, lettera a), secondo cui, ai fini del contributo, è calcolata una quota pari al 50 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per un importo complessivo comunque non superiore a 2 milioni di euro. Si tratta a suo avviso di un limite troppo basso, che penalizza le testate più inclini ad assunzioni regolari. Inoltre, auspica che il parametro delle copie vendute possa estendersi agli abbonamenti *on line* laddove onerosi.

Rileva infine criticamente la crisi drammatica di tante testate, almeno un centinaio, a rischio di chiusura, senza più il diritto soggettivo a ricevere le provvidenze. Ricorda infatti che il fondo è stato ridotto a 120 milioni, dei quali, tolte tutte le spese che vi gravano impropriamente, a bilancio oggi in realtà ne restano solo 53, a fronte di un reale fabbisogno del settore di 150-170 milioni annui. Per tali motivi sollecita l'abrogazione espressa dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, e la conseguente modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

Il sottosegretario PELUFFO ringrazia il relatore per l'ottimo inquadramento offerto. Sottolinea peraltro l'assoluta necessità di abrogare il sistema dei diritti soggettivi, che era causa di forti tensioni fra le imprese editoriali e il bilancio dello Stato. Esso dava infatti alle aziende la certezza del finanziamento a prescindere dallo stanziamento di bilancio, alimentando un debito sommerso di proporzioni impressionanti, atteso che le aziende procedevano spesso alla cessione del credito. Il problema è stato quindi avviato a soluzione proprio con l'abrogazione del diritto soggettivo. Attualmente, le imprese nutrono dunque una legittima aspettativa a partecipare a un riparto, che tuttavia si riferisce allo stanziamento previsto. Il reintegro di risorse da 47 a 120 milioni è stato peraltro necessario per scongiurare un taglio retroattivo, che avrebbe colpito le aziende a bilanci ormai chiusi. Le risorse per i prossimi due anni sono tuttavia in riduzione e, dal 2014, è stabilita la conclusione dei contributi diretti.

Per evitare tensioni fra le aspettative delle imprese e le scarse risorse disponibili, è stato dunque urgente emanare un decreto-legge che riducesse da un lato la forbice e, dall'altro, indirizzasse tuttavia i contributi ad una maggiore selettività industriale. Sono state perciò ridotte le fattispecie di spesa che lo Stato può rimborsare ed è stato rafforzato il criterio dell'occupazione. Egli invita peraltro a non esasperare tale parametro, che rischia di condurre al finanziamento di attività a produttività ridotta. La finalità che il Governo persegue è invece opposta, volendo l'Esecutivo snidare i falsi giornali e le attività fittizie. In questo senso, è stata condotta, d'intesa con la Guardia di finanza, un'ampia azione di semplificazione e sono stati fissati tetti ragionevoli. Del resto, non va dimenticato che i contributi all'editoria sono volti a difendere il pluralismo delle idee. La valutazione delle copie vendute va pertanto nel senso di considerare l'effettiva diffusione del prodotto sostenuto.

Quanto alla proposta del relatore di aumentare il tetto di 2 milioni, dichiara di comprenderne le ragioni. Evidenzia tuttavia la scarsità di ri-

sorse disponibili. Reputa pertanto prioritario rilegittimare la funzione sociale di questo strumento, affinché il sostegno alla produzione di idee possa proseguire oltre il 2014. In tal senso, il Consiglio dei ministri ha approvato, contestualmente al decreto-legge in esame, un disegno di legge delega per il riordino complessivo della materia. È tuttavia escluso il ritorno al diritto soggettivo, che sarebbe ingestibile sotto il profilo del bilancio pubblico. Manifesta comunque piena disponibilità a riflettere sul miglior punto di equilibrio possibile fra esigenze delle imprese e bilancio dello Stato.

Rileva conclusivamente che, alla luce della nuova normativa, molte aziende passeranno *on line*, onde non perdere il diritto al contributo. In questo modo, il costo complessivo a carico dello Stato dovrebbe aggirarsi intorno a 100 milioni annui.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Testi definitivi degli atti di Governo nn. 436 e 437 (n. 843)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra le finalità dell'affare assegnato, ricordando che la Commissione ha deliberato, lo scorso 23 maggio, di richiedere tale procedura alla Presidenza del Senato avendo rinvenuto delle discrepanze fra i testi originariamente sottoposti all'esame parlamentare per gli atti di Governo nn. 436 e 437, recanti rispettivamente uno schema di decreto legislativo in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti e uno schema di decreto legislativo per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, e quelli definitivamente emanati dal Governo.

Anche a seguito di un proficuo confronto svoltosi con il ministro Profumo in sede di Ufficio di Presidenza lo scorso 17 maggio, è infatti emerso che il decreto legislativo sul diritto allo studio, contiene, all'articolo 17, un comma 7 del tutto nuovo, con il quale si prefigura un percorso di riconoscimento e accreditamento per le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale. Poiché la delega conferita al Governo dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, si riferiva solo ai collegi universitari legalmente riconosciuti, la Commissione ha valutato che la disciplina delle scuole universitarie di alta formazione fosse del tutto ultronea rispetto alla legge di delega. Né ha giudicato rilevante la circostanza che la Camera dei deputati avesse inserito un'osservazione in tal senso nel suo parere al Governo sull'atto n. 436, in quanto essa non poteva essere recepita senza eccedere dalla delega conferita al Governo dal Parlamento.

Per quanto riguarda il testo definitivo del decreto legislativo sulle politiche di bilancio, la Commissione ha riscontrato un'analogia anomalia. In

particolare l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), delegava il Governo ad una revisione dei meccanismi di contabilità e prevedeva, al comma 4, lettera *e*), fra i principi e i criteri direttivi di tale delega, la definizione di un limite massimo all'incidenza delle spese per il personale e per l'indebitamento. Lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare conteneva pertanto correttamente, agli articoli 5 e 6, la definizione dei predetti limiti, benché – all'articolo 7 – ne facesse conseguire un'articolata griglia di parametri assunzionali per il recupero del *turn over*. Pur comprendendo il rapporto fra il rispetto dei suddetti limiti e il regime delle assunzioni ai fini dell'equilibrio economico-finanziario degli atenei, la Commissione – nel suo parere – aveva chiesto che i limiti al *turn over* fossero circoscritti al prossimo triennio, proprio perché privi di fondamento giuridico nella legge di delega. Il testo definitivo del decreto dispone tuttavia che la griglia di cui all'articolo 7 si applichi al solo 2012, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con una valenza triennale la ridefinizione dei parametri assunzionali per gli anni successivi. La Commissione ha giudicato negativamente tale scelta, in quanto la misura resta permanente e addirittura delegificata, ponendosi così in contrasto con l'autonomia universitaria. Né ha reputato dirimente che il Governo abbia accolto un'osservazione resa in tal senso dalla Camera dei deputati nel suo parere, in quanto essa si colloca – a giudizio della Commissione – al di fuori della cornice disposta dall'articolo 5 della legge n. 240.

Sulla base di tali premesse, è stato dunque richiesto un affare assegnato alla Presidenza del Senato, che l'ha accordato in data 25 maggio. Anche in vista degli eventuali decreti correttivi previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge n. 240, egli propone quindi che la Commissione impegni il Governo, per quanto riguarda il decreto legislativo sul diritto allo studio, a sopprimere il comma 7 dell'articolo 17, rimettendo ad un diverso strumento legislativo la puntuale disciplina delle modalità di riconoscimento e accreditamento delle scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, che peraltro dovrebbe essere a suo avviso omogenea rispetto a quella prevista per i collegi universitari legalmente riconosciuti.

Per quanto riguarda il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sulle politiche di bilancio degli atenei, propone di impegnare il Governo a sopprimere il comma 6 dell'articolo 7, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei parametri assunzionali a regime. Evidenzia infatti che la relativa disciplina deve essere sancita a livello legislativo onde non ledere l'autonomia universitaria costituzionalmente garantita.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) lamenta che il Presidente della Repubblica, nell'ambito della sua funzione di garanzia, non possa esercitare un controllo anche sulla legittimità dei decreti legislativi, in analogia alla funzione prevista dall'articolo 74, comma 1, della Costituzione, secondo cui, prima di promulgare una legge, egli può restituirla alle Camere con mes-

saggio motivato. Stante la piena equiparazione dei decreti legislativi alle leggi ordinarie, l'ordinamento risulta infatti così viziato da un *vulnus* cospicuo.

Il PRESIDENTE conferma che tale possibilità non è sancita dalla nostra Costituzione. Il controllo di legittimità costituzionale dei criteri legislativi per eccesso di delega è infatti rimesso, nel nostro ordinamento, alla Corte costituzionale, così come il controllo sulla costituzionalità delle leggi ordinarie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria

401^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3284) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 maggio scorso.

Il senatore RANUCCI (*PD*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione, allegata al resoconto di seduta.

Il senatore DE TONI (*IdV*) valuta positivamente le disposizioni di specifica competenza dell'8^a Commissione, pur osservando che l'articolo 12 del decreto-legge in esame potrebbe essere migliorato in alcuni punti e che i principi di trasparenza e di pubblicità della gara che ispirano la modifica da esso apportata al Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici meriterebbero un'applicazione ancora più incisiva e generalizzata.

Ciò nonostante, il giudizio sul provvedimento nel suo complesso è nettamente negativo, ritenendo, in particolare, che la decisione di nominare un Commissario straordinario non sia condivisibile e che essa non produrrà alcuna riduzione della spesa pubblica, in quanto non è realistico immaginare che laddove hanno fallito i vari Governi che si sono succeduti nel corso degli anni possa avere successo un singolo individuo.

Il senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) svolge alcune considerazioni sulle modalità di apertura dei plichi contenenti le offerte e osserva che requisiti più stringenti potrebbero essere introdotti con riferimento agli appalti di importo maggiore.

Il senatore BALDINI (*PdL*) definisce contraddittorio il provvedimento del Governo che, nel prefiggersi una riduzione della spesa pubblica, procede invece ad istituire nuovi soggetti quali il Comitato interministeriale, previsto dall'articolo 1, e il Commissario straordinario di cui all'articolo 2. Sarebbe necessario ridurre le strutture dello Stato e i relativi centri di spesa, invece che crearne di nuovi.

Ritiene inoltre che altre siano le decisioni che potrebbero portare ad una reale riduzione del debito, citando in particolare l'alienazione dell'ingente patrimonio immobiliare pubblico.

Al di là delle osservazioni contenute nella proposta di parere predisposta dal relatore con riferimento alle disposizioni di specifica competenza della Commissione, sarebbe dunque necessaria una chiara presa di posizione della Commissione volta a spingere il Governo ad adottare misure più efficaci.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) riconosce che il provvedimento in esame presenta alcuni profili di criticità, ma il percorso intrapreso dal Governo è quello giusto ed è certamente preferibile al metodo dei tagli lineari applicato in passato.

Premesso che l'istituzione del Commissario straordinario è necessaria, in considerazione dell'incapacità della Pubblica Amministrazione di autoriformarsi, una riflessione attenta dovrebbe essere compiuta in merito ai poteri del Commissario di interferire negli ambiti di autonomia degli Enti locali, garantiti dall'ordinamento.

Il presidente GRILLO (*PdL*) valuta positivamente il provvedimento in esame, che esprime la volontà del Governo di ridurre il debito non solo operando sul piano della tassazione, ma riducendo la spesa pubblica. Ritiene opportuna la nomina di un Commissario straordinario che, essendo caratterizzato da terzietà rispetto alle strutture pubbliche, avrà maggiori possibilità di successo, considerata la resistenza al cambiamento delle pubbliche amministrazioni, come provato dall'incapacità dimostrata finora di alienare l'enorme patrimonio pubblico. Appare invece superflua l'istituzione di un Comitato interministeriale per la spesa pubblica.

Analogamente, alcuni dubbi sorgono con riferimento all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge in esame, che appare di difficile attuazione.

Valuta positivamente il contenuto dell'articolo 12 del decreto-legge in esame, che potrà incentivare il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ricorda infine che la questione prioritaria da affrontare è quella della crescita.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) afferma che l'impatto del provvedimento in esame sull'ammontare del debito pubblico sarà irrilevante e che esso costituisce una mera operazione propagandistica, analoga ad altre già realizzate dal Governo in carica, quali ad esempio il piano per il Sud, i cui importi sono assolutamente insufficienti a realizzare gli obiettivi annunciati.

Ricorda che le regioni del Nord del Paese versano in una condizione estremamente critica e che l'eventuale aumento dell'IVA infliggerà il colpo definitivo ai consumi.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) osserva che il provvedimento in esame introduce un metodo destinato a dispiegare effetti significativi anche sul lungo periodo e ribadisce che tale metodo è assolutamente preferibile alla politica dei tagli lineari.

Il senatore GALLO (*PdL*) afferma che la Commissione può certamente evidenziare eventuali criticità del provvedimento in esame, ma pare indubbio che le politiche di riduzione del debito pubblico non possano basarsi unicamente sull'imposizione fiscale e debbano invece mirare alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Il senatore RANUCCI (*PD*) dichiara che valuterà con attenzione le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 30 maggio 2012, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 8,45.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che è convocato, per la programmazione dei lavori, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, domani, mercoledì 30 maggio 2012, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3284

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

– è necessario garantire che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, nominato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia posto nelle condizioni di intervenire effettivamente *ex ante* sui processi di produzione della spesa e non solo a posteriori;

– si deve procedere ad una mappatura esaustiva dei centri di spesa, nonché alla realizzazione di una efficace programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, degli enti locali, con conseguente rafforzamento degli obblighi di raccolta dati e dei controlli;

esprime parere favorevole, osservando quanto segue:

– le Commissioni competenti in sede referente dovranno valutare attentamente la compatibilità dell'articolo 11 del decreto-legge in esame con il quadro normativo europeo e, in particolare, con la direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CEE (la cosiddetta direttiva ricorsi). L'articolo 11 del decreto-legge in esame ha infatti modificato l'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina in generale le fasi delle procedure di affidamento, eliminando l'obbligo di attendere 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione prima di poter procedere alla stipulazione dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. L'articolo 2-*bis* della direttiva 89/665/CE, introdotto dalla direttiva ricorsi, prevede che la conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE non possa avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per *fax* o per via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione

dell'appalto. Secondo il sesto considerando alla direttiva ricorsi, il termine sospensivo in questione dovrebbe concedere agli offerenti interessati sufficiente tempo per esaminare la decisione d'aggiudicazione dell'appalto e valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso. Ai sensi del successivo articolo 2-ter, gli Stati membri possono prevedere che il termine sospensivo di cui all'articolo 2-bis non si applichi nei seguenti casi: *a)* se la direttiva 2004/18/CE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; *b)* se l'unico offerente interessato è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati; *c)* nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 32 della direttiva 2004/18/CE e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 33 di tale direttiva. Pur riconoscendo che la procedura di acquisto attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 garantisce un elevato livello di visibilità, è opportuno verificare se l'introduzione di una nuova deroga all'obbligo di rispetto del termine sospensivo sia compatibile con i suddetti articoli 2-bis e 2-ter della direttiva 89/665/CE.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria**311^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Dario Fruscio, presidente dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: audizione del Presidente dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 6 luglio dello scorso anno.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA introduce brevemente le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo, precisando che il

professor Fruscio è già stato audito dalla Commissione in precedente seduta e che l'odierna audizione è finalizzata ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi in ordine alla gestione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Il professor FRUSCIO, dopo essersi soffermato sulle motivazioni sottese al commissariamento dell'AGEA – incentrate da un lato sulla mancata attuazione della disposizione statutaria che prefigura la nomina di un direttore generale e dall'altro sui rilievi prospettati dalla Commissione europea rispetto agli atti notificati alla stessa nel periodo di riferimento – fa presente che il giudice amministrativo ha annullato il decreto di commissariamento in questione, a seguito dei vizi di legittimità riscontrati in ordine allo stesso. In particolare, rileva che la mancata nomina del direttore generale non è in alcun modo imputabile al Presidente dell'AGEA, essendo ascrivibile esclusivamente ad un'illecita attività – che il professor Fruscio qualifica espressamente come concussione – operata nei confronti del Consiglio di amministrazione, atta ad ostacolare il corretto funzionamento di tale organo.

Quanto ai rilievi sollevati dalla Commissione europea, fa presente che gli stessi ineriscono a fatti avvenuti anteriormente al periodo in cui l'auditore ha esercitato il ruolo di Presidente dell'AGEA.

Il professor Fruscio si sofferma poi sui risultati della gestione di AGEA nell'esercizio finanziario di propria competenza, fornendo dati dai quali si evince un rilevante contenimento delle spese e dei costi.

Riguardo al Consorzio anagrafe animale (Co.An.An), a cui l'AGEA deve corrispondere – per obbligo imposto *ex lege* – un milione di euro all'anno, l'auditore prospetta l'opportunità che vengano promosse le necessarie iniziative legislative atte a consentire l'attivazione di una procedura liquidatoria in ordine al predetto organismo, alla luce degli eccessivi costi afferenti allo stesso.

Relativamente alla società SIN – partecipata al 51 per cento dall'AGEA – rileva che il mutamento della forma giuridica della stessa da società a responsabilità limitata (s.r.l.) a società per azioni (S.p.A.), operata dal Commissario *pro tempore*, ha comportato un trasferimento del controllo sulla gestione della predetta società dall'assemblea dei soci dell'AGEA al Consiglio di amministrazione della stessa, con tutte le conseguenze negative derivanti da tale trasformazione. Peraltro evidenzia che durante il periodo di commissariamento sono stati sostituiti due componenti del predetto Consiglio di amministrazione, sottolineando altresì che le decisioni assunte successivamente da tale collegio sono state sempre adottate all'unanimità.

Il professor Fruscio rileva inoltre che durante il periodo commissariale è stata superata la precedente impostazione – seguita per tutto il periodo riconducibile alla propria presidenza – atta a sollevare dei rilievi in ordine al sistema informatico fornito dai soci privati della società SIN, che non risulta integrabile con gli altri sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, rendendo quindi impossibile l'attivazione di verifiche da

parte delle stesse basate sul controllo incrociato dei dati. Cessato il periodo di commissariamento, a seguito della citata sentenza di annullamento emessa dal giudice amministrativo, l'auditore fa presente di essersi adoperato per riattivare i meccanismi atti a contestare alla componente privata della società SIN taluni inadempimenti di obblighi contrattualmente assunti, chiedendo a tal fine al Presidente della SIN copia dei verbali del Consiglio di amministrazione. Tale richiesta non è stata esaudita dal Consiglio di amministrazione della SIN, che ha deciso di non trasmettere alla Presidenza dell'AGEA tale documentazione, sulla base delle disposizioni codicistiche relative alle società per azioni. Tale decisione non è condivisa dall'auditore, il quale rileva che l'AGEA, oltre ad essere socio di maggioranza della SIN, è anche committente della stessa.

Il professor Fruscio sottolinea poi che dalla situazione fin qui descritta, riconducibile al periodo di gestione commissariale, è derivato un danno erariale consistente, in ordine al quale dovrà fornire elementi informativi alla Corte dei Conti attraverso un'apposita relazione.

Dopo essersi soffermato sulla rimozione, ad opera del Commissario, del direttore generale a quel tempo in carica, ritenuta del tutto inopportuna dal professor Fruscio, lo stesso analizza la situazione di Agecontrol S.p.A. In particolare, l'auditore evidenzia che quest'ultima assume la configurazione di società *in house*, precisando che il Commissario ha proceduto, rispetto alla stessa, alla rimozione dell'amministratore unico, con scelta valutata incongrua e inopportuna.

Il professor Fruscio consegna agli atti della Commissione un'apposita documentazione in merito a talune tematiche citate.

Il senatore SANCIU (*PdL*) sottolinea la gravità del quadro delineato dal professor Fruscio, dal quale emergono numerosi elementi di criticità in merito alla gestione commissariale dell'AGEA, da approfondire e da analizzare.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) rileva l'opportunità di acquisire la necessaria documentazione in merito ai dati prospettati dall'auditore, in modo tale da consentire un ulteriore approfondimento di tali elementi.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA concorda sulla necessità di acquisire ulteriori elementi informativi in merito ai profili emersi nel corso dell'audizione, rinviando quindi il seguito della stessa ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*AFFARE ASSEGNATO***Affare assegnato concernente le problematiche inerenti il trasferimento delle funzioni della società Buonitalia S.p.a. (n. 842)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 37)

Il relatore TEDESCO (*Misto*) riferisce sull'affare assegnato in titolo, evidenziando che le profonde trasformazioni economiche e l'evoluzione sociale, in relazione alle esigenze dei consumatori e delle imprese, costituiscono gli elementi basilari per l'avvio di una nuova fase politica, nel cui contesto assume forte rilevanza la revisione della spesa pubblica, anche con riferimento a una nuova struttura e a una nuova operatività degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il riordino di tali enti appare ormai una priorità, in considerazione dello scarso coordinamento tra gli stessi e del complessivo eccesso di spesa, nonché della ridotta incisività in relazione alla modernizzazione e all'internazionalizzazione del settore agricolo.

In tale senso, assume una valenza particolare la situazione della società Buonitalia S.p.A., finalizzata in via generale alla promozione e alla valorizzazione della produzione agroalimentare italiana.

Creata nel 2003, la società in questione è stata oggetto nel corso del tempo di diversi interventi di riordino, volti a creare un diverso assetto di competenze, senza tuttavia riuscire a conseguire un esito positivo, ma piuttosto evidenziando forti criticità in sede di rendicontazione finanziaria, tanto da produrre un disavanzo di bilancio che ha indotto, nel settembre scorso, l'assemblea dei soci a deliberare la messa in liquidazione dell'ente e la contestuale nomina del liquidatore.

Da quanto descritto risulta evidente la necessità di affrontare la situazione cercando da un lato di garantire la promozione e l'internazionalizzazione del comparto agroalimentare italiano, riducendo la spesa e ottenendo risparmi di risorse, dall'altro lato di tutelare i valori occupazionali e le risorse umane e di competenza che costituivano la struttura operativa del disciolto ente.

In questo senso – prosegue il relatore – appare auspicabile adottare il massimo impegno al fine di evitare le procedure di licenziamento collettivo in atto nei confronti dei lavoratori dipendenti, individuando soluzioni di riallocazione degli stessi, soprattutto con riferimento alla prospettiva per cui l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (nuova «ICE») possa svolgere le sue funzioni anche per il comparto agroalimentare.

Una soluzione in questa direzione, scongiurando gli effetti di una procedura fallimentare, appare in grado sia di assicurare la continuità delle attività di promozione dei prodotti agroalimentari, sia di preservare le risorse umane, con le relative condizioni economiche, della disciolta società, avviando un positivo processo operativo volto a trasferire attività,

dotazioni e capitale umano e professionale a un diverso ente, di maggiore respiro e solidità.

Il relatore illustra infine uno schema di risoluzione in merito alla materia oggetto dell'affare assegnato in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA , previa verifica del numero legale, pone in votazione il sopracitato schema di risoluzione, illustrato dal relatore Tedesco (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 842 (Doc. XXIV, n. 37)

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente le problematiche inerenti al trasferimento delle funzioni della società Buonitalia S.p.A.

premessi che:

Buonitalia nasce quale società per azioni a capitale interamente pubblico il 4 luglio 2003 dalla preesistente società «Naturalmenteitaliano Unipersonale s.r.l.», costituita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002 (articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99);

la società in parola viene individuata quale strumento operativo-funzionale ed organico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le finalità di promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo e agroalimentare italiano, erogare servizi al sistema delle imprese agroalimentari al fine di favorirne l’internazionalizzazione e tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine;

l’articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto che «allo scopo di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari»;

per l’attuazione del programma individuato dalla norma citata, il medesimo articolo 10, comma 10, ha destinato la somma di euro 50.000.000, disponendo che le modalità e le procedure per l’attuazione del programma e l’individuazione delle risorse effettivamente disponibili allo scopo fossero individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge;

con il decreto n. 8 del 20 giugno 2006, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il «Programma delle azioni per favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani» presentato da Buonitalia S.p.A. il 27 marzo 2006 (articolo 1), e ha trasferito da ISA S.p.A. su un conto vincolato intestato a Buonitalia S.p.A. (articolo

2) risorse pari ad euro 50.000.000 – per la sua realizzazione – stabilendone altresì le modalità di erogazione in suo favore;

nel periodo 2004/2012, Buonitalia S.p.A. ha realizzato, su incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 103 progetti di promozione sui più importanti mercati mondiali;

il Consiglio di amministrazione di Buonitalia S.p.A. il 28 luglio scorso ha proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile;

nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 settembre scorso, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, sono stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di Buonitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile, e dell'articolo 30.1 dello statuto della società. Contestualmente, la medesima assemblea, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, ha nominato il professor Alberto Stagno d'Alcontres liquidatore della società;

per i 19 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società Buonitalia S.p.A. in liquidazione è stata avviata, in data 23 maggio 2012, la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (attivata dal liquidatore della predetta società);

ad oggi il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha formalmente individuato alcuna soluzione di ricollocamento dei lavoratori di cui sopra, ancorché il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, abbia pubblicamente dichiarato la concreta possibilità che la «nuova ICE», cabina di regia per la promozione e l'internazionalizzazione del *made in Italy*, svolga attività di promozione anche per il comparto agroalimentare, aprendo così, di fatto, una concreta prospettiva di prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività lavorative dei dipendenti della società Buonitalia S.p.A.;

le preoccupazioni inerenti la tenuta occupazionale e reddituale dei lavoratori della società Buonitalia S.p.A. sono state espresse durante l'audizione del 23 maggio ultimo scorso alla 9^a Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato;

impegna il Governo:

ad assicurare continuità alle attività di promozione dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo, in quanto d'interesse generale del sistema Paese, all'interno dei programmi di sostegno e internazionalizzazione del *made in Italy* da affidare alla «nuova ICE»;

a rispondere così in maniera efficace all'esigenza di supporto e sostegno delle imprese del settore agroalimentare, evitando la deprecabile interruzione delle suddette attività di promozione;

a trasferire, in base a quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile e dall'articolo 47 della legge n. 428 del 1990, presso la nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – già ICE in gestione transitoria – le risorse umane strumen-

tali attualmente collocate in Buonitalia S.p.A., mantenendone immutato il trattamento giuridico-economico al fine di soddisfare gli obblighi ai quali sono tenute le società o gli enti pubblici o a prevalente capitale pubblico;

a impartire al liquidatore della società Buonitalia S.p.A. le opportune disposizioni al fine di consentire, ove possibile, una liquidazione *in bonis*, scongiurando così il ricorso a procedure concorsuali come il fallimento, nonché a sospendere immediatamente la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, avviata dal liquidatore della società Buonitalia S.p.A. – posta in liquidazione in data 9 maggio 2012 – allo scopo di determinare le migliori condizioni per una positiva evoluzione tesa a trasferire le attività, le dotazioni e il capitale umano e professionale, rappresentato dai 19 dipendenti di Buonitalia S.p.A., alla istituenda Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane («nuova ICE»).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria**302^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'amministratore delegato del gruppo Poste italiane, Massimo Sarmi, accompagnato da Loredana Cortis, direttore affari istituzionali, Giada Scarpini, responsabile rapporti con le istituzioni nazionali e Simona Giorgetti, direttore comunicazione esterna, nonché il Presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Riccardo Maria Monti, accompagnato da Roberto Luongo, direttore dipartimento promozione per l'internazionalizzazione e Samuele Porsia, della segreteria di Presidenza.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV* in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che delle procedure informative sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione dell'Amministratore delegato del gruppo Poste italiane SpA.

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto all'ingegner Massimo Sarmi e lo invita a prendere la parola.

L'ingegner SARMI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nell'ambito del quale si sofferma sulla *mission* di una delle maggiori aziende operanti nel mercato italiano alla luce dei suoi 150 anni di storia. Sottolinea al riguardo gli ingenti sforzi per la valorizzazione delle risorse presenti in un'azienda in continuo cambiamento e per l'implementazione delle reti e delle infrastrutture tecnologiche che hanno permesso una costante evoluzione con indubbi risultati favorevoli nonostante la crisi finanziaria.

Attraverso l'integrazione dei servizi è stato possibile creare un'offerta innovativa di grande interesse per il cliente domestico così come per l'azienda. Grande attenzione è stata posta anche alla sicurezza dei sistemi informatici, chiamati a gestire numerosi servizi di Banco Posta, assicurazione, telefonia mobile e *e-commerce*. Le moderne piattaforme di servizio *cloud* potranno soddisfare le più diverse esigenze degli operatori istituzionali sia pubblici sia privati, con i quali c'è pieno interesse a sviluppare programmi di investimento per la gestione della corrispondenza e l'archiviazione fisica dei documenti.

Un richiamo infine all'attività della Banca del Mezzogiorno per sottolineare il suo passaggio alla fase operativa con 250 uffici presenti sul territorio, dopo una prima fase di avvio sperimentale.

Il presidente CURSI è interessato a conoscere nel dettaglio i risultati della Banca del Mezzogiorno.

L'ingegner SARMI sottolinea l'importanza di un modello diversificato, rispetto alle fonti di finanziamento, con profili di integrabilità con la pubblica amministrazione.

Il senatore GHIGO (*PdL*) si sofferma sui margini di flessibilità, sul piano operativo, dei 150.000 dipendenti di cui dispone Poste Italiane.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) chiede di conoscere quali iniziative sono state assunte a favore dell'occupazione giovanile e femminile e quali misure per favorire l'accesso di *venture capital*.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*), mosso dalla preoccupazione che possano venir meno servizi essenziali in aree deboli del Paese, chiede se risponde al vero la notizia di una consistente riduzione degli sportelli nelle regioni Molise e Basilicata.

Il senatore SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) desidera conoscere quali iniziative sono state intraprese per favorire la messa in rete degli enti locali ed un pieno utilizzo delle infrastrutture disponibili sul *web*.

Il senatore BUBBICO (*PD*) desidera approfondire le relazioni che legano Poste Italiane e le aziende fornitrici di servizi per un verso e, per altro verso, gli uffici della Pubblica amministrazione, al fine di comprendere in quale misura il *digital divide* penalizzi ancora parti del Paese. Riguardo alla Banca del Mezzogiorno è interessato a conoscere in che modo possa determinare lo sviluppo degli investimenti a livello locale.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che deve ancora svolgersi l'audizione del Presidente dell'ICE prima che inizino i lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'audizione dell'amministratore delegato del gruppo Poste Italiane ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ringrazia dunque l'ingegner Sarmi per il contributo fornito e lo invita a tornare in altra seduta per rispondere ai quesiti posti dai senatori. Comunica altresì alla Commissione che il documento consegnato dall'amministratore delegato del gruppo Poste italiane, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Indagine conoscitiva sugli strumenti per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e sulle nuove prospettive del commercio estero: audizione del Presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)

Il presidente CURSI, soffermandosi brevemente sull'importanza dell'indagine conoscitiva in titolo, che la Commissione industria aveva deliberato di avviare nel giugno scorso, rivolge un indirizzo di saluto al dottor Riccardo Maria Monti, presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e lo invita a prendere la parola.

Il dottor MONTI, nel corso dell'intervento, si sofferma sul ruolo che è venuta ad assumere la nuova Agenzia, fortemente orientata a creare sinergie tra i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico e del

turismo, con le imprese che fanno riferimento a Confindustria e ad Unioncamere, in particolare per quanto concerne i settori a forte competitività. Grande apertura anche alle istanze delle associazioni di categoria e rigore sul fronte delle spese saranno l'altra caratteristica di una struttura che vuole comunque dimostrare una propria efficienza. Alle istituzioni viene rivolto un appello affinché possa passare il segnale che la struttura dell'ICE è in grado di sostenere ogni iniziativa che non solo le imprese, ma anche le amministrazioni pubbliche desiderano portare all'estero. Rispetto a questa impostazione la forte contrazione degli stanziamenti a disposizione dell'ICE, unite alla difficoltà di far partire la nuova Agenzia, rischiano di rappresentare una consistente limitazione allo sviluppo delle numerose iniziative messe in cantiere.

Il presidente CURSI interviene per approfondire le difficoltà legate ai rapporti con le Regioni, che hanno competenza esclusiva in materia di turismo.

Il senatore CASOLI (*PdL*) sottolinea la necessità di un effettivo supporto alle esportazioni delle piccole e medie imprese, per superare le divisioni di competenze. A tal fine propone la presenza di un rappresentante di dette imprese all'interno della istituenda cabina di regia in seno all'ICE.

Il senatore GHIGO (*PdL*) interviene per segnalare i risultati di una recente missione condotta dall'ICE in Brasile a sostegno di alcune imprese del settore dell'arredamento, che non sarebbero stati di piena soddisfazione per gli interessati.

Il senatore IZZO (*PdL*) desidera conoscere il piano straordinario degli interventi a cui sta lavorando l'ICE, nello spirito di portare un contributo legato alla conoscenza del territorio. Riguardo alla società *in house* RetItalia Internazionale S.p.A., desidera altresì conoscere come recuperare e rilanciare al meglio le risorse umane in essa presenti.

La senatrice FIORONI (*PD*) chiede di conoscere in che misura la riduzione di organico ha penalizzato l'efficienza della struttura, posto che le imprese hanno un grande bisogno di sostegno nell'attività di esportazione, in particolare da chi ha una presenza distribuita a livello globale.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'audizione del Presidente dell'ICE ad altra seduta. Ringrazia quindi il dottor Monti per il contributo fornito e lo invita a tornare in altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2642) IZZO. – *Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

Il presidente CURSI comunica che, su richiesta dei diversi Gruppi parlamentari, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo, già fissato per le ore 12 di giovedì 24 maggio, è stato prorogato alle ore 12 di venerdì 8 giugno prossimo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

Il presidente CURSI comunica che, in considerazione dell'improvviso aggravarsi della situazione nelle zone dell'Emilia-Romagna colpite in queste ore da nuove scosse di terremoto, l'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dei rappresentanti emiliani di R.E TE. Imprese Italia e Confindustria, già prevista per le ore 15,30 di domani, è rinviata ad altra data.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 29 maggio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CISL, UGL, SIN.PA, CONFINDUSTRIA, FEDERDISTRIBUZIONE E CONFCOMMERCIO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 465

Plenaria

323^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (n. 466)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il presidente GIULIANO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), nel sottolineare la delicatezza della tematica alla base del provvedimento, ricorda che già il precedente Governo era intervenuto sul punto, trasformando la preesistente contravvenzione per l'impiego di immigrati irregolari in delitto. Nel corso dei lavori parlamentari dell'epoca si era riflettuto sulla possibile introduzione di uno specifico reato di «caporalato», apparso però assorbito dalle altre disposizioni sanzionatorie. Critica lo schema di decreto in esame, poiché le sanzioni previste rischiano di sovrapporsi alla normativa penale già esistente e in relazione ai rischi, a suo avviso consistenti, di un uso strumentale del permesso di soggiorno concesso a coloro che sporgono denuncia.

La relatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) chiede un rinvio dell'esame alla prossima seduta, al fine di redigere una proposta di parere che tenga conto dei diversi aspetti del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA sottolinea l'importanza del recepimento in questione. Nel riservarsi di fornire anche in seguito i chiarimenti necessari, precisa, in relazione alle osservazioni del senatore Mazzatorta, che non appaiono esservi problemi di coordinamento con le norme precedenti e che l'istituto del permesso di soggiorno in favore dei denunciati non è espungibile dal testo, in quanto previsto dalla direttiva europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (n. 465)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 21 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza appena conclusa si sono svolte audizioni informali dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente coinvolte.

La senatrice BLAZINA (PD), in considerazione dell'avvenuto deposito di memorie scritte da parte delle organizzazioni audite, chiede un rinvio dell'esame, al fine di considerarne attentamente i contenuti.

Si associa la senatrice CARLINO (IdV).

La relatrice BIANCHI (PdL), nel convenire con la proposta di un rinvio del seguito dell'esame alla prossima seduta, dà conto di una bozza di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, pubblicata in allegato al resoconto, cui si riserva comunque di apportare ulteriori modifiche, alla luce di quanto emerso nel corso delle citate audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3180) Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri

(2112) BUTTI ed altri. – Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

(2137) ZANETTA ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente

(2187) MICHELONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro

(2244) RIZZI e PITTONI. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIULIANO propone, ai fini di un migliore coordinamento con i lavori dell'Assemblea, la convocazione di un'ulteriore seduta per la giornata di domani, alle ore 9.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

**SCHEMA DI PARERE
PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 465**

L'11^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che l'intento della direttiva 2009/38/CE è quello di garantire l'armonioso sviluppo dell'attività imprenditoriale che abbraccia più Stati membri, promuovendo l'informazione e la consultazione dei lavoratori mediante un comitato aziendale europeo (CAE) in ogni impresa o gruppo d'impresè che siano caratterizzate da un'organizzazione transfrontaliera;

considerato che lo schema di decreto è finalizzato ad aggiornare l'esistente normativa, favorendo l'istituzione di un maggior numero di CAE e rendendone più agevole il funzionamento;

esaminati gli orientamenti raccolti attraverso le audizioni di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni.

In merito all'articolo 2, comma 2, si suggerisce di sostituire il generico riferimento alla «dimensione della forza lavoro» con la più puntuale espressione «numero dei dipendenti», in coerenza con il testo originario del decreto legislativo n. 74 del 2002.

Con riferimento all'articolo 5, si raccomanda al Governo di conservare il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2002.

Al comma 1 dell'articolo 9, si segnala l'opportunità di recepire la formulazione prevista dell'Avviso Comune del 12 aprile 2011, sostituendo le parole: «cooperare per raggiungere un accordo» con le seguenti: «negoziare con spirito di cooperazione».

In merito alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 10, si suggerisce di salvaguardare il ruolo della contrattazione collettiva, previsto dalla disciplina vigente, modificando coerentemente la previsione dell'articolo 17.

Si propone altresì di adottare, sia al comma 1 che al comma 2 dell'articolo 11, il termine «cooperazione» in luogo di «collaborazione».

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, anche in relazione a quanto emerso durante le audizioni informali svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si segnala la necessità di modificare la disposizione, che nell'attuale formulazione potrebbe deter-

minare una ambiguità normativa, non essendo chiaro se le condizioni necessarie ad attivare la procedura di negoziazione per l'adeguamento della struttura CAE siano cumulative ovvero alternative.

Si raccomanda, infine, un'attenta valutazione in ordine all'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 17, al fine di garantirne l'attualità, nonché la conformità al principio di proporzionalità.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria

335^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Società italiana di chirurgia vascolare ed endovascolare (SICVE), il professor Francesco Stillo, vice presidente, accompagnato dal dottor Domenico Benevento, componente; in rappresentanza della Società italiana di farmacia ospedaliera (SIFO), la dottoressa Laura Fabrizio, presidente e la dottoressa Gaetana La Bella, coordinatrice dell'Osservatorio nazionale; in rappresentanza della Società italiana di ortopedia e traumatologia (SIOT), il professor Umberto Tarantino, coordinatore della Commissione osteoporosi e fragilità ossea ed il dottor Maurizio Feola, collaboratore; in rappresentanza della Società italiana di podologia (SIPO), il professor Antonio Pacilio, presidente ed il dottor Aldo Pacilio, responsabile regionale Campania; in rappresentanza della Società italiana di radiologia medica (SIRM), il dottor Francesco Paolo Florio, presidente della Sezione di radiologia vascolare ed interventistica e, in rappresentanza della Società oftalmologica italiana (SOI), il professor Tere-sio Avitabile, segretario.

La seduta inizia alla ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 maggio scorso.

Il professor **STILLO** illustra i temi dell'indagine conoscitiva in titolo con particolare riferimento alla arteriopatia diabetica ed agli elevati costi sociali connessi a tale patologia. Fa quindi presente il ruolo del chirurgo vascolare nell'ambito del gruppo di specialisti preposti alla cura del cosiddetto piede diabetico. Nell'ambito delle diverse modalità di intervento riveste un ruolo importante la vascolarizzazione delle arterie che ha lo scopo di mantenere l'appoggio plantare consentendo di evitare l'amputazione dell'arto e permettendo al paziente una vita più autonoma. Pur se costoso l'intervento di chirurgia vascolare ha una ricaduta sociale ed economica notevole sulla gestione del paziente diabetico. In tale contesto è necessario indirizzare i pazienti ad un centro multidisciplinare di livello regionale in grado di consigliarli opportunamente anche per quanto riguarda gli aspetti della ortoprotesi e della riabilitazione.

La dottoressa **FABRIZIO** illustra brevemente le finalità e le attività della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO).

La dottoressa **LA BELLA** svolge alcune considerazioni in merito all'erogazione efficace ed efficiente dei presidi diagnostici e terapeutici, possibile grazie alla integrazione delle informazioni ed all'analisi dei dati disponibili e, soprattutto, all'appropriatezza del trattamento farmacologico. Ritiene che l'uniformità dell'assistenza farmaceutica nelle diverse Regioni italiane possa essere assicurata con opportune modalità di erogazione dei presidi diagnostici e terapeutici, con la standardizzazione dei processi di cura ed assicurando la continuità delle cure sulla rete assistenziale territoriale. L'accesso all'innovazione tecnologica e farmacologica, la sostenibilità dei costi per l'assistenza farmaceutica, l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia e la formazione e l'informazione degli operatori del settore costituiscono gli ambiti nei quali è indispensabile operare per dare un contributo fattivo ed immediato alla gestione della patologia diabetica.

Il professor **TARANTINO** fa preliminarmente presente che nel mondo circa 250 milioni di persone sono diabetiche. Si stima che nel

2025 tale cifra raggiungerà i 300 milioni. In Italia, 3,5 milioni di persone sono affette da diabete e circa un milione di persone pur essendo ammalate non ne sono ancora a conoscenza. Il diabete rappresenta la sesta causa di morte nel mondo, riducendo l'aspettativa di vita di circa 5-10 anni. Il piede diabetico è una patologia a carico del piede conseguente alle alterazioni neurologiche e vascolari periferiche, secondaria all'iperglicemia, caratterizzata dalla presenza di ulcere successive ad uno *stress* meccanico su un piede insensibile. Dopo aver descritto sinteticamente le principali tipologie di intervento terapeutico, si sofferma sui costi del *management* del piede diabetico stimati in 4.732 euro, allorché non sia necessaria l'amputazione, e in 31.802 euro, nel caso di arto amputato. In Italia si effettuano ogni anno circa 6.300 amputazioni minori e 2.646 amputazioni maggiori. Dal 2001 al 2009, si è registrato un aumento delle procedure di rivascolarizzazione, delle amputazioni minori e una riduzione delle amputazioni maggiori in conseguenza di una migliore gestione del paziente diabetico. Fa poi presente che, nel 30 per cento dei casi, i pazienti diabetici presentano un quadro di osteoporosi a causa degli elevati livelli di glicemia. Il quadro clinico è caratterizzato da un aumentato rischio di infezioni dovuto ad anomalie del sistema immunitario sempre causati dall'alta glicemia. Ai fini di un corretto *management* del piede diabetico si rende pertanto necessaria una gestione integrata delle diverse professionalità mediche interessate che consenta di ottenere un miglioramento dello stato di salute del paziente ed un'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ed economiche.

Il professor PACILIO riassume i dati relativi alla epidemiologia del piede diabetico quale complicanza principale del diabete mellito, facendo presente che alla prevenzione del piede diabetico non viene ancora riservata sufficiente attenzione. Sarebbe pertanto necessario sviluppare le sinergie tra i diversi profili professionali che intervengono nella diagnosi e nella terapia per il recupero di tale patologia. Sarebbe inoltre opportuno inserire la malattia diabetica fra gli interventi prioritari del Ministero della salute e delle Regioni, come stabilito dal Piano sanitario nazionale, supportare la giornata mondiale del diabete, come stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2006, implementare i livelli essenziali di assistenza includendo gli interventi che riguardano la educazione terapeutica ed il trattamento delle complicanze del piede diabetico, realizzare ambulatori podologici convenzionati per la cura del piede diabetico e, infine, combattere l'abusivismo professionale mediante l'istituzione di albi specifici delle professioni sanitarie.

Il dottor FLORIO descrive l'impatto della radiologia interventistica sulle possibilità terapeutiche nel trattamento del piede diabetico. La prevenzione primaria e secondaria rappresentano il primo strumento per abbattere i costi sociali del piede diabetico. Successivamente, il trattamento endovascolare, attraverso interventi di angioplastica, consente il recupero delle arterie sottogenicolate con percentuali di successo tecnico tra l'80

ed il 97 per cento. Riassume poi i costi di un intervento di angioplastica su piede diabetico che vanno da un minimo di 3.889 euro ad un massimo di 5.989 euro, nel caso in cui all'intervento seguano complicanze cardiovascolari. Si sofferma quindi sui costi della sicurezza in termini di requisiti strutturali, tecnici e clinici. Conclude infine sottolineando l'importanza della programmazione territoriale dei centri di riferimento regionali nell'ambito dei quali devono cooperare le professionalità competenti alla diagnosi ed alla cura della patologia di cui si tratta.

Il professor AVITABILE illustra alcuni dati epidemiologici relativi alla retinopatia diabetica. Si sofferma quindi sui principali fattori di rischio di tale patologia e descrive i principali elementi della fisiopatologia clinica di tale forma di retinopatia. Fa quindi presente che lo *screening* ed il *follow up*, nel caso di retinopatia diabetica, rappresentano sotto il profilo dei costi e dell'efficacia l'approccio da perseguire poiché consentono di prevenire le conseguenze più gravi della retinopatia con costi sostanzialmente contenuti.

La senatrice GRANAIOLA (PD) chiede chiarimenti sulla prevenzione del piede diabetico nel caso di diabete infantile.

La senatrice BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) chiede chiarimenti sui costi connessi alla estensione dello *screening* di prevenzione della retinopatia diabetica.

Il presidente TOMASSINI (PdL) manifesta apprezzamento per la puntuale documentazione presentata dagli auditi, che illustra, in particolare, i pregevoli risultati conseguiti grazie agli interventi di endoprotesi e alle terapie endovascolari. Anche lo *screening* preventivo nel caso della retinopatia diabetica si rivela fondamentale per la diagnosi precoce di una patologia che, una volta manifesta è difficilmente recuperabile. Ritiene infine importante il coordinamento dei dati assunti tramite la farmacologia ospedaliera regionale ai fini della analisi e della regolazione a livello nazionale, anche per effettuare le opportune valutazioni sui trattamenti di medio lungo periodo.

Il professor STILLO fa presente che sono ormai ridotti al minimo gli interventi chirurgici con *bypass* distali, grazie all'impiego di apparecchiature migliori nei centri specializzati. Inoltre l'intervento vascolare non risulta contrario alla radiologia interventistica perché le competenze degli specialisti sono diverse e si integrano vicendevolmente.

La dottoressa FABRIZIO osserva che il costo dei farmaci rappresenta sicuramente un elemento rilevante nel trattamento della patologia diabetica. L'esperto dei dispositivi medici e dei farmaci può però svolgere un ruolo di grande aiuto per migliorare il benessere del paziente ed i vantaggi derivanti dalle mancanti complicazioni sono notevoli.

La senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) chiede se la Società italiana di farmacia ospedaliera sia in grado di fornire dati più dettagliati sull'uso di taluni farmaci in modo da consentire di conoscere un quadro d'insieme dell'efficacia dell'applicazione dei presidi farmaceutici.

La dottoressa FABRIZIO fa presente che la SIFO ha un centro studi che approfondisce gli aspetti economici dell'efficienza e dell'efficacia dei presidi farmaceutici, grazie ai molteplici dati trasmessi dai farmacisti ospedalieri.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) osserva che, pur nella drammaticità della malattia, i dati italiani sono incoraggianti se si confrontano le percentuali nazionali con quelli di Germania e Stati Uniti.

Il professor TARANTINO ritiene che un'organizzazione del tipo *hub and spokes* sia in grado di governare meglio le complessità organizzative connesse alle conseguenze della malattia ed al coordinamento dei programmi di prevenzione.

Il professor PACILIO fornisce alcuni dati statistici sulla ripartizione relativa alle tipologie di diabete. La prevenzione rappresenta, a suo avviso, il primo strumento per contenere i costi sociali e migliorare la vita dei pazienti.

Il professor AVITABILE auspica una maggiore diffusione delle tecnologie utili allo *screening* della retinopatia diabetica, i cui costi consentono di prevenire una spesa sociale ben più considerevole derivante dal conclamarsi di questa patologia.

Il professor FLORIO sottolinea la necessità di una stretta cooperazione tra le figure professionali interessate alla cura della patologia diabetica. Ritiene infine che i centri di riferimento su base regionale potrebbero aiutare a valutare meglio l'efficacia degli strumenti terapeutici talvolta applicati in modo non razionale.

Il presidente TOMASSINI condivide la necessità della cooperazione tra le figure mediche coinvolte nella cura della patologia diabetica e sottolinea che gli strumenti terapeutici rappresentano un capitolo di grande importanza che non può essere assimilato all'acquisto di beni e servizi generici.

Ringrazia infine gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Comunica, quindi, che la documentazione consegnata dagli auditi o che sarà da loro successivamente trasmessa, poiché nulla osta, sarà resa

disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (n. 479)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice BIONDELLI (*PD*), illustra l'atto del Governo in titolo che reca attuazione della direttiva 2009/128/CE. Esso introduce misure finalizzate alla riduzione degli effetti negativi, per la salute e l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari – definiti dall'articolo 3 – promuovendo, al contempo, il ricorso a metodologie alternative. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo, tra l'altro, che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute deve tener conto del principio di precauzione, in relazione a circostanze o aree specifiche. A tale proposito, segnala che l'articolo 15 individua le caratteristiche generali di determinate aree, ove si applicano misure di riduzione o divieto dei prodotti. L'articolo 4 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nel Ministero della salute i Dicasteri competenti per la programmazione, l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure in oggetto. A tal fine, i citati Ministeri si avvalgono del Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall'articolo 5. Il Consiglio è composto da un massimo di 23 membri, designati dai Dicasteri sopra richiamati – cinque per ogni Ministero – nonché dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dello sviluppo economico, che designano un membro ciascuno. Gli ulteriori sei membri sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni. L'articolo 6 demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e su proposta del Consiglio tecnico-scientifico, la predisposizione, entro il 26 novembre 2012, di un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Le finalità del Piano sono riconducibili alla protezione degli utilizzatori dei prodotti e delle popolazioni interessate, alla tutela dei consumatori, alla salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili e alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi. Ai sensi dell'articolo 7, il Piano dovrà definire i requisiti delle iniziative di formazione indirizzate agli operatori del settore. Le materie di studio per gli utilizzatori professionali, i distributori ed i consulenti sono fissate dall'Allegato I. Le autorità competenti per l'attuazione dei «sistemi» relativi al rilascio delle certificazioni e delle abilitazioni (legate ai percorsi formativi) sono le Regioni e le Province autonome. I successivi articoli 8 e 9 recano

disposizioni relative alle certificazioni per la vendita e per la consulenza, nonché alle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti. Il Piano definisce, inoltre, programmi di informazione e sensibilizzazione (articolo 11). L'articolo 10 reca prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari, demandando ad un decreto ministeriale la definizione di criteri per l'applicazione di tali prescrizioni a canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita on line. L'articolo 12 rimanda all'Allegato II per la disciplina dei controlli sulle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. L'articolo 13 concerne il divieto di irrorazione aerea, mentre l'articolo 14 prevede la definizione, da parte del Piano, di misure specifiche finalizzate alla protezione dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile (articolo 14). L'articolo 16 pone in capo ai venditori l'obbligo di inviare annualmente al SIAN – Sistema informativo agricolo nazionale – una scheda relativa ai dati di vendita, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; agli acquirenti ed agli utilizzatori lo stesso articolo impone l'obbligo di tenere un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. L'articolo 17 è dedicato alle misure di sicurezza in caso di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari. Gli articoli da 18 a 21 recano disposizioni relative alle strategie alternative, in particolare la difesa con basso apporto di fitosanitari, la difesa integrata – volontaria o obbligatoria – e l'agricoltura biologica, la quale ultima deve essere incentivata, da parte delle Regioni e delle Province autonome, secondo specifici orientamenti definiti dal Piano. L'articolo 22 dispone in ordine alle modalità di individuazione degli indicatori di valutazione della riduzione degli impatti dei pesticidi; l'articolo 23 è dedicato ai controlli ed il successivo articolo 24 all'apparato sanzionatorio. Disposizioni finanziarie ed abrogazioni sono contenute negli articoli 25 e 26.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente TOMASSINI comunica che, il 22 maggio scorso, nel corso dell'audizione di rappresentanti del Consiglio regionale del Veneto, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili, il professor Enzo Bonora, professore ordinario di endocrinologia dell'Università di Verona, ha consegnato della documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria**348^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3284) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 maggio scorso.

Il relatore facente funzioni, presidente D'ALÌ (*PdL*), propone di esprimere parere favorevole con un'osservazione nella quale si rilevi che la relazione tecnica, con riferimento all'articolo 14, evidenzia che «il servizio energia, in quanto caratterizzato dall'affidamento del complesso delle attività ad un unico fornitore – in luogo dell'affidamento di una varietà di autonomi e distinti contratti ad una pluralità di fornitori – si basa su uno schema contrattuale produttivo di rilevanti vantaggi in termini di riduzione delle quantità dei consumi e, dunque, della relativa spesa delle bollette energetiche». Questa considerazione evidenzia una impostazione del tema esclusivamente sotto l'aspetto della riduzione della spesa finalizzata al reperimento di risorse, come peraltro è ovvio attendersi da un provvedimento di «*spending review*», con il rischio però di limitare in tal modo l'operazione all'ottimizzazione degli acquisti di com-

bustibile ed all'ammodernamento, pur utile, degli impianti termici. Appare utile evidenziare, invece, l'opportunità di affrontare l'argomento in modo più ampio e completo. Gli edifici pubblici, di proprietà di Comuni, Province, Regioni ed Amministrazioni dello Stato rappresentano, infatti, un patrimonio immobiliare importante sul quale intervenire per migliorare l'efficienza energetica così come sancito dal decreto legislativo n. 115 del 2008, che prevede la riqualificazione energetica di tali edifici. Al riguardo, uno studio ENEA, elaborato con Ance e Consip, per un «piano nazionale di intervento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico», prende in esame un campione costituito, tra scuole e uffici, da circa 15.000 unità immobiliari, con una bolletta energetica complessiva di oltre 1.800 milioni di euro, ed evidenzia un risparmio atteso di oltre 400 milioni annui, ottenibili con interventi pari a 8,2 miliardi di euro. Questo studio indica, inoltre, che la produzione attivata sfiorerebbe i 20 miliardi di euro, con un aumento di occupazione di circa 150.000 unità. Anche attraverso il sistema del «finanziamento tramite terzi», come previsto dal decreto legislativo n. 115 del 2008, in attuazione delle direttive 93/76/CEE e 2006/32/CE e senza impattare sul patto di stabilità interno delle amministrazioni locali, le diagnosi energetiche e i progetti di riqualificazione potrebbero essere realizzati da competenti figure professionali con i costi di investimento per l'intera riqualificazione a carico delle ESCO (*Energy Service Company*) aggiudicatari, società private che si accollerebbero gli oneri derivanti, assicurando un consistente risparmio energetico di gestione, da utilizzare direttamente per finanziare la riqualificazione stessa. In tal modo la sostituzione delle caldaie, degli infissi o la realizzazione di coibentazioni più efficienti non si tramuterà unicamente in un risparmio economico in termini di minori consumi di energia elettrica ed energia termica, ma comporterà anche un sensibile abbattimento della anidride carbonica e degli inquinanti prodotti dalla combustione, in quanto le caldaie saranno più efficienti e gli infissi conserveranno meglio il calore generato. Si avrà quindi un sensibile generale miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente. La Commissione europea, già nel documento «Fare di più con meno. Libro verde sull'efficienza energetica» del 2005, evidenziava come «il risparmio energetico rappresenta senza dubbio il mezzo più rapido, efficace ed efficiente in termini di costi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle regioni densamente popolate». Con l'impostazione qui evidenziata il provvedimento si trasformerebbe da misura di mero contenimento della spesa ad importante leva per iniziative di sviluppo e crescita. Riqualificare energeticamente un così elevato numero di edifici significherebbe, infatti, anche avere ulteriori benefici per la notevole attività economica generata dalle imprese che realizzano le ristrutturazioni e da quelle che producono i materiali, con risultati positivi per l'occupazione e per le casse pubbliche in termini di IVA e di maggiori imposte pagate dalle imprese stesse a fronte dei lavori. Appare utile, infine, segnalare che l'articolo 14, pur fissando per le pubbliche amministrazioni un termine per adeguarsi alla disposizione, non indica – oltre alla

stipula dei contratti di servizio energia – altre forme possibili di adempimento, né sembra prevedere modalità di comunicazione delle misure adottate da parte della amministrazioni stesse e forme di controllo dei risultati ottenuti. L'articolo rinvia alle indicazioni dell'Agenzia del demanio («sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio»), riguardo alle quali non è precisato se siano già state formalizzate – non vi è un rinvio ad atti specifici – o siano invece ancora da rendere note alle amministrazioni interessate (in tal caso non è fissato un termine per l'adempimento).

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal presidente D'Alì e fa presente che esse potrebbero formare oggetto di una condizione apposta al parere favorevole.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore facente funzioni, osserva che appare preferibile esprimere un parere favorevole con osservazione, giacché le considerazioni da lui svolte riguardano solo l'articolo 14 della normativa recata dal decreto in tema di *spending review*.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con l'osservazione da lui illustrata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Vittorio Alessandro a Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque terre (n. 144)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame dell'atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta del 23 maggio scorso.

Si apre la discussione.

Il senatore ORSI (*PdL*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ricorda che da un anno e mezzo il Parco nazionale delle Cinque terre è in regime di commissariamento e manifesta rammarico per il fatto che la proposta di nomina in esame sia in qualche modo anche il risultato dell'incapacità del territorio di esprimere e condividere un nome.

Si chiude la discussione.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (*PdL*), CORONELLA (*PdL*), D'ALÌ (*PdL*), Vincenzo DE LUCA (*PD*), DELLA SETA (*PD*), PICCIONI (*PdL*) (in sostituzione del senatore Dell'Utri), DI GIOVAN PAOLO (*PD*), FERRANTE (*PD*), GAL-

LONE (*PdL*), MAZZUCONI (*PD*), MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), MONACO (*PD*), SANTINI (*PdL*) (in sostituzione del senatore Nania), NESSA (*PdL*), e ORSI (*PdL*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Vittorio Alessandro è approvata con 15 voti favorevoli.

IN SEDE REFERENTE

(2645) DELLA SETA ed altri. – *Disposizioni in materia di edilizia finalizzate al risparmio idrico ed alla promozione dell'edilizia ecologica e dello sviluppo sostenibile*

(2770) Deputato DUSSIN ed altri. – *Sistema «casa qualità». Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2011.

Il presidente D'ALÌ comunica che nella riunione del 22 maggio il Comitato ristretto ha proceduto alla definizione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il relatore, senatore FERRANTE (*PD*), illustra i contenuti del testo unificato facendo presente che, in sede di definizione di quest'ultimo, ci si è attenuti al criterio metodologico di partire dal testo dell'Atto Senato n. 2770, già approvato dalla Camera, e di inserire in esso, anche utilizzando la normativa recata dall'Atto Senato n. 2645, le modifiche e integrazioni indispensabili per renderlo pienamente rispondente agli obiettivi del miglioramento della qualità dell'edilizia residenziale, della promozione del risparmio idrico e dello sviluppo dell'edilizia ecologica. Così all'articolo 1 è stato inserito un comma che definisce compiutamente le finalità della nuova legge e all'articolo 2 si stabilisce in modo inequivoco la natura volontaria del sistema «casa qualità» e si dichiara che la nuova legge individua i principi a cui le Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della propria competenza concorrente, adeguano la propria legislazione definendo gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili, dal punto di vista energetico ambientale, negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana. Sempre all'articolo 2, all'ultimo comma, si precisa che le leggi regionali possono prevedere prestazioni energetiche e ambientali più performanti rispetto ai limiti di legge e possono prevedere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso. L'articolo 3 riproduce l'articolo 3 dell'Atto Senato n. 2770, integrandolo però con alcune disposizioni volte a precisare la funzione delle linee guida e a consentire la definizione dei protocolli di certificazione riconosciuti e del sistema di accreditamento per nuovi soggetti abilitati al rilascio delle certi-

ficazioni e alle ispezioni sulla base di una specifica convenzione con ACCREDIA. L'articolo 4 è stato redatto con l'intento di stabilire con la dovuta precisione l'oggetto della valutazione del sistema «casa qualità», che comprende anche la riduzione dei consumi energetici secondo gli indirizzi contenuti nella direttiva europea 2010/31/CE, l'uso delle energie rinnovabili, il soddisfacimento dei requisiti relativi al risparmio idrico, la salvaguardia del benessere e della salute dei fruitori e il relativo soddisfacimento del confort, nonché il soddisfacimento di requisiti di ecocompatibilità dei materiali e prodotti da costruzione. L'articolo 5 sull'efficienza energetica corrisponde esattamente al contenuto dell'articolo 5 dell'Atto Senato n. 2770. L'articolo 6 è volto a disciplinare la valutazione del risparmio idrico, recependo l'indicazione, contenuta nell'Atto Senato n. 2645, di un intervento di promozione di forme di risparmio e di utilizzo più razionale dell'acqua quale risorsa scarsa. L'articolo 7 riproduce il contenuto dell'articolo 6 dell'Atto Senato n. 2770, salva una integrazione, alla lettera e) del comma 1, relativa all'adozione di sistemi meccanici di ventilazione forzata, comunque in grado di controllare il ricambio dell'aria e di adeguarsi al tasso di inquinamento interno. L'articolo 8 disciplina la valutazione del soddisfacimento dei requisiti di ecocompatibilità dei materiali e prodotti da costruzione, integrando sul punto il disposto dell'articolo 7 dell'Atto Senato n. 2770, mentre l'articolo 9 disciplina le attività di certificazione e accreditamento della sostenibilità energetico-ambientale riproducendo, salvo alcune piccole variazioni, la disciplina dell'articolo 8 dell'Atto Senato n. 2770. Gli articoli 10 (agevolazioni), 11 (disposizioni transitorie) e 12 (disposizioni finali) riprendono il contenuto, salvo poche e limitate precisazioni, del corrispondente dettato dell'Atto Senato n. 2770.

Il presidente D'ALÌ propone di adottare il testo unificato definito dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno per le ore 18 di martedì 12 giugno 2012.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2645, 2770**

NT1

IL RELATORE

Articolo 1.

(Finalità)

1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, stimolare l'innovazione tecnologica, promuovere la competitività internazionale della filiera dell'edilizia e della gestione immobiliare, anche favorendo l'utilizzo di prodotti a più elevata efficienza energetica, la presente legge promuove la sostenibilità energetico ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali della normativa nazionale vigente.

2. È istituito un sistema unitario per la qualità energetica e ambientale dell'edilizia, denominato «casa qualità», allo scopo di armonizzare, in conformità alle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni e degli edifici per assicurare la loro sostenibilità ambientale, nonché il contenimento del consumo energetico e idrico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.

3. Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

Articolo 2.

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e individua i principi fondamentali ai quali le Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della propria competenza concorrente, adeguano la propria legislazione definendo

gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili, dal punto di vista energetico ambientale, negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità». Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendano procedere, in via volontaria, alla applicazione del sistema «casa qualità».

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 il sistema «casa qualità» si applica:

a) alla progettazione e alla realizzazione, di edifici di nuova costruzione ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;

b) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, effettuati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

c) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;

b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

4. I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema «casa qualità» di cui alla presente legge, in via volontaria, anche al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 10.

5. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dotati della certificazione «casa qualità» di cui all'articolo 9, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla suddetta certificazione.

6. Le leggi regionali possono prevedere prestazioni energetiche e ambientali più performanti rispetto ai limiti di legge e possono prevedere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso.

Articolo 3.

(Requisiti e metodi di calcolo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, tenendo conto dei differenti protocolli di certificazione già operanti sul territorio nazionale, sono adottate linee guida per l'armonizzazione delle differenti modalità di attribuzione della valutazione, recanti i requisiti minimi del sistema «casa qualità», i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei principi generali definiti agli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge e tenendo conto di quanto contenuto nella Direttiva europea 2010/31/CE.

2. Con il decreto, di cui al comma 1, sono inoltre definiti l'elenco dei protocolli di certificazione riconosciuti ai sensi del presente articolo e il sistema di accreditamento per nuovi soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni e alle ispezioni sulla base di una specifica convenzione con ACCREDIA.

3. Le linee guida di cui al comma 1 sono lo strumento per valutare in maniera organica e unitaria il livello di sostenibilità degli interventi edilizi e devono prevedere sistemi di verifica e di certificazione ad opera di soggetti indipendenti secondo le procedure di certificazione di qualità internazionalmente riconosciute.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le linee guida indicano, per ciascun criterio di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni e il sistema di valutazione basato sui limiti di legge e sulle caratteristiche costruttive.

5. Le modifiche dei requisiti minimi del sistema «casa qualità», anche al fine di adeguarli alle nuove normative nazionali ed europee in materia, e l'adeguamento del metodo di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico sono adottati secondo la procedura di cui al comma 1.

Articolo 4.

(Oggetto della certificazione)

1. La certificazione del sistema «casa qualità» è finalizzata a conseguire gli obiettivi di una elevata qualità nell'edilizia e di promuovere criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile e comprende la valutazione su:

a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato e alla riduzione dei consumi energetici

secondo gli indirizzi contenuti nella direttiva europea 2010/31/CE, nonché all'uso delle energie rinnovabili;

b) soddisfacimento dei requisiti relativi al risparmio idrico;

c) salvaguardia del benessere e della salute dei fruitori e relativo soddisfacimento del *comfort*;

d) soddisfacimento di requisiti di ecocompatibilità dei materiali e prodotti da costruzione.

2. Non rientrano nella certificazione del sistema «casa qualità» la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e di stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5.

(Valutazione dell'efficienza energetica)

1. Ai fini della valutazione dell'efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), le singole unità immobiliari sono classificate in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dai relativi decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2009.

Articolo 6.

(Valutazione risparmio idrico)

1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di risparmio idrico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diverse fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:

a) il recupero del 100 per cento delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;

b) l'installazione di cassette d'acqua per *water* con scarichi differenziati;

c) l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria e acqua;

d) l'impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50

per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola di calore.

2. Sono fatti salvi i limiti previsti dai vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Articolo 7.

(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di comfort)

1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di *comfort* di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), le singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diverse fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:

a) protezione dal rischio di incendio, anche mediante l'utilizzo di sensori per la rilevazione di fughe di gas e della presenza di fumi;

b) protezione da intrusioni e da atti vandalici, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

c) benessere ambientale e salvaguardia dell'ambiente, con riferimento ai seguenti componenti dell'ambiente esterno: rumore, ecosistema, inquinamento elettromagnetico e radiazioni, mediante l'analisi, anche attraverso sensori, e la verifica dei relativi livelli di prestazione;

d) benessere microclimatico relativo alle seguenti prestazioni degli ambienti interni degli edifici: luminosità, condizioni termoigrometriche, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, protezione da gas tossici o pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose e dall'inquinamento elettromagnetico interno, mediante l'analisi e la verifica dei relativi livelli di prestazione;

e) igiene e salubrità interna dell'aria, attraverso il rinnovo d'aria, anche naturale o con l'adozione di sistemi meccanici di ventilazione forzata, comunque in grado di controllare il ricambio dell'aria e di adeguarsi al tasso di inquinamento interno determinato da persone o cose, affinché i tassi di inquinamento atmosferico interno non costituiscano alcun pericolo per la salute;

f) accessibilità, visitabilità e adattabilità degli spazi esterni e interni degli edifici anche in riferimento alle funzioni di automazione degli impianti a vantaggio degli anziani e degli utenti deboli o disabili;

g) accessibilità e fruibilità degli spazi interni degli edifici, anche in ordine alla visibilità, all'adattabilità dello spazio, all'ospitalità e al lavoro a domicilio, nonché in riferimento all'utilizzo di sistemi di domotica e di automazione intelligenti, nonché di impianti tecnologici e centralizzati installati e di programmi di manutenzione;

h) prevenzione di incidenti;

i) utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico, anche in considerazione della classificazione acustica degli edifici;

- l) utilizzo e recupero di materiali riciclati e di materiali caratteristici locali adeguatamente certificati;
- m) rapporto tra superficie utile dell'abitazione assegnata a servizi e superficie utile residenziale;
- n) disponibilità e fruibilità di spazi comuni condominiali per l'infanzia e per attività collettive;
- o) durezza dei materiali, degli impianti e delle finiture in funzione della specifica garanzia prestata;
- p) controllo della produzione e della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata e di gestione delle fasi di smaltimento anche delle acque di scarico;
- q) aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio, articolato con parametri relativi agli edifici esistenti e a quelli di nuova realizzazione;
- r) facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;
- s) risparmio di risorse, diverse da quelle previste nell'articolo 5, come le risorse idriche e i materiali da costruzione;
- t) utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE;
- u) realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, e successivi aggiornamenti, e alla normativa nazionale vigente.

2. Con riferimento ai requisiti concernenti il rumore e l'acustica, di cui al comma 1, lettere c) e d), si applica la norma UNI 11367:2010.

Articolo 8.

(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di ecocompatibilità dei materiali e prodotti da costruzione)

1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), i componenti, i prodotti e i materiali impiegati nelle costruzioni sono valutati e classificati ecocompatibili in base alla riduzione dell'impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, anche tramite dichiarazioni ambientali di prodotto certificate, che garantiscano l'uso sostenibile di risorse naturali.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle competenze dell'ENEA e del CNR, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la banca dati nazionale dei materiali ecocompatibili.

Articolo 9.

(Attività di certificazione e accreditamento della sostenibilità energetico ambientale)

1. La dichiarazione che l'unità immobiliare ovvero l'organismo edilizio in cui l'unità immobiliare è inserita risponde ai requisiti stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 3, ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità», è sottoscritta dal richiedente e dal progettista ed è presentata agli enti di cui al comma 2 del presente articolo, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai fini delle attività di certificazione e di vigilanza. Dopo l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione stessa apportandovi eventuali modifiche. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è conservata a cura del proprietario dell'immobile.

2. Le regioni ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 1 e al rilascio della certificazione «casa qualità», tramite personale tecnico interno o esterno agli enti medesimi, accreditato secondo il sistema di cui al comma 2 dell'articolo 3. Tale attività viene svolta anche mediante richiesta di documentazione e di informazioni, nonché mediante svolgimento di ispezioni e di controlli negli edifici e nei cantieri, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le spese relative alla certificazione e quelle relative alle ispezioni e ai controlli sono poste a carico del soggetto richiedente. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» corrispondono, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

3. Ai fini delle attività di vigilanza e di certificazione, gli enti di cui al comma 2 promuovono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno anche avvalendosi della scuola di specializzazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Essi inoltre possono predisporre specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema «casa qualità» di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del sistema «casa qualità». L'Osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, tra i quali l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio del 2008, n. 115, secondo le modalità definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del sistema «casa qualità»; sulla base di tali dati, esso cura la predisposizione di un rapporto annuale. Ai componenti dell'Osservatorio di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento o rimborso di spese. Al funzionamento del suddetto Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Nel rapporto annuale di cui al comma 4, l'Osservatorio segnala gli eventuali problemi applicativi insorti e l'eventuale necessità di adeguamento dei metodi di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di revoca della certificazione del sistema «casa qualità», qualora interventi successivi sull'immobile abbiano comportato il venir meno dei requisiti in virtù dei quali l'immobile stesso ha potuto precedentemente beneficiare della suddetta certificazione. In caso di revoca, decadono immediatamente gli incentivi e le agevolazioni concessi ai sensi della presente legge.

Articolo 10.

(Agevolazioni)

1. Lo Stato promuove, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 4.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ciascuna regione, provincia e comune può disporre, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, incentivi finanziari e premi in favore di privati o di soggetti pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, possono assegnare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, incentivi premiali ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità».

4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti.

5. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità» stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni degli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune. In tal caso i progetti e gli atti di collaudo sono depositati per la pubblica consultazione presso l'ufficio tecnico del comune.

6. Per favorire l'adesione al sistema «casa qualità» i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) più favorevoli per le unità immobiliari oggetto della certificazione di cui all'articolo 4, anche derogando, ai fini della determinazione delle aliquote, al limite minimo stabilito dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.

7. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le società di servizi energetici al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità».

8. Le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema «casa qualità», dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o di macchinari salvavita a domicilio.

Articolo 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari e agli edifici per le quali la domanda del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sono state presentate decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1. Le disposizioni della presente legge si possono applicare anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore della presente legge, se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dalle linee guida di cui al citato articolo 3, comma 1.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica compresi in piani e programmi approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1.

Articolo 12.

(Disposizioni finali)

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo

Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi

(Svolgimento e conclusione)

Mario PEPE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Renato BALDUZZI svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luciano PIZZETTI (*PD*), Mario PEPE, *presidente*, e Lido SCARPETTI (*PD*), nonché i senatori Gianvittore VACCARI (*LNP*) e Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

Il ministro Renato BALDUZZI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 29 maggio 2012

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 29 maggio 2012

XI Comitato

Regime degli atti

Riunione n. 25

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,30

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Candido DE ANGELIS

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filippini
(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione dell'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filippini, che è accompagnato dal dottor Francesco Colucci, principale azionista della società Daneco.

Bernardino FILIPPONI, *amministratore delegato della società Daneco*, e Francesco COLUCCI, *principale azionista della società Daneco*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (*PD*), i senatori Candido DE ANGELIS, *presidente*, e Vincenzo DE LUCA (*PD*) nonché la senatrice Magda NEGRI (*PD*).

Bernardino FILIPPONI, *amministratore delegato della società Daneco*, e Francesco COLUCCI, *principale azionista della società Daneco*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente

Anna Maria SERAFINI

indi della Presidente

Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 12,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Marche, Italo Tanoni e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Puglia, Rosangela Paparella

(Svolgimento e conclusione)

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Italo TANONI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Marche* e Rosangela PAPARELLA, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Puglia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDCPTP*), Maria Letizia DE TORRE (*PD*), nonché le senatrici Anna Maria SERAFINI (*PD*) e Giuliana CARLINO (*IDV*).

Italo TANONI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Marche* e Rosangela PAPARELLA, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Puglia*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla prostituzione minorile

Esame del documento conclusivo

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 29 maggio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Variazione nella composizione della Commissione

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Alfredo Mantica, in sostituzione del senatore Alberto Balboni, dimissionario.

Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame del documento rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 maggio 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte di aver predisposto una ulteriore nuova formulazione della proposta di documento, nella quale sono stati inseriti, oltre che gli emendamenti che erano stati accolti nella seduta del 22 maggio scorso, anche ulteriori emendamenti, eventualmente riformulati (*vedi allegato 1*). Segnala altresì che il punto 12-*bis* della nuova formulazione riprende una questione sollecitata dall'ANCI. Avverte infine che il senatore Belisario ha predisposto una riformulazione dei propri

emendamenti 22 e 31 (*vedi allegato 2*). Propone quindi di procedere alla votazione esclusivamente degli emendamenti per i quali ciò sia espressamente richiesto.

La Commissione concorda.

Il deputato Roberto SIMONETTI (*LNP*), nell'illustrare il contenuto dell'emendamento Paolo Franco 37, interamente sostitutivo del documento, evidenzia le differenze fondamentali rispetto al testo proposto dal Presidente della Commissione. In primo luogo segnala una diversa visione strategica dell'IMU, che deve essere eliminata in relazione all'abitazione principale. La quota del cinquanta per cento a valere sugli altri immobili non deve inoltre essere destinata allo Stato, ma rimanere nelle disponibilità degli enti locali. Per quanto riguarda il federalismo demaniale, si chiede la piena attuazione del decreto legislativo approvato dal Governo con il parere favorevole della Commissione, con il trasferimento dei beni agli enti territoriali, mentre nel documento si propone una revisione della disciplina in questione anche alla luce di una decisa azione di riduzione del debito pubblico: in sostanza verrebbe meno il principio di dotare gli enti territoriali di un proprio patrimonio. Altri punti centrali della proposta emendativa riguardano la valorizzazione dello strumento dell'addizionale IRPEF, l'istituzione del Senato federale e la riduzione del numero dei parlamentari, il ritorno al sistema di tesoreria unica previgente rispetto alle modifiche introdotte dal Governo Monti, nonché al sistema di elezione diretta per gli enti intermedi, quali le province.

Ringrazia in ogni caso la Presidenza per aver posto in votazione la proposta interamente sostitutiva del testo del documento, considerandola come emendamento, in conformità con quanto richiesto dal Gruppo della Lega Nord.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, dichiara di comprendere le motivazioni della proposta interamente sostitutiva avanzata dai membri del Gruppo della Lega Nord, pur non condividendole.

La Commissione respinge l'emendamento Paolo Franco 37.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce gli emendamenti Paolo Franco 1, Lanzilotta 2, 3, 4 e 5, nonché la nuova formulazione dell'emendamento D'Ubaldo 6, già accolta dal presentatore nella seduta del 22 maggio scorso.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) insiste per la votazione dell'emendamento D'Ubaldo 6, come riformulato, dichiarando il dissenso del proprio Gruppo su tale emendamento dal momento che la legge delega non ha per fondamento la perequazione, quanto piuttosto la responsabilità dei singoli enti rispetto all'utilizzo delle risorse provenienti dal proprio territorio.

La Commissione approva l'emendamento D'Ubaldo 6, come riformulato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce gli emendamenti Lanzillotta 7, come riformulato, e Lanzillotta 8.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*), illustrando il proprio emendamento 9, ritiene eccessiva la sanzione prevista per violazione da parte dei comuni del patto di stabilità interno nella formulazione disposta recentemente con il decreto-legge n. 16 del 2012, in quanto è stato eliminato il riferimento al limite massimo del tre per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo quale importo di riduzione del fondo perequativo, che era sembrato un giusto punto di equilibrio in sede di esame dello schema di decreto legislativo n. 149 del 2011 su premi e sanzioni. In realtà porre un limite percentuale non risultava appropriato, in quanto l'ente locale sarebbe stato assoggettato ad una riduzione pari all'importo massimo del tre per cento delle proprie entrate correnti, a prescindere dall'ammontare dello scostamento rispetto all'obiettivo programmato. Poiché tuttavia il Governo non ha provveduto ad individuare un altro meccanismo più appropriato, con l'emendamento in esame propone la determinazione di un importo massimo della sanzione che deve essere commisurata all'entità della spesa corrente. Considera peraltro inesatta la formulazione introdotta come ultimo periodo del punto 5) del dispositivo della proposta di documento, in quanto le sanzioni da comminare in caso di violazione del patto di stabilità interno non sono e non possono essere oggetto delle discussioni che hanno luogo a livello europeo. Chiede pertanto che l'emendamento 9 a sua firma sia posto in votazione.

Il senatore Walter VITALI (*PD*), pur condividendo le motivazioni esposte dal collega Nannicini, ritiene che la formulazione introdotta nella proposta di documento della Presidenza non abbia carattere dilatorio, né intenda aggirare la questione in esame. La materia delle sanzioni, infatti, è stata definita sulla base di un accordo Governo e comuni e il Governo italiano, come più volte dichiarato, intende affrontare in sede europea anche alcuni aspetti del patto di stabilità con ricadute determinanti sulla finanza dei comuni, tra cui, in primo luogo, lo scomputo dagli obiettivi del patto delle spese in conto capitale.

Il sottosegretario Vieri CERIANI sottolinea che il Governo non può concordare con la formulazione contenuta nella proposta di documento della Presidenza. Concorda che la disciplina delle sanzioni può avere effetti fortemente penalizzanti sui comuni; ritiene peraltro che tale disciplina sia necessaria al fine di rendere credibile la manovra di finanza pubblica. Ricordando l'impegno del Governo in sede comunitaria per ottenere una revisione del patto di stabilità, sottolinea lo stretto collega-

mento e la necessaria simmetria tra patto di stabilità nazionale e patto di stabilità interno.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) ritiene che il tema posto dal collega Nannicini sia di grande rilievo: nel 2011 solo il 4,4 per cento dei comuni ha sfiorato il patto, mentre molti comuni hanno conseguito risultati di saldo assai migliori rispetto agli obiettivi posti dal patto medesimo. Sottolinea che il mancato rispetto dei vincoli è spesso derivato dal fatto che alcuni comuni hanno preferito violare il patto di stabilità piuttosto che interrompere investimenti in corso di realizzazione, in quanto l'ammontare della sanzione comminata sarebbe risultato inferiore all'ammontare delle spese contrattuali e giudiziarie che avrebbero sostenuto a seguito della chiusura dei cantieri.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*) invita la Commissione a essere coerente con se stessa alla luce dell'equilibrio raggiunto con il precedente Governo nell'esame del decreto legislativo n. 149 del 2011 attraverso la fissazione del limite massimo del tre per cento. Diversamente si rischia di creare le condizioni per portare il comune al dissesto e nell'esercizio successivo dovergli assegnare ulteriori risorse. Dichiarà, pertanto, il proprio voto favorevole sull'emendamento Nannicini 9.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, sottolinea che l'ultimo periodo introdotto al punto 5) del dispositivo dell'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento prospetta la possibilità di rivedere tali disposizioni sanzionatorie.

Il deputato Antonio MISIANI (*PD*) invita il Governo a un ripensamento sul tema, ricordando che il patto di stabilità è stato nel complesso sempre rispettato dal comparto dei comuni. Segnala inoltre che l'attuale normativa può portare al dissesto quei piccoli comuni che hanno sfiorato i saldi a causa della realizzazione di determinate opere. Auspica un ritorno alle modalità sanzionatorie precedenti attraverso la fissazione di un tetto percentuale quale limite massimo della sanzione. Il tetto potrà essere riferito alle entrate ovvero, come pare più opportuno, al complesso delle spese soggette ai vincoli del patto di stabilità interno.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*) ribadisce la richiesta di porre in votazione il proprio emendamento 9.

La Commissione respinge l'emendamento Nannicini 9.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce l'emendamento Lanzillotta 10, come ulteriormente riformulato.

Avverte inoltre che nell'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento è stato inserito il nono capoverso della premessa e l'ultimo

periodo del punto 6) del dispositivo che, sollecitando il Governo a riconsiderare la disciplina dell'IMU, intendono perseguire le finalità degli emendamenti Franco 11 e Belisario 21. Chiede pertanto ai firmatari dei suddetti emendamenti di esprimersi sul testo della ulteriore nuova formulazione della proposta di documento, eventualmente ritirando gli emendamenti presentati.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) ritiene che la formulazione proposta dalla Presidenza non soddisfa le finalità dell'emendamento 11 a propria firma, dal momento che quest'ultimo si prefigge lo scopo di ripristinare l'assetto disegnato dalla legge delega, attraverso l'abolizione dell'IMU sulla prima casa e la garanzia che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sugli immobili diversi dalle abitazioni principali sia assegnato interamente ai comuni. Precisa inoltre che, a differenza della formulazione proposta dalla Presidenza, l'emendamento prevede la reintroduzione della compartecipazione all'IRPEF in favore dei comuni.

Ricorda come tale impostazione sia assolutamente coerente con la legge n. 42 del 2009 e il testo del decreto sul federalismo fiscale municipale esaminato dalla Commissione. Fa presente inoltre che le finalità dell'emendamento a propria firma trovano riscontro nelle dichiarazioni dei segretari del PDL e del PD, e in particolare dell'onorevole Alfano, che hanno auspicato che il ripristino dell'IMU sulla prima casa sia soltanto temporaneo. Rileva al riguardo che gli esponenti dei medesimi partiti presenti nella Commissione sembrano disattendere tali indicazioni, mostrando poca coerenza con le posizioni assunte in passato e con l'impianto complessivo del federalismo che è stato approvato anche con il loro voto.

Insiste pertanto per porre in votazione il proprio emendamento 11.

Il deputato Maurizio LEO (*PdL*) pur concordando in linea generale con le preoccupazioni espresse dal senatore Franco, ritiene che la formulazione proposta dalla Presidenza sia soddisfacente, in quanto si prefigge espressamente l'obiettivo di riordinare la disciplina dell'IMU prevedendo la possibilità di ridurre il peso dell'imposta sulla prima casa, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia all'ampliamento dei casi in cui l'imposta possa essere azzerata, in relazione alle condizioni sociali ed economiche dei contribuenti. La revisione della disciplina dell'IMU, che è caratterizzata da una estrema complessità, si rende necessaria a suo avviso anche per superare quelle difficoltà applicative, che sono emerse in questi giorni in relazione agli adempimenti a cui i contribuenti devono provvedere per il pagamento dell'imposta.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) ricorda il lavoro svolto dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto legislativo n. 23 del 2011 e la forte e decisa opposizione del gruppo del PD ad un modello di fiscalità municipale privo di una vera e propria autonomia impositiva dei comuni. Rammenta altresì come nel corso del dibattito si è più volte posta l'attenzione sul fine ultimo del federalismo fiscale ossia la responsabiliz-

zazione degli amministratori locali, esigenza che può dirsi soddisfatta, a suo giudizio, soltanto attraverso un'imposta che sia legata al territorio. A tale proposito ricorda che il gruppo del PD formulò anche, in alternativa a un'imposta patrimoniale, l'ipotesi di introdurre un'imposta sui servizi con una base imponibile molto più ampia rispetto all'abitazione, che gravasse sugli effettivi utilizzatori dei servizi offerti dai comuni.

In relazione al regime delle detrazioni di imposta sull'IMU, così come strutturato nella normativa vigente, ritiene che esso debba essere rivisto e rimodulato in funzione dell'effettiva capacità economica dei contribuenti.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) pur apprezzando lo sforzo di mediazione della Presidenza ritiene non soddisfacente la formulazione proposta, dal momento che la Commissione è chiamata a verificare l'attuazione del federalismo fiscale come disegnato dalla legge delega, che espressamente esclude l'applicazione dell'IMU sulla prima casa.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*), con specifico riferimento al regime delle detrazioni, fa presente che a decorrere dal 2014 se si vuole mantenere tale regime occorre reperire risorse pari a 4,1 miliardi di euro annui.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, precisa che la detrazione di base pari a 200 euro per l'abitazione principale è stabilita a regime, mentre l'ulteriore detrazione per i figli a carico è stata introdotta fino al 2013. Pertanto, se si vorrà mantenere l'attuale regime, l'onere sarà limitato a tale ulteriore detrazione.

Il deputato Marco MARSILIO (*PdL*) preannuncia, contrariamente alle indicazioni del proprio Gruppo, il proprio voto favorevole sull'emendamento Paolo Franco 11, pur riconoscendo che rispetto al testo iniziale della proposta di documento sono stati fatti notevoli progressi. Permane tuttavia a suo avviso un nodo concettuale che deve essere definitivamente sciolto in relazione all'abitazione principale. Reputa infatti che in una democrazia la prima casa dovrebbe essere un valore essenziale da salvaguardare anche sotto il punto di vista fiscale, escludendola da qualsiasi imposizione tributaria.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*) richiama il principio del beneficio quale principio cardine del federalismo fiscale, in base al quale attraverso il meccanismo «pago-vedo-voto» dovrebbe innescarsi quel circuito virtuoso tra amministrati e amministratori, con il quale i primi esercitano un controllo diretto sull'operato dei secondi, favorendone una maggiore responsabilizzazione. Ritiene che sottraendo l'abitazione principale dall'IMU si fa venir meno questo meccanismo di base, pregiudicando l'intero funzionamento del federalismo fiscale, che non può fondarsi soltanto, a suo avviso, sulle addizionali IRPEF. Nell'ottica federalista infatti l'auto-

nomia impositiva dei comuni deve essere fondata su una imposta di carattere territoriale, affinché gli amministratori locali siano valutati in relazione all'utilizzo delle risorse per fornire i servizi ai cittadini che vivono su quello stesso territorio.

Rileva inoltre che l'attuale regime delle detrazioni, in presenza di rilevanti e non giustificate differenze nella determinazione delle rendite catastali nelle diverse parti del territorio nazionale, determina effetti distortivi di gettito tra i comuni. Precisa infatti come in alcuni comuni di piccole dimensioni una detrazione di 200 euro possa apparire troppo elevata, tale da determinare una esenzione totale dall'imposta per quasi la metà della popolazione del comune interessato.

Il senatore Enzo BIANCO (*PD*) nel concordare con le osservazioni espresse dal senatore Stradiotto, dichiara di condividere la formulazione proposta dalla Presidenza. Segnala altresì alla Presidenza di non poter partecipare al seguito dei lavori della Commissione e alla votazione sul documento, a causa della coincidenza temporale con i lavori della 1^a Commissione del Senato sulla riforma costituzionale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, a conclusione del dibattito sull'emendamento Paolo Franco 11, osserva che, per quanto sia sicuramente lecito prefiggersi obiettivi più ambiziosi, la formulazione adottata nella proposta di documento non può non ritenersi soddisfacente, in quanto sollecita il Governo a portare a compimento in modo soddisfacente, anche rivedendo alcune delle scelte compiute, un elemento essenziale del federalismo fiscale quale è l'ordinamento della finanza dei comuni.

La Commissione respinge l'emendamento Paolo Franco 11.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che comunque saranno mantenuti nella proposta di documento il nono capoverso della premessa e le parti inserite al punto 6) del dispositivo che intendevano riprendere i contenuti dell'emendamento Paolo Franco 11.

Il sottosegretario Vieri CERIANI chiede che, con riferimento al nono capoverso della premessa, le parole da: «il quale» fino a «Restituendo» siano sostituite dalle seguenti: «il quale peraltro già oggi consente l'esenzione dall'imposta per più di un terzo dei contribuenti. Attribuendo». Con tale modifica, infatti, si evita di qualificare il sistema di detrazioni come sistema rigido e uniforme a livello nazionale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, accoglie la proposta di riformulazione suggerita dal Governo.

Avverte quindi che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce l'emendamento Lanzillotta 12, l'identica nuova formulazione degli emendamenti Paolo Franco 13 e Belisario 15, gli emendamenti Belisario 14 e Lanzillotta 16.

Avverte altresì che la formulazione del punto 3) del dispositivo intende assorbire l'emendamento Paolo Franco 17.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) ritira il proprio emendamento 17.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce l'emendamento Belisario 18.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*) ricollegandosi a quanto già esposto nel corso dell'esame dell'emendamento Nannicini 9, precisa che il proprio emendamento 19 ha lo scopo di sollecitare il Governo a rivedere il sistema sanzionatorio in relazione al mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. In particolare, attraverso una modifica del decreto legislativo n. 149 del 2011, si intende prevedere che la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, sia ripartita nella misura di un terzo in ciascuno degli esercizi successivi all'inadempienza. Ricorda che l'emendamento ripropone la soluzione che era stata individuata al Senato nel corso dell'esame del decreto legge n. 16 del 2012 per consentire un rientro graduale dallo sfioramento dei vincoli del patto. Ricorda altresì che su tale meccanismo, poi modificato nel corso dell'esame presso la Camera, si era espressa positivamente anche la Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, fa presente che presso la Camera è stata elaborata una soluzione che rappresenta un valido punto di equilibrio tra rigore e flessibilità, in quanto non si è semplicemente soppresso il percorso di rientro triennale introdotto dal Senato, ma sono state introdotte una serie di misure dirette a favorire gli enti locali in difficoltà. Cita, a titolo esemplificativo, la norma che ha previsto una maggiore flessibilità degli obiettivi del patto di stabilità interno con riferimento alle spese per il personale o alla possibilità per alcune tipologie di pagamenti di ricorrere a intermediari finanziari ovvero, infine, la riserva ai comuni di un miliardo di euro dello stanziamento destinato al pagamento dei fornitori. Per questo ritiene che la disciplina introdotta alla Camera, a seguito dell'accordo tra Governo e ANCI, debba essere valutata nel suo complesso e, come tale, rappresenti una soluzione più articolata e soddisfacente rispetto a quanto era stato prospettato in precedenza.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*) dichiara di essere disponibile a ritirare il proprio emendamento 19, a condizione che al punto 5) del dispositivo dell'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento, all'ultimo periodo, dopo le parole «la possibilità di rivedere» siano inserite le seguenti: «, in termini anche di più appropriata gradualità e proporzionalità,».

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, accoglie la proposta di riformulazione del senatore Barbolini.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*), ritira quindi l'emendamento 19 a propria firma.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) insiste per la votazione del proprio emendamento 21.

La Commissione respinge l'emendamento Belisario 21.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) illustra la nuova formulazione del proprio emendamento 22 (*vedi allegato 2*)

La Commissione respinge l'emendamento Belisario 22, come riformulato.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) accoglie la nuova formulazione proposta dalla Presidenza del proprio emendamento 23 (*vedi allegato 2*).

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) insiste per la votazione del proprio emendamento 24.

La Commissione respinge l'emendamento Belisario 24.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento recepisce l'emendamento Belisario 25, con cui si chiede di sopprimere il punto 9) della precedente formulazione della proposta stessa. Deve pertanto ritenersi precluso l'emendamento Paolo Franco 26.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) insiste per la votazione del proprio emendamento 20, rilevando che il punto 10) del dispositivo dell'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento è contraddittorio in quanto chiede dapprima di verificare i motivi della mancata emanazione dei decreti attuativi del federalismo demaniale e, subito dopo, subordina l'attuazione dello stesso federalismo demaniale alla priorità della riduzione del debito pubblico. Più in generale osserva che le numerose integrazioni introdotte nella proposta di documento della Presidenza rischiano in più punti di dare luogo a indicazioni contraddittorie. Richiama a titolo di esempio il punto 3) del dispositivo, laddove dopo aver introdotto il termine di sei mesi per l'adozione degli atti necessari per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, si prevede il coinvolgimento formale della Commissione, con l'inevitabile effetto di ritardare tale adozione.

La Commissione respinge l'emendamento Paolo Franco 20.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce l'emendamento Belisario 27.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) insiste per la votazione del proprio emendamento 28 in materia di tesoreria unica.

La Commissione respinge l'emendamento Paolo Franco 28.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) ritira il proprio emendamento 29.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce l'emendamento Lanzillotta 30.

Dichiara quindi di accogliere la nuova formulazione dell'emendamento Belisario 31 (*vedi allegato 2*).

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) accoglie la riformulazione proposta dalla Presidenza del proprio emendamento 32 (*vedi allegato 2*).

Accoglie altresì la riformulazione proposta dalla Presidenza del proprio emendamento 33 (*vedi allegato 2*).

Insiste quindi per la votazione del proprio emendamento 34.

La Commissione respinge l'emendamento Belisario 34.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) insiste per la votazione del proprio emendamento 35. Osserva infatti che la Commissione deve prendere posizione a favore dei contribuenti, anziché degli enti di spesa. Non risulta infatti comprensibile che enti come le province, che sono oggetto di soppressione o comunque di radicale revisione della loro struttura e funzionamento, possano continuare ad utilizzare i propri poteri impositivi per inasprire il carico fiscale che grava sui contribuenti.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*) osserva che le province realizzano interventi importanti, quali quelli relativi all'assetto del territorio o alle istituzioni scolastiche, sulla base di piani pluriennali. La sospensione del gettito fiscale significherebbe l'impossibilità di attuare tali interventi.

Il deputato Roberto SIMONETTI (*LNP*) rileva che l'approvazione dell'emendamento in questione comporta di fatto l'impossibilità per le province di predisporre il proprio bilancio di previsione. Si tratta quindi di una proposta del tutto inattuabile, che dimostra come il proponente non sia consapevole dei meccanismi fondamentali di funzionamento di enti quali le province.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) dichiara di condividere, a differenza dei colleghi Nannicini e Simonetti, l'emendamento proposto dalla

collega Lanzillotta. Non si può a suo giudizio mantenere la titolarità di poteri fiscali per enti che si intende sopprimere e che in alcuni casi sono già commissariati.

Il sottosegretario Vieri CERIANI osserva che l'emendamento proposto dall'onorevole Lanzillotta deve intendersi riferito non al complesso del gettito fiscale di spettanza delle province, ma i poteri delle province di intervenire per modificare in aumento le aliquote o altri elementi da cui dipende l'entità di tale gettito.

Il deputato Maurizio LEO (*PdL*) concorda con l'interpretazione del sottosegretario Ceriani, osservando che la proposta di emendamento non può riferirsi al gettito fiscale ordinario, ma alla facoltà delle province di accrescerlo, utilizzando l'autonomia impositiva ad esse affidata. In questo senso ritiene condivisibile l'emendamento, osservando che le province, piuttosto che sull'aumento delle imposte, devono agire sulla riduzione della spesa.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) rileva che in molti casi sono le province stesse a determinare l'imposta, per cui sopprimere tale facoltà significa sopprimere il gettito stesso di diverse imposte, riducendo le province all'impossibilità di funzionare.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) rileva che il testo di documento proposto dalla Presidenza reca al punto 7) del dispositivo una ampia e articolata indicazione delle linee fondamentali della riforma che è all'esame del Senato per quanto riguarda la riorganizzazione del sistema degli enti intermedi. Tale riforma è resa tanto più necessaria dall'impraticabilità della previsione di cui all'articolo 23 del decreto-legge 201 del 2011, per cui le regioni devono rivedere le attribuzioni delle province, anche riconducendole alle regioni stesse, con l'effetto di incrementare notevolmente i costi per l'esercizio di tali attribuzioni. Pur ritenendo adeguato quanto previsto dal punto 7) del dispositivo ritiene che l'emendamento proposto dalla collega Lanzillotta possa essere accolto, inserendolo al medesimo punto 7) e prevedendo che, qualora non sia approvata entro il 31 dicembre 2012 la riforma attualmente in discussione, si proceda ad una sospensione dei poteri fiscali delle province. Osserva infine che, in assenza di una simile riformulazione, l'inserimento dell'emendamento in questione avrebbe l'effetto di manifestare sfiducia nei confronti del Parlamento e del Governo con riferimento alla loro capacità di pervenire in modo tempestivo alla riforma delle istituzioni di governo di area vasta.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) ritiene che il proprio emendamento debba essere mantenuto come punto autonomo del dispositivo. Osserva inoltre che non basta che la riforma sia approvata entro il 31 dicembre 2012, perché è necessario anche che sia operativa all'inizio del 2013.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, dopo aver espresso l'auspicio che entro l'anno in corso si pervenga ad una adeguata riforma delle province, ribadisce che l'emendamento non può riferirsi ai poteri di tali enti di percepire il gettito fiscale, ma a quelli di variare la disciplina di talune imposte, con effetto di aggravare il carico. Invita pertanto il presentatore a riformulare il proprio emendamento in modo da chiarire questo aspetto, anticipando che in questo caso il Governo esprimerebbe parere favorevole.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) nel fare propria l'interpretazione del sottosegretario Ceriani, rileva peraltro che il termine di paragone rispetto al quale valutare se vi è stato un aggravio del carico fiscale non può essere individuato nell'anno 2012, dal momento che molte province in tale anno hanno aumentato le addizionali fino al massimo consentito dalla legge. Riformula quindi il proprio emendamento 35 nei termini seguenti: «*Al dispositivo, dopo il punto 15), aggiungere il seguente: «15-bis) ove, al 1° gennaio 2013, non risulti operativa la riforma relativa alla riorganizzazione del sistema degli enti intermedi di cui al punto 7), sospendere, a decorrere dalla suddetta data, i poteri delle province di manovrare la propria fiscalità nel senso di aumentare il carico fiscale rispetto al 2011» (vedi allegato 2).*

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con la riformulazione dell'emendamento Lanzillotta 35.

La Commissione approva l'emendamento Lanzillotta 35, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Il senatore Rolando NANNICINI (*PD*) propone una riformulazione del proprio emendamento 36 nel senso di precisare che il mancato rispetto del patto di stabilità si riferisce agli anni successivi al 2010. Ritiene altresì opportuno precisare che il limite del 5 per cento deve essere determinato in rapporto al complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno, anziché alle spese correnti (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vieri CERIANI esprime il parere contrario del Governo anche sulla nuova formulazione dell'emendamento Nannicini 36 per le ragioni già indicate nel corso del dibattito.

La Commissione approva l'emendamento Nannicini 36, come riformulato.

Enrico LA LOGGIA (*PdL*), *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Nannicini 36, deve considerarsi venuto meno l'ultimo periodo del punto 5) del dispositivo dell'ulteriore nuova formulazione della proposta del documento.

Invita quindi a procedere alle dichiarazioni di voto sulla ulteriore nuova formulazione della proposta di documento, come risultante dalle riformulazioni accolte e dagli emendamenti approvati nel corso della seduta.

Il senatore Walter VITALI (*PD*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, ricorda quanto il federalismo possa essere utile per il Paese, soprattutto in questi momenti di grave crisi. Ritiene che il documento che la Commissione si accinge ad approvare rivesta un forte valore politico, perché sollecita il Governo ad accelerare l'attuazione della legge n. 42, in modo da completarla entro la fine della legislatura in corso.

A suo giudizio sono cinque i punti che qualificano in misura particolare il documento in esame. In primo luogo le considerazioni sull'IMU, un'imposta per la quale si rende necessaria, una volta acquisito il gettito della prima rata, la revisione della disciplina, in particolare al fine di correggere la sovrapposizione tra una quota destinata ai comuni e una destinata allo Stato.

In secondo luogo il documento sollecita fermamente il Governo a pervenire al completamento della riforma entro la legislatura in corso.

Altrettanto importante, a suo avviso, è la sollecitazione relativa all'insediamento, quanto prima possibile, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che è chiamata a svolgere un ruolo essenziale di raccordo tra Governo e autonomie territoriali.

In quarto luogo il documento illustra con chiarezza i motivi per cui bisogna arrivare quanto prima possibile alla definizione dei costi e dei fabbisogni standard, nonché dei livelli essenziali dei servizi.

Infine, un punto altrettanto essenziale del documento è rappresentato dalla evidenziazione della necessità di mettere a regime il patto di stabilità interno.

Dichiara pertanto il voto favorevole sul documento del gruppo del Partito Democratico.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, annuncia che il gruppo della Lega Nord riproporrà alle Assemblee di Camera e Senato i propri testi alternativi e che chiederà una modifica della denominazione della Commissione in «Commissione per l'attuazione del centralismo fiscale». Sottolinea come il proprio gruppo abbia cercato di salvaguardare la legge delega n. 42 del 2009, che invece oggi la Commissione sta seppellendo. Relativamente al documento che sta per essere approvato con il voto contrario della Lega Nord, osserva che esso presenta diverse contraddizioni, anche in riferimento ai contenuti della legge delega. Ad esempio nella premessa si afferma che la perequazione verso i territori con minor capacità fiscale per abitante che la Costituzione affida allo Stato, al fine di garantire coesione e solidarietà tra aree forti e aree deboli del Paese, è uno dei pilastri della legge 42, quando invece i pilastri della legge delega sono la responsabilità e l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Per quanto riguarda l'IMU nella premessa si afferma la necessità di assegnare ai comuni una maggiore libertà di ge-

stione dell'imposta, mentre poco dopo si fa riferimento ad un sistema rigido ed uniforme a livello nazionale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala che a seguito di una proposta del rappresentante del Governo il riferimento al sistema rigido e uniforme a livello nazionale è stato espunto dal testo. Tale espressione comunque si riferiva alla disciplina vigente, non a quella di cui il documento auspica l'introduzione.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), in relazione all'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard, ritiene che si tratti di una manovra dilatoria, poiché, sebbene il documento fissi l'adozione di tutti gli atti entro sei mesi dalla data di approvazione del presente documento, prevede anche il coinvolgimento formale della Commissione bicamerale, che determinerà un conseguente slittamento dei tempi. Segnala che il documento propone il passaggio da un sistema perequativo basato sui soli trasferimenti fiscalizzati – come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio – a una perequazione del complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, determinando pertanto la trasformazione di una perequazione ora basata sulle reali necessità degli enti locali ad una perequazione più ampia, tale da deresponsabilizzare gli enti stessi. Per quanto riguarda l'IMU, ferma restando la necessità di esenzione per la prima casa che ritiene fondamentale, nel documento non si afferma la necessità di superare la quota IMU sugli altri immobili riservata nella misura del 50 per cento allo Stato, che invece dovrebbe rimanere in capo agli enti locali. Per quanto riguarda il federalismo demaniale ritiene il documento contraddittorio, in quanto da un lato si chiede di verificare il motivo della mancata emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio sui trasferimenti dei beni, dall'altro si indica quale priorità una decisa azione di riduzione del debito pubblico. Evidenzia contraddizioni anche per quanto riguarda le addizionali all'IRPEF, in quanto si dichiara di non pregiudicare l'autonomia finanziaria di regioni e comuni, ma contestualmente di riportare le addizionali a funzioni allocative riducendone l'impatto sulla progressività del sistema tributario. Per quanto riguarda il sistema di tesoreria unica il documento propone di verificare i reali effetti sui bilanci comunali, piuttosto che di sopprimere il recente intervento del Governo che di fatto espropria i comuni delle proprie disponibilità finanziarie. Sottolinea come il Governo ha praticamente abbandonato la compartecipazione regionale all'IVA, mentre è stata inserita nel documento la necessità di assegnare ulteriori risorse a Roma capitale.

Per queste ragioni, in conclusione, ritiene che le indicazioni contenute nel documento approvato dalla Commissione non potranno che suscitare una forte indignazione nei sindaci. La Commissione, a suo giudizio, si accinge ad approvare un documento improntato a una visione centralistica e finalizzato, nella sostanza, a sottrarre ulteriori risorse agli enti locali e ai cittadini. I membri della Commissione che voteranno a favore di tale documento dovrebbero vergognarsi e, in ogni caso, saranno chiamati a ri-

spondere delle loro posizioni di fronte agli elettori. Ribadisce quindi il voto contrario del Gruppo Lega Nord sul documento.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, ringrazia in primo luogo la Presidenza per lo spirito costruttivo che ha caratterizzato i lavori della Commissione nell'elaborazione del documento in esame. Esprime tuttavia un forte rammarico per i contenuti del documento, che appaiono meno ambiziosi rispetto al progetto di federalismo fiscale immaginato dalla legge delega. A suo giudizio, infatti, l'atto della Commissione avrebbe dovuto disegnare il percorso per il completamento della riforma federalista, al fine di realizzare l'uniformità nei livelli di servizio con costi omogenei su tutto il territorio nazionale.

Ritiene pertanto inaccettabile la proposta di documento sotto molteplici aspetti, ad iniziare dalla questione delle province. Ricordando che il proprio partito ha proceduto alla raccolta delle le firme dei cittadini per proporre la soppressione di tali enti, segnala che i numerosi riferimenti alle province presenti nel documento sembrano contrastare con tale esigenza.

Nel concordare con quanto affermato dal senatore Franco, in relazione alla visione centralista che il documento sembra abbracciare, reputa che con l'approvazione di questo atto di indirizzo si faccia una marcia indietro rispetto al progetto federalista disegnato dalla legge n. 42 del 2009.

Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo Italia dei Valori.

Il deputato Maurizio LEO (*PDL*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, ritiene che la proposta di documento rappresenti una equilibrata sintesi tra le diverse esigenze emerse in Commissione e possa effettivamente contribuire a rivitalizzare il percorso del federalismo fiscale, che sembrava in una fase di stasi.

Entrando nel merito del documento, esprime particolare apprezzamento per le considerazioni relative all'IMU, che, trattandosi di una materia estremamente complessa, necessita di un efficace riordino, affinché l'imposizione possa concentrarsi sugli immobili diversi dalla prima abitazione, che, come precisato dai colleghi della Lega, riveste una fondamentale funzione sociale.

Un secondo elemento positivo riguarda, a suo avviso, l'invito a rendere operativa la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale luogo di definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento. Analoga importanza ricopre la questione dell'impatto sulla spesa della definizione dei costi standard, la cui effettiva attuazione dovrebbe essere verificata anche attraverso un'audizione del presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) e della SOSE.

Reputa infine estremamente significativo, in un'ottica di riduzione della spesa, il riferimento alla normativa adottata su Roma capitale, con

la previsione che l'assegnazione a Roma di ulteriori risorse finanziarie sia effettuata esclusivamente sulla base del criterio di fabbisogni standard, con espressa esclusione della spesa storica.

Annuncia quindi il voto favorevole a nome del Gruppo Popolo della Libertà.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ringrazia la Commissione per l'impegno dedicato alla definizione del documento. Ritiene peraltro opportuno precisare che quanto previsto dal punto 3) del dispositivo, laddove si chiede al Governo di adottare entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente documento tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della compiuta determinazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, non può non tener conto che per l'adozione di tali atti è fissato dal decreto legislativo n. 216 del 2010 e dal decreto legislativo n. 68 del 2011 un termine di tre anni. Il termine di sei mesi contenuto nel documento non può pertanto che avere natura di termine ordinatorio e la sua introduzione viene intesa dal Governo come una sollecitazione a pervenire quanto più rapidamente possibile alla definizione dei costi e fabbisogni standard.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento, come risultante dalle riformulazioni accolte e dagli emendamenti approvati nel corso della seduta (*vedi allegato 3*).

Enrico LA LOGGIA (*PdL*), *presidente*, avverte che devono ritenersi pertanto precluse le proposte alternative di documento presentate dal Gruppo Lega Nord e dal Gruppo Italia dei Valori.

Il deputato Francesco BOCCIA (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che le valutazioni sull'operato della Commissione effettuate dal senatore Franco in sede di dichiarazione di voto devono considerarsi assolutamente inaccettabili. Se il senatore Franco ritiene che l'obiettivo perseguito dalla Commissione sia quello di attuare il centralismo, dovrebbe essere coerente con un simile giudizio e dimettersi dall'incarico di vicepresidente della Commissione stessa. In assenza di tale atto ritiene che non sussistano più le condizioni per appartenere ad una Commissione che viene squalificata da coloro stessi che sono chiamati a rappresentarla e pertanto dichiara di essere costretto a presentare le proprie dimissioni da membro della Commissione.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) osserva che la parte politica alla quale appartiene il deputato Boccia è solita richiedere ad altri le dimissioni al fine di censurare le opinioni da questi espresse. Ribadisce quindi i giudizi formulati in sede di dichiarazioni di voto, ritenendo di non essere tenuto a darne giustificazione; saranno piuttosto il deputato Boccia e il suo gruppo a doversi giustificare con gli elettori per le scelte che compiono.

Enrico LA LOGGIA (*PdL*), *presidente*, contesta fermamente che l'operato della Commissione si configuri come l'attuazione del centralismo. Senza voler in alcun modo mettere in discussione il diritto di ognuno ad esprimere le proprie opinioni, osserva quindi che in alcuni casi le opinioni espresse risultano oggettivamente lesive della dignità della Commissione e della stessa Presidenza.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) sollecita il Governo a fornire un chiarimento sul disaccordo tra Governo, da un lato, e ANCI e IFEL, dall'altro, sulle stime del gettito IMU, dal momento che è stato reso di dominio pubblico una differenza di valutazione di 2,5 miliardi di euro. L'entità della differenza impone di fare chiarezza sulle previsioni di gettito, anche al fine di evitare che i comuni si trovino con un ammanco di gettito di tale portata.

Il sottosegretario Vieri CERIANI segnala di essere in grado immediatamente di fornire il chiarimento richiesto, osservando che la differenza di stima risulta a suo giudizio da una sorta di incidente mediatico in cui ANCI e IFEL sono incorsi in relazione ai lavori del convegno di Frascati. Fa presente, infatti, che IFEL ha inviato ai comuni un questionario chiedendo la loro previsione di gettito IMU. Sulla base delle risposte pervenute soltanto da una parte dei comuni interrogati, è stato effettuato un esame statistico, estrapolandone una previsione riferita all'universo dei comuni. Oltre ad evidenziare questo errore metodologico, osserva altresì che le previsioni utilizzate possono essere state condizionate dal particolare punto di vista degli enti che le hanno fornite. Ricorda che invece le previsioni del Governo sono state formulate sulla base di una procedura che è stata concordata in ogni sua fase con ANCI e IFEL. Ribadisce pertanto l'attendibilità di tale stima, osservando che un gettito inferiore a quello previsto deriverebbe da fenomeni di evasione ed elusione.

Enrico LA LOGGIA (*PdL*), *presidente*, si riserva di comunicare il documento approvato, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, ai Presidenti delle Camere e al Governo. Dichiarata quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,55 alle ore 16.

ALLEGATO 1

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale**

**ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI DOCUMENTO PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE**

La Commissione,

premesso che

la gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale, che deve diventare, da questo momento in avanti, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;

lo sforzo fiscale che è stato attuato ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (*spending review*), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa, e ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;

in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», poiché i suoi principi ispiratori possono fortemente contribuire allo sforzo del Paese per uscire dalla crisi, anche se gli strumenti ivi previsti andranno verificati alla luce del mutato quadro normativo e macroeconomico;

è indispensabile ad esempio superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, nonché di revisione della struttura organizzativa a più livelli di governo della Repubblica e di riduzione dei centri di spesa, il quale di per sé potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello substatale;

la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risulterebbero utili per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle presta-

zioni delle amministrazioni e per renderle di conseguenza più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;

il meccanismo dei costi e dei fabbisogni standard per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali può rappresentare un modo efficace per effettuare la *spending review* nel sistema delle autonomie territoriali e, come tale, può e deve essere portato avanti, se possibile accelerando le scadenze previste ed estendendone principi e strumenti attuativi anche all'apparato centrale dello Stato;

il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico del necessario riequilibrio finanziario e anche di contenere la pressione tributaria, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;

la perequazione verso i territori con minor capacità fiscale per abitante che la Costituzione affida allo Stato, al fine di garantire coesione e solidarietà tra aree forti e aree deboli del Paese, è uno dei pilastri della legge n. 42 del 2009. Nei decreti finora approvati, e nella legislazione ordinaria che ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU, ci si è limitati ad introdurre un fondo sperimentale di riequilibrio, senza attuare il principio stabilito dalla legge di delega. È perciò indispensabile dare priorità al tema della perequazione nel successivo percorso di attuazione del federalismo fiscale, per evitare che la funzione statale di riequilibrio venga progressivamente del tutto meno. Bisogna, peraltro, tener conto che in assenza di un previo adeguamento del sistema finanziario e fiscale delle Regioni a statuto speciale ai principi e alle regole dell'articolo 119 della Costituzione e alle relative leggi di attuazione, non sarà possibile attuare un equilibrato sistema a livello nazionale;

la stessa IMU sperimentale, introdotta come elemento della manovra finanziaria di emergenza effettuata nel mese di dicembre dello scorso anno, dovrà trovare un disegno definitivo a regime. In tale disegno sarà necessario sciogliere il tema della compartecipazione di Comuni e Stato ad un medesimo tributo che, per sua natura, è locale. Sarà altresì necessario consegnare ai Comuni una maggiore libertà di gestione dell'imposta ed effettuare una valutazione del sistema di detrazioni introdotto, in via sperimentale, nella manovra di dicembre 2011, il quale già oggi consente l'esenzione dall'imposta sulla prima casa per più di un terzo di contribuenti, attraverso però un sistema rigido e uniforme a livello nazionale, non legato alla situazione socio-economica degli individui e delle famiglie. Restituendo ai Comuni una maggiore flessibilità di manovra sulle aliquote e sulle detrazioni, è possibile ridurre il peso dell'IMU sulla prima casa, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia all'ampliamento dei casi in cui l'imposta risulta azzerata, anche in relazione alle condizioni sociali ed economiche dei contribuenti;

il prospetto sullo stato di attuazione della legge delega e le questioni ancora da affrontare, come risultano dai paragrafi 1.1 e 5 della seconda Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attua-

zione del federalismo fiscale, approvata nella seduta del 21 luglio 2011, e successivamente trasmessa alle Presidenze delle Camere e al Governo, indicano con chiarezza il percorso da compiere per una sua completa attuazione ed evidenziano il carico di adempimenti regolamentari e amministrativi prefigurati dalla legge n. 42;

la Commissione ha successivamente provveduto, il 27 luglio 2011, ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, e a tal proposito valuta negativamente che non sia stato ancora approntato lo schema di bilancio di mandato, con l'effetto di non consentire l'attivazione della procedura di controllo e valutazione da parte dei cittadini fin dal turno di elezioni amministrative del maggio 2012. Il 29 marzo 2012 la Commissione ha espresso parere sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale;

con le tre manovre economiche adottate con decreto-legge tra il luglio e il dicembre 2011 per stabilizzare la situazione finanziaria e abbassare gli interessi sul debito (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti e, in misura molto inferiore, una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di prestazione dei servizi locali;

con la legge 8 giugno 2011, n. 85, è stato prorogato di sei mesi, fino al 21 novembre 2011, il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega ed è stato prorogato a tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati il termine per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

l'urgenza imposta dalla crisi rende necessaria la piena attuazione, entro la fine della legislatura in corso, della legge delega, pur con tutte le necessarie verifiche, con riferimento, in particolare, agli effetti finanziari delle misure introdotte;

è necessario pertanto adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti, che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;

si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vi-

gore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del proprio Regolamento, «sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione può, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo»;

la Commissione ha svolto, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 1° febbraio 2012 e l'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie locali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in data 22 febbraio 2012;

nella seduta del 9 maggio 2012 la Commissione ha approvato la terza Relazione semestrale, nella quale si dà conto nuovamente dello stato di attuazione della delega, delle questioni da affrontare e degli adempimenti previsti dai decreti legislativi già approvati;

indica al Governo le seguenti priorità di intervento:

1) dare piena e completa attuazione alla legge delega entro la fine di questa legislatura, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, previo raccordo del sistema tributario con le riforme organizzative in corso di approvazione ovvero di attuazione, e approvare in modo tempestivo tutti gli atti amministrativi previsti, in modo da garantire l'effettiva operatività del sistema di federalismo fiscale;

2) insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega, per la quale le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni secondo quanto stabilito dagli articoli da 33 a 37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La Conferenza deve, infatti, concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento e alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; è altresì prevista l'istituzione di una banca dati condivisa la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;

3) verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed adottare entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente documento, anche attraverso il coinvolgimento formale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, tutti gli

atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, in modo da consentire l'avvio di una efficace revisione della spesa delle amministrazioni regionali e locali, specie in campo sanitario; i principi e gli strumenti attuativi relativi alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dovrebbero essere estesi anche alle amministrazioni statali, quale elemento della *spending review*; l'operatività del criterio dei costi standard relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni standard per comuni e province dovrebbe altresì consentire agli enti territoriali di contenere la pressione fiscale derivante dalle imposte di propria competenza, in particolare dalle addizionali, e indurre gli amministratori alla massima responsabilizzazione;

3-bis) verificare l'impatto in termini di livelli di spesa dell'attuazione dei costi standard sin qui adottati nel settore della sanità, per valutare l'effettiva efficacia della metodologia;

4) adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria e la legge di stabilità per il 2013 tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi approvati, con particolare riferimento al percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (articolo 18 della legge delega);

5) rivedere, in coerenza con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, le regole del patto di stabilità interno nell'ambito della nuova legge costituzionale di principi in materia di finanza e contabilità pubblica che, in base alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2013. Il patto di stabilità interno non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, agevolando l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti. Una volta definite, le nuove regole del patto di stabilità interno potranno essere adottate anche con legge ordinaria che anticipi la legge costituzionale di principi. Nell'ambito della discussione in corso, a livello europeo e nazionale, sul patto di stabilità, va considerata la possibilità di rivedere le disposizioni in materia di sanzioni per gli enti locali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni;

6) coordinare le nuove norme previste dagli articoli 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) e 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati

dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'IMU, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. Per il sistema perequativo a regime degli enti locali si tratta di passare da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard. Alla luce dei principi della legge delega e dei successivi interventi normativi e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la disciplina dell'IMU dovrà altresì essere riconsiderata, una volta acquisita l'entità del gettito relativo al versamento della prima rata previsto per giugno, aumentando, sia pur tenuto conto che il vigente sistema di detrazioni esenta dal pagamento dell'imposta sull'abitazione principale più del trenta per cento dei contribuenti, i margini di autonomia nella gestione dell'imposta da parte dei Comuni, soprattutto per ciò che concerne le aliquote e le stesse detrazioni sull'abitazione principale, in modo da consentire la riduzione del carico fiscale che grava sull'abitazione principale, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia al completo azzeramento dell'imposta, anche in relazione alle condizioni sociali ed economiche dei contribuenti;

7) per quanto riguarda la riforma delle istituzioni di governo di area vasta, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, riconsiderare l'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni; a tal fine, valutare l'opportunità di prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 in modo che entro tale data il Parlamento riesca ad approvare una riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, con la quale pervenire ad una nuova articolazione del sistema delle autonomie, caratterizzata da una chiara ripartizione delle funzioni, dalla eliminazione di sovrapposizioni e ridondanze e dall'adeguatezza rispetto agli ambiti territoriali relativi a ciascun livello di governo, nonché, conseguentemente, dall'eliminazione dei poteri fiscali oggi attribuiti, in modo eccessivamente frammentato, agli enti che saranno soppressi per effetto dell'accorpamento. Mediante tale riforma, in particolare, si dovrà assicurare una effettiva razionalizzazione delle province, attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni e una ridefinizione delle funzioni, anche con la soppressione degli enti strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono funzioni esercitabili direttamente da parte delle autonomie territoriali, l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane, nonché il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato;

8) coordinare l'assetto della finanza delle province con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della

Carta delle autonomie locali, anche al fine di assicurare la proporzionalità tra l'autonomia impositiva riconosciuta a tali enti e le funzioni ad essi assegnate;

9) (*soppresso*)

10) verificare il motivo della mancata emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che completano il percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, anche al fine, se necessario, di rivedere la disciplina dettata dal citato decreto legislativo alla luce della priorità che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico, anche attraverso la valutazione di una possibile dismissione immobiliare;

11) definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale (accesso al debito, proventi straordinari) di regioni ed enti locali, anche coordinandole con la già citata legge costituzionale di principi conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione e introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni standard e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche con specifico riferimento ai territori montani e alle isole minori;

12) coordinare la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF da parte di regioni e comuni, in particolar modo per quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con l'obiettivo, da un lato, di non pregiudicare l'autonomia finanziaria di regioni e comuni e, dall'altro, di semplificare gli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta, nonché di riportare le addizionali a funzioni allocative, riducendone l'impatto sulla progressività del sistema tributario, anche in relazione a quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale;

12-*bis*) verificare l'attuazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 68 del 2011, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, concernente la quantificazione e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali;

13) accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. E' indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo Stato sull'intero territorio nazionale ed estendere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, anche modificando l'articolo 27 della legge delega;

14) riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica, introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per verificare i reali

effetti sui bilanci comunali, valutando la possibilità di diverse forme di compensazione delle eventuali minori disponibilità per i Comuni;

15) valutare l'opportunità di introdurre, anche nell'ambito della definizione e della successiva attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale, misure che, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, tengano conto delle esternalità negative che, nei territori interessati da attività estrattive e di raffinazione e, più in generale, da attività riconducibili al settore energetico, si determinano a carico della popolazione residente;

15-bis) valutare, con riferimento alla normativa adottata in materia di conferimento di funzioni a Roma capitale, l'opportunità di esplicitare l'assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie esclusivamente sulla base del criterio dei fabbisogni standard, con espressa esclusione della spesa storica.

ALLEGATO 2

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale**

NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI

6. (nuova formulazione)

D'UBALDO, BIANCO

Alla premessa, dopo il settimo capoverso, inserire il seguente: «la perequazione verso i territori con minor capacità fiscale per abitante che la Costituzione affida allo Stato, al fine di garantire coesione e solidarietà tra aree forti e aree deboli del Paese, è uno dei pilastri della legge n. 42 del 2009. Nei decreti finora approvati, e nella legislazione ordinaria che ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU, ci si è limitati ad introdurre un fondo sperimentale di riequilibrio senza attuare il principio stabilito dalla legge. È perciò indispensabile dare priorità al tema della perequazione nel successivo percorso di attuazione del federalismo fiscale, per evitare che la funzione statale di riequilibrio venga progressivamente del tutto meno. Bisogna, peraltro, tener conto che in assenza di un previo adeguamento del sistema finanziario e fiscale delle Regioni a statuto speciale ai principi e alle regole dell'articolo 119 della Costituzione e delle relative leggi di attuazione, non sarà possibile attuare un equilibrato sistema a livello nazionale».

22. (nuova formulazione)

BELISARIO

Al dispositivo, punto 7), sopprimere le seguenti parole: «a tal fine, valutare l'opportunità di prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 in modo che entro tale data il Parlamento riesca ad approvare una riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, con la quale pervenire ad una nuova articolazione del sistema delle autonomie, caratterizzata da una chiara ripartizione delle funzioni, dalla eliminazione di sovrapposizioni e ridondanze e dall'adeguatezza rispetto agli ambiti territoriali relativi a ciascun livello di governo. Mediante tale riforma, in particolare, si dovrà assicurare una effettiva razionalizzazione delle province,

attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni e una ridefinizione delle funzioni, anche con la soppressione degli enti strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono funzioni esercitabili direttamente da parte delle autonomie territoriali, l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane, nonché il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato;».

Conseguentemente, alla premessa, dopo il quarto capoverso inserire il seguente:

«valutato, altresì, assai positivamente l'impatto sulla sostenibilità della finanza pubblica che deriverebbe dalla soppressione integrale delle Amministrazioni provinciali».

23. (nuova formulazione)

LANZILLOTTA

Al dispositivo, punto 7), dopo le parole: «a ciascun livello di governo» aggiungere le seguenti: «nonché, conseguentemente, dall'eliminazione dei poteri fiscali oggi attribuiti, in modo eccessivamente frammentato, agli enti che saranno soppressi per effetto dell'accorpamento»;

31. (nuova formulazione)

BELISARIO

Al dispositivo, punto 15), sostituire le parole: «tengano conto delle esternalità negative che, nei territori interessati da attività estrattive e di raffinazione e, più in generale, da attività riconducibili al settore energetico, si determinano a carico della popolazione residente», con le seguenti: «tengano conto delle attività connesse all'attività estrattiva e di raffinazione idrocarburica, al fine di destinare una quota di maggiori entrate da esse derivanti allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi»;

32. (nuova formulazione)

BELISARIO

Al dispositivo, dopo il punto 15, inserire il seguente: «15-bis) valutare, con riferimento alla normativa adottata in materia di conferimento

di funzioni a Roma capitale, l'opportunità di esplicitare l'assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie esclusivamente sulla base del criterio dei fabbisogni standard, con espressa esclusione della spesa storica»

33. (nuova formulazione)

BELISARIO

Al dispositivo, al punto 11, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche con specifico riferimento ai territori montani e alle isole minori».

35. (nuova formulazione)

LANZILLOTTA

Al dispositivo, dopo il punto 15), aggiungere il seguente: «15-bis) ove, al 1° gennaio 2013, non risulti operativa la riforma relativa alla riorganizzazione del sistema degli enti intermedi di cui al punto 7), sospendere, a decorrere dalla suddetta data, i poteri delle province di manovrare la propria fiscalità nel senso di aumentare il carico fiscale rispetto al 2011».

36. (nuova formulazione)

NANNICINI, CAUSI, BOCCIA, MISIANI, SORO, BARBOLINI, BIANCO, D'UBALDO, STRADIOTTO, VITALI

Al dispositivo, dopo il numero 15), aggiungere il seguente: «15-bis) emanare entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente documento lo schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e stabilire che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2010 l'ente locale inadempiente sia assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno registrate nell'ultimo consuntivo».

ALLEGATO 3

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale**

DOCUMENTO APPROVATO

La Commissione,

premessi che

la gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale, che deve diventare, da questo momento in avanti, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;

lo sforzo fiscale che è stato attuato ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (*spending review*), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa, e ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;

in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», poiché i suoi principi ispiratori possono fortemente contribuire allo sforzo del Paese per uscire dalla crisi, anche se gli strumenti ivi previsti andranno verificati alla luce del mutato quadro normativo e macroeconomico;

è indispensabile ad esempio superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, nonché di revisione della struttura organizzativa a più livelli di governo della Repubblica e di riduzione dei centri di spesa, il quale di per sé potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello substatale;

la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risulterebbero utili per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle di conseguenza più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;

il meccanismo dei costi e dei fabbisogni standard per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali può rappresentare un modo efficace per effettuare la *spending review* nel sistema delle autonomie territoriali e, come tale, può e deve essere portato avanti, se possibile accelerando le scadenze previste ed estendendone principi e strumenti attuativi anche all'apparato centrale dello Stato;

il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico del necessario riequilibrio finanziario e anche di contenere la pressione tributaria, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;

la perequazione verso i territori con minor capacità fiscale per abitante che la Costituzione affida allo Stato, al fine di garantire coesione e solidarietà tra aree forti e aree deboli del Paese, è uno dei pilastri della legge n. 42 del 2009. Nei decreti finora approvati, e nella legislazione ordinaria che ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU, ci si è limitati ad introdurre un fondo sperimentale di riequilibrio, senza attuare il principio stabilito dalla legge di delega. È perciò indispensabile dare priorità al tema della perequazione nel successivo percorso di attuazione del federalismo fiscale, per evitare che la funzione statale di riequilibrio venga progressivamente del tutto meno. Bisogna, peraltro, tener conto che in assenza di un previo adeguamento del sistema finanziario e fiscale delle Regioni a statuto speciale ai principi e alle regole dell'articolo 119 della Costituzione e alle relative leggi di attuazione, non sarà possibile attuare un equilibrato sistema a livello nazionale;

la stessa IMU sperimentale, introdotta come elemento della manovra finanziaria di emergenza effettuata nel mese di dicembre dello scorso anno, dovrà trovare un disegno definitivo a regime. In tale disegno sarà necessario sciogliere il tema della compartecipazione di Comuni e Stato ad un medesimo tributo che, per sua natura, è locale. Sarà altresì necessario consegnare ai Comuni una maggiore libertà di gestione dell'imposta ed effettuare una valutazione del sistema di detrazioni introdotto, in via sperimentale, nella manovra di dicembre 2011, il quale peraltro già oggi consente l'esenzione dall'imposta per più di un terzo dei contribuenti. Attribuendo ai Comuni una maggiore flessibilità di manovra sulle aliquote e sulle detrazioni, è possibile ridurre il peso dell'IMU sulla prima casa, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia all'ampliamento dei casi in cui l'imposta risulta azzerata, anche in relazione alle condizioni sociali ed economiche dei contribuenti;

il prospetto sullo stato di attuazione della legge delega e le questioni ancora da affrontare, come risultano dai paragrafi 1.1 e 5 della seconda Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, approvata nella seduta del 21 luglio 2011, e successivamente trasmessa alle Presidenze delle Camere e al Governo, indicano con chiarezza il percorso da compiere per una sua completa at-

tuazione ed evidenziano il carico di adempimenti regolamentari e amministrativi prefigurati dalla legge n. 42;

la Commissione ha successivamente provveduto, il 27 luglio 2011, ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, e a tal proposito valuta negativamente che non sia stato ancora approntato lo schema di bilancio di mandato, con l'effetto di non consentire l'attivazione della procedura di controllo e valutazione da parte dei cittadini fin dal turno di elezioni amministrative del maggio 2012. Il 29 marzo 2012 la Commissione ha espresso parere sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale;

con le tre manovre economiche adottate con decreto-legge tra il luglio e il dicembre 2011 per stabilizzare la situazione finanziaria e abbassare gli interessi sul debito (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti e, in misura molto inferiore, una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di prestazione dei servizi locali;

con la legge 8 giugno 2011, n. 85, è stato prorogato di sei mesi, fino al 21 novembre 2011, il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega ed è stato prorogato a tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati il termine per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

l'urgenza imposta dalla crisi rende necessaria la piena attuazione, entro la fine della legislatura in corso, della legge delega, pur con tutte le necessarie verifiche, con riferimento, in particolare, agli effetti finanziari delle misure introdotte;

è necessario pertanto adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti, che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;

si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del proprio Regolamento, «sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione può, mediante

l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo»;

la Commissione ha svolto, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 1° febbraio 2012 e l'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie locali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in data 22 febbraio 2012;

nella seduta del 9 maggio 2012 la Commissione ha approvato la terza Relazione semestrale, nella quale si dà conto nuovamente dello stato di attuazione della delega, delle questioni da affrontare e degli adempimenti previsti dai decreti legislativi già approvati;

indica al Governo le seguenti priorità di intervento:

1) dare piena e completa attuazione alla legge delega entro la fine di questa legislatura, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, previo raccordo del sistema tributario con le riforme organizzative in corso di approvazione ovvero di attuazione, e approvare in modo tempestivo tutti gli atti amministrativi previsti, in modo da garantire l'effettiva operatività del sistema di federalismo fiscale;

2) insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega, per la quale le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni secondo quanto stabilito dagli articoli da 33 a 37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La Conferenza deve, infatti, concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento e alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; è altresì prevista l'istituzione di una banca dati condivisa la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;

3) verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed adottare entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente documento, anche attraverso il coinvolgimento formale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, in modo da consentire l'avvio di una efficace revisione della spesa delle amministrazioni regionali e locali, specie in campo sanitario; i principi e gli strumenti attuativi relativi alla determinazione dei costi e dei fabbi-

sogni standard dovrebbero essere estesi anche alle amministrazioni statali, quale elemento della *spending review*; l'operatività del criterio dei costi standard relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni standard per comuni e province dovrebbe altresì consentire agli enti territoriali di contenere la pressione fiscale derivante dalle imposte di propria competenza, in particolare dalle addizionali, e indurre gli amministratori alla massima responsabilizzazione;

4) adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria e la legge di stabilità per il 2013 tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi approvati, con particolare riferimento al percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (articolo 18 della legge delega);

5) rivedere, in coerenza con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, le regole del patto di stabilità interno nell'ambito della nuova legge costituzionale di principi in materia di finanza e contabilità pubblica che, in base alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2013. Il patto di stabilità interno non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, agevolando l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti. Una volta definite, le nuove regole del patto di stabilità interno potranno essere adottate anche con legge ordinaria che anticipi la legge costituzionale di principi;

6) coordinare le nuove norme previste dagli articoli 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) e 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'IMU, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. Per il sistema perequativo a regime degli enti locali si tratta di passare da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard. Alla luce dei principi della legge delega e dei successivi interventi normativi e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la disciplina dell'IMU dovrà altresì es-

sere riconsiderata, una volta acquisita l'entità del gettito relativo al versamento della prima rata previsto per giugno, aumentando, sia pur tenuto conto che il vigente sistema di detrazioni esenta dal pagamento dell'imposta sull'abitazione principale più del trenta per cento dei contribuenti, i margini di autonomia nella gestione dell'imposta da parte dei Comuni, soprattutto per ciò che concerne le aliquote e le stesse detrazioni sull'abitazione principale, in modo da consentire la riduzione del carico fiscale che grava sull'abitazione principale, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia al completo azzeramento dell'imposta, anche in relazione alle condizioni sociali ed economiche dei contribuenti;

7) per quanto riguarda la riforma delle istituzioni di governo di area vasta, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, riconsiderare l'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni; a tal fine, valutare l'opportunità di prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 in modo che entro tale data il Parlamento riesca ad approvare una riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, con la quale pervenire ad una nuova articolazione del sistema delle autonomie, caratterizzata da una chiara ripartizione delle funzioni, dalla eliminazione di sovrapposizioni e ridondanze e dall'adeguatezza rispetto agli ambiti territoriali relativi a ciascun livello di governo, nonché, conseguentemente, dall'eliminazione dei poteri fiscali oggi attribuiti, in modo eccessivamente frammentato, agli enti che saranno soppressi per effetto dell'accorpamento. Mediante tale riforma, in particolare, si dovrà assicurare una effettiva razionalizzazione delle province, attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni e una ridefinizione delle funzioni, anche con la soppressione degli enti strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono funzioni esercitabili direttamente da parte delle autonomie territoriali, l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane, nonché il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato;

8) coordinare l'assetto della finanza delle province con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali, anche al fine di assicurare la proporzionalità tra l'autonomia impositiva riconosciuta a tali enti e le funzioni ad essi assegnate;

9) verificare il motivo della mancata emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che completano il percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, anche al fine, se necessario, di rivedere la disciplina dettata dal citato decreto legislativo alla luce della priorità che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico, anche attraverso la valutazione di una possibile dismissione immobiliare;

10) definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale (accesso al debito, proventi straordinari) di regioni ed enti locali, anche coordinandole con la già citata legge costituzionale di principi conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione e introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni standard e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche con specifico riferimento ai territori montani e alle isole minori;

11) coordinare la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF da parte di regioni e comuni, in particolar modo per quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con l'obiettivo, da un lato, di non pregiudicare l'autonomia finanziaria di regioni e comuni e, dall'altro, di semplificare gli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta, nonché di riportare le addizionali a funzioni allocative, riducendone l'impatto sulla progressività del sistema tributario, anche in relazione a quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale;

12) verificare l'attuazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 68 del 2011, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, concernente la quantificazione e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali;

13) accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. E' indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo Stato sull'intero territorio nazionale ed estendere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, anche modificando l'articolo 27 della legge delega;

14) riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica, introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per verificare i reali effetti sui bilanci comunali, valutando la possibilità di diverse forme di compensazione delle eventuali minori disponibilità per i Comuni;

15) valutare l'opportunità di introdurre, anche nell'ambito della definizione e della successiva attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale, misure che, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, tengano conto delle attività connesse all'attività estrattiva e di raffinazione degli idrocarburi, al fine di destinare una quota di maggiori entrate da esse derivanti allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi;

16) valutare, con riferimento alla normativa adottata in materia di conferimento di funzioni a Roma capitale, l'opportunità di esplicitare l'assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie esclusivamente sulla base del criterio dei fabbisogni standard, con espressa esclusione della spesa storica;

17) ove, al 1° gennaio 2013, non risulti operativa la riforma relativa alla riorganizzazione del sistema degli enti intermedi di cui al punto 7), sospendere, a decorrere dalla suddetta data, i poteri delle province di manovrare la propria fiscalità nel senso di aumentare il carico fiscale rispetto al 2011;

18) emanare entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente documento lo schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e stabilire che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2010 l'ente locale inadempiente sia assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno registrate nell'ultimo consuntivo.

